CV.

TORNATA DI GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1937

ANNO XV

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

Pag.

Congedi 3928

Disegno di legge (*Approvazione per acclamazione*):

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, riguardante il conferimento al Segretario del Partito Nazionale Fascista del titolo e delle funzioni di Ministro Segretario di Stato 3928

PRESIDENTE 3928

Inversioni dell'ordine del giorno . . 3928-4022

PRESIDENTE 3928-4022

Disegno di legge (*Seguito e fine della discussione*) :

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI 3928

THAON DI REVEL, *Ministro* 3928

Manifestazione al Duce 4020

Disegni di legge (*Approvazione*):

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, concernente nuove concessioni di temporanea importazione 4020

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-38 e del servizio dei buoni d'albergo. (*Approvato dal Senato*) 4021

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che reca norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana. (*Approvato dal Senato*). 4021

Pag.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 571, concernente la istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione 4021

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 613, concernente l'agevolezza della riesportazione di semole e paste a scarico di bollette di temporanea importazione di grano tenero 4021

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 579, contenente norme per disciplinare la risoluzione, da parte dei comuni ed enti pubblici in genere, dei condomini teatrali 4022

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 595, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica 4022

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935-XIII al 30 giugno 1936-XIV. 4022

Per il viaggio dei Reali in Ungheria . . 4033

PRESIDENTE 4033

Disegno di legge (*Presentazione*):

THAON DI REVEL: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 634, concernente l'aggregazione del comune di Rebbio a quello di Como 4033

Disegni di legge (*Votazione segreta*) . . 4033

Comitato segreto 4036

PRESIDENTE 4036

La seduta comincia alle 16.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per ufficio pubblico, l'onorevole camerata Bertagna, di giorni 1; per motivi di famiglia, l'onorevole camerata Tullio, di giorni 2.

(*Sono concessi*).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, riguardante il conferimento al Segretario del Partito Nazionale Fascista del titolo e delle funzioni di Ministro Segretario di Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, riguardante il conferimento al Segretario del Partito Nazionale Fascista del titolo e delle funzioni di Ministro Segretario di Stato. (*Vivissimi generali prolungati applausi*). (*Stampato* n. 1652-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, riguardante il conferimento al Segretario del Partito Nazionale Fascista del titolo e delle funzioni di Ministro Segretario di Stato ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, propongo che, indipendentemente dalla votazione a scrutinio segreto, prescritta dallo Statuto, il disegno di legge sia approvato per acclamazione. (*La Camera sorge in piedi prorompendo in una vibrante acclamazione*).

Dichiaro approvato per acclamazione il disegno di legge. (*Nuovi generali applausi*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo di invertire l'ordine del giorno, nel senso di procedere subito al seguito della discussione del bilancio delle finanze.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV, al 30 giugno 1938-XVI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.

Come la Camera ricorda, è stata chiusa ieri la discussione generale, riservando la facoltà di parlare all'onorevole relatore e al Governo.

L'onorevole relatore intende parlare?

BRUCHI, *Relatore*. Rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. (*Vivissimi generali applausi*). Onorevoli Camerati. L'esercizio finanziario 1935-36 ha visto la Nazione, sotto la guida ferma del Duce, protesa in un duplice sforzo di conquista e di difesa: per l'impresa africana da un lato e per la reazione contro le inique sanzioni dall'altro; compito di non piccola mole, che ha richiesto una mobilitazione totalitaria dei mezzi finanziari del Paese quale la storia d'Italia non ha avuto altri esempi, anche negli anni più duri della conflagrazione mondiale.

Nell'esercizio finanziario in corso, primo dell'Impero Fascista, pur essendosi conclusa vittoriosamente la guerra in Africa Orientale con la totale conquista dell'Etiopia, non è concesso di rallentare il ritmo dello sforzo finanziario, che ha cambiato mèta, ma non misura, dovendosi provvedere, da un lato, alla più sollecita messa in valore dell'Africa Italiana e, dall'altro, a procurare alla Nazione quel complesso di maggiori armamenti che si rendono indispensabili per difendere il nuovo Impero.

Il bilancio. — L'andamento del bilancio statale rispecchia nel suo complesso e nella successione degli esercizi finanziari, gli effetti degli eventi eccezionali che in questo periodo turbinoso si sono verificati.

Nell'andamento delle entrate si riflettono le conseguenze delle limitazioni negli scambi internazionali e si riscontrano i risultati delle provvidenze adottate per migliorare il gettito dei vari cespiti e quelli determinati dalla ripresa economica, che si manifesta con segni gradatamente più decisi e importanti.

Le spese per la conquista e la valorizzazione dell'Impero ammontarono in tutto, negli esercizi 1934-35 e 1935-36, a milioni 12,111; di cui 975 nel 1934-35 e 11,136 nel successivo.

Anche nel corrente anno è occorso fronteggiare oneri eccezionali, vigilati e contenuti quanto più possibile, in rapporto alle esigenze d'ordine superiore già indicate (ultimazione della conquista etiopica, armamenti, prima attrezzatura dell'Impero), oneri che debbono considerarsi di natura assolutamente transitoria e a cui è necessario provvedere con mezzi straordinari.

Col nuovo esercizio 1937-38 si applicheranno alla gestione dell'Africa Orientale Italiana appositi ordinamenti con appropriate impostazioni di bilancio, salvi i graduali assestamenti che occorreranno in seguito, giacchè non sono ancora precise e compiutamente valutabili le esigenze dei servizi nei diversi governi e gli effettivi oneri che ne conseguono.

Esercizio 1935-36. — L'esercizio 1935-36 presenta, nella parte effettiva, un disavanzo di milioni 12,686, quale differenza fra milioni 33,057 di spese e milioni 20,371 di entrate.

Al netto però degli oneri eccezionali per l'Africa Orientale, nella indicata cifra di milioni 11.136, le spese della gestione normale del bilancio, si riducono a milioni 21,921 donde un disavanzo di milioni 1,550, contro un deficit presunto, in sede di previsione iniziale, di milioni 1,657.

Nel risultato è compresa l'assegnazione di milioni 350 a pareggio del bilancio delle Ferrovie dello Stato.

In confronto con le risultanze dell'esercizio precedente, si hanno aumenti di milioni 1,554 nelle entrate e di milioni 2,049 nelle spese di gestione normale.

Esercizio 1936-37. — Per il corrente esercizio 1936-37, la previsione iniziale, approvata con la legge di bilancio, segnava, per la gestione normale, un avanzo di milioni 20, giacchè in confronto di 20,311 milioni di entrate, furono previsti milioni 20,291 di spese.

Come fu avvertito, tra le previsioni di spesa non si è tenuto conto degli oneri per l'Africa Orientale, anche nella considerazione che, per il loro carattere eccezionale, non si prestavano a concrete valutazioni.

Nella valutazione delle entrate fu considerato l'effetto di un piano organico di provvidenze adottate dall'Amministrazione finanziaria, chiamando a maggior rendimento i tributi diretti e quelli connessi allo scambio della ricchezza; provvedendo alla istituzione di nuovi tributi consentiti da particolari redditi; colpendo d'imposta taluni prodotti di consumo ampiamente generalizzati, come il rayon; ed infine intervenendo con una più efficiente regolazione dei dazi sulle merci ammesse all'importazione.

L'andamento della gestione ha modificato notevolmente la detta impostazione iniziale.

Per il grano, in relazione all'andamento dei prezzi sul mercato internazionale, ed alle esigenze di importazione per la deficienza del raccolto, si è gradualmente ridotta la misura del dazio in guisa da mantenere una certa stabilità nei prezzi all'interno. Tuttavia il rendimento del cespite è notevolmente superiore alla somma prevista.

Inferiori alla previsione risultano invece gli accertamenti dei rimanenti proventi gabellari, principalmente riguardo ai dazi doganali, per minori importazioni e per la rinuncia fatta, con provvedimento del 5 ottobre scorso, al dazio *ad valorem* ed alla tassa di vendita sui carburanti, per riduzioni successivamente apportate alle tariffe relative.

Talune eccedenze si hanno nelle imposte dirette, nelle imposte sullo scambio della ricchezza, e, per quote meno notevoli, nei monopoli e nelle entrate minori.

Quanto alle spese sono state disposte, per la parte normale, nuove autorizzazioni per le seguenti cause principali: difesa militare, provvidenze per il movimento turistico, premi di nuzialità e natalità, opere pubbliche, provvidenze per l'industria serica, assegnazioni per il servizio delle polizze ai combattenti, assegni familiari ai lavoratori dell'industria, primo stanziamento per la Esposizione universale di Roma, premi di navigazione ed altre provvidenze per la marina mercantile, annualità di rimborso all'Opera Nazionale Combattenti per la costruzione dei centri urbani dell'Agro Pontino, integrazione di stanziamenti per il migliorato trattamento al personale ed altre necessità varie delle Amministrazioni.

In dipendenza dei nuovi oneri la gestione normale del bilancio per il 1936-37 verrà a risultare in disavanzo; ma il *deficit* sarà in definitiva, se non totalmente eliminato, quanto meno ridotto a cifra quasi trascurabile, per effetto di altre importanti entrate di carattere eccezionale, quali l'ulteriore provento del realizzo dell'oro e delle divise offerte alla Patria dal popolo italiano, a complemento della prima quota di 401 milioni compresa nel consuntivo del 1935-36, e la somma devoluta all'Erario per rivalutazione delle riserve dell'Istituto di emissione.

Questo risultato verrà raggiunto comprendendo in entrata il provento dell'imposta immobiliare e nella spesa gli interessi dei titoli da emettere per il prestito. Non è invece tenuto conto dei versamenti che saranno fatti nell'esercizio per riscatto dell'imposta medesima.

Ma poichè tali versamenti rappresentano anch'essi una entrata effettiva del bilancio, si può fin d'ora presumere che la gestione 1936-37 si chiuderà con un avanzo superiore al miliardo, avanzo che varrà a fronteggiare, per altrettanto, l'aggravio determinato dagli oneri di carattere eccezionale. (*Vivissimi applausi*).

Tesoro. — Abbiamo parlato finora dei bilanci normali, riferendoci alle spese normali e ricorrenti, tenendo in particolare evidenza, in un bilancio che chiamiamo straordinario solo allo scopo di intenderci, quelle spese che, per il loro carattere anormale, debbono ritenersi eccezionali e non ricorrenti, quale la spesa affrontata per l'impresa d'Africa, quella per la prima attrezzatura e messa in valore dell'Impero, e infine quella per straordinari armamenti bellici in terra, in mare e nell'aria. I disavanzi del bilancio normale, sommati alle spese del bilancio cosidetto straordinario, corrispondono all'incirca al disavanzo della parte effettiva del bilancio di competenza quale risulta:

per l'esercizio 1934-35, dal rendiconto generale in	Milioni	2,030
per l'esercizio 1935-36, dal rendiconto generale in	»	12,686
Totale . . .	Milioni	14,716

Durante il periodo sopra indicato e nei primi dieci mesi dell'esercizio in corso il Tesoro ha ricavato le seguenti somme da entrate straordinarie e mezzi di Tesoreria:

Buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943, emessi in base al Regio decreto-legge 20 novembre 1934, n. 1838	Milioni	2,000
Prestito Rendita 5 per cento (versamenti per sottoscrizione in contanti, quote integrative, conguagli, ecc.)	»	6,804.6
Prestito Redimibile 5 per cento a tutto il 30 aprile (versamenti per sottoscrizioni al prestito e per riscatto imposta immobiliare)	Milioni	5,389
Buoni del Tesoro ordinari .	»	4,713
Conti correnti fruttiferi (eccedenza dei versamenti sui prelevamenti):		
con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli Istituti di Previdenza . . .	»	2,442
con il Banco di Napoli ed altri Istituti	»	1.285
con la Banca d'Italia in conto anticipazioni .	»	448
Altre operazioni minori (titoli esteri e titoli italiani emessi all'estero, acquistati e già realizzati, biglietti di Stato)	»	2,206.6
Totale . . .	Milioni	25,288.2

Con questi mezzi il Tesoro ha potuto fronteggiare il *deficit* dei due esercizi 1934-35 e 1935-36, nonchè provvedere nel corrente esercizio a spese straordinarie, fino al 30 aprile scorso.

Meritano particolare menzione le due grandi operazioni finanziarie compiute nel frattempo dal Tesoro, e cioè l'emissione della rendita 5 per cento e quella Redimibile 5 per cento.

Il Prestito Nazionale rendita 5 per cento, emesso in forza del Regio decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, venne offerto, come è noto, alla pubblica sottoscrizione in contanti, al prezzo di lire 95 per ogni cento lire di capitale nominale, ad un rendimento del 5,26 per cento.

Fu anche ammesso il versamento di titoli del Prestito redimibile 3,50 per cento (1934), che vennero valutati a lire 80 per ogni 100 lire di capitale nominale, mentre il prezzo di mercato era di lire 68, con obbligo ai sottoscrittori di versare in contanti il supplemento necessario per raggiungere il detto prezzo di lire 95 e cioè di lire 15 ogni 100 lire di capitale nominale sottoscritto.

Successivamente fu consentita la sottoscrizione al nuovo prestito, mediante Buoni novennali del Tesoro 5 per cento di serie speciale, obbligazioni del Prestito nazionale, 4.50 per cento e del 5 per cento, nonchè certificati di credito rilasciati a favore dei portatori

del titolo ex-consolidato 5 per cento, che avevano chiesto il rimborso del capitale.

Il complesso del capitale nominale sottoscritto nella rendita 5 per cento è stato di 43,121 milioni di cui 42,030 milioni con titoli del Prestito redimibile 3.50 per cento, 1 miliardo in contanti ed il resto con altri titoli prima indicati. Con le sottoscrizioni in contanti e col versamento integrativo delle 15 lire per ogni cento, la rendita 5 per cento ha fornito alla Cassa del Tesoro, come già detto, 6,804.6 milioni di denaro fresco.

La seconda grande operazione effettuata è quella in corso per la emissione del Prestito redimibile 5 per cento, in forza del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, al fine di fornire i mezzi per valorizzare la vittoria conseguita in Africa Orientale e per procurare le disponibilità necessarie per meglio garantire la sicurezza nazionale. Tale titolo è stato offerto alla sottoscrizione pubblica volontaria: ma i proprietari di immobili sono tenuti a sottoscrivere ad esso nei limiti minimi del 5 per cento del valore della loro proprietà immobiliare. In occasione dell'allineamento della lira è stato ritenuto che questa categoria di contribuenti verrà ad avere, in prosieguo di tempo, un beneficio certo notevole. E sono grato all'On. Toselli di avere ieri messo in evidenza nel suo discorso alla Camera non solo i pregi tecnico-finanziari di questo prestito, ma anche la sua portata morale, dovendosi ritenere equo che parte del beneficio valutario realizzato dalla proprietà immobiliare debba essere incamerato dallo Stato; ma, per facilitare la operazione e non mettere la proprietà immobiliare in condizioni di provocare l'offerta sul mercato di una notevole quantità di immobili da realizzare che avrebbe annullato, per lo meno per un certo tempo, il beneficio che lo Stato intendeva tassare, si è congegnata l'operazione sotto forma di imposta venticinquennale del 3,50 per mille sul valore dell'immobile, col contemporaneo obbligo di sottoscrivere al Prestito redimibile 5 per cento, in una misura corrispondente al 5 per cento del valore della medesima proprietà immobiliare, disponendosi all'uopo le note grandi agevolazioni per le anticipazioni bancarie, per la forma di sottoscrizione combinata con assicurazione sulla vita e per il riscatto dell'imposta immobiliare con esonero dalla sottoscrizione.

L'imposta del 3.50 per mille rappresenta una corrispondenza quasi perfetta con l'onere del prestito redimibile 5 per cento, quale servizio degli interessi e ammortamenti venticinquennali del prestito stesso. In altre parole il prestito suddetto, con relativa imposta immobiliare, non è altro che la mobilitazione di una imposta futura, corrispondente al valore attuale di venticinque rate annuali di imposta del 3.50 per mille sulla proprietà immobiliare.

I ruoli di questa imposta comprendono ben 2.598.698 possessori per un ammontare di circa 7 miliardi, che, con le revisioni, potrà crescere in definitiva a 8 miliardi.

È interessante far sapere in questa occasione che il valore complessivo degli immobili, i cui redditi risultano iscritti nei ruoli fondiari del 1936, in base ai coefficienti di valutazione determinati dalla legge, ammonta a milioni 110,340 per i terreni e a milioni 65,000 per i fabbricati. Il valore degli immobili comunque non assoggettati alle normali imposte ammonta a 287 milioni per i terreni e a milioni 22,074 per i fabbricati, conforme alle denuncie fatte dai contribuenti, ma suscettibili di maggiorazione.

Il valore degli immobili soggetti alle normali imposte e compresi in ruoli del Prestito, ammonta a 70,363 milioni per i terreni e a 48,489 milioni per i fabbricati, per cui la percentuale dei redditi fondiari già censiti, esenti dal Prestito redimibile, compresi i beni demaniali, è del 36.23 per i terreni e del 25.40 per i fabbricati.

Le denuncie dei debiti ipotecari gravanti sulla proprietà immobiliare italiana hanno infine rivelato questo dato, che rappresentava sinora una incognita della situazione patrimoniale italiana, in 22 miliardi circa.

Sempre nel periodo contemplato di 34 mesi, dal giugno 1934 al 30 aprile 1937, la situazione del debito interno, amministrato dalla Direzione generale del Debito pubblico, è cresciuta di soli 7,894 milioni poichè la emissione della rendita 5 per cento non grava su tale debito che per soli 1.087 milioni, la restante somma rappresentando una acquisizione patrimoniale dello Stato senza contropartita, in forza del versamento a fondo perduto di lire 15 per ogni titolo da lire 100, come sopra spiegato.

Il debito pubblico (escluso soltanto il debito fluttuante) che al 30 giugno 1934-XII era di 91,997 milioni è salito a 101,241 milioni al 30 aprile 1937-XV, con un maggior onere di 9,244 milioni, di cui 1,350 milioni per biglietti di Stato.

Contemporaneamente la situazione di Tesoreria passava da una posizione debitoria di 12.333 milioni ad uno sbilancio passivo di 23.260 milioni con una differenza di 10.927

milioni (dovuta ad eccedenza di pagamenti sugli incassi di bilancio) alla quale si è fatto fronte con mezzi di Tesoreria come sopra si è detto.

Questo periodo eccezionale della finanza italiana, grazie al controllo che il Governo fascista ha acquistato sull'andamento della economia italiana, è potuto passare senza aggravio per la circolazione dell'Istituto di emissione. (*Approvazioni*).

La circolazione, che era al 31 dicembre 1934-XIII di 13.145 milioni, è salita, al 30 aprile 1937-XV, a milioni 15.644,8, con un aumento di soli milioni 2.499,8 imputabile, per la maggior parte, all'invio di biglietti in Africa Orientale per i bisogni del nuovo Impero (milioni 1,480). In pari tempo la riserva effettiva della Banca d'Italia è scesa da milioni 5,892,2, al 31 dicembre 1934, a milioni 4.022,8, al 30 aprile 1937-XV, non comprendendosi in questa cifra la speciale riserva in oro e in titoli esteri a disposizione dell'Istituto dei cambi.

L'allineamento della lira. — Il ritorno della lira alla quota di Pesaro, e cioè a 19 rispetto al dollaro e 92 rispetto alla sterlina, quota che fu abbandonata per fatto indipendente dalla volontà italiana, in relazione alle successive svalutazioni della sterlina e del dollaro, rappresenta certamente il maggior evento economico dell'anno passato.

Il progressivo sfaldamento del blocco aureo, iniziatosi con la svalutazione del franco belga e seguìto poi nel settembre 1936 dalla svalutazione del franco francese, del franco svizzero e del fiorino, aveva riprodotto al Governo italiano il quesito già posto nel 1931 e nel 1933 al momento delle avvenute svalutazioni della sterlina e del dollaro: e cioè, se convenisse allineare la lira con queste due monete, che da sole dominano sulla più vasta area monetaria mondiale, ritoccando il valore estrinseco della nostra moneta, col mantenere fermo il rapporto tra lira, sterlina e dollaro, oppure se non convenisse di più mantenere fermo il contenuto aureo della lira, riducendo, con una inflessibile operazione di deflazione, i costi di produzione interni allo scopo di adeguarli a quelli mondiali.

Deflazione e svalutazione sono due procedimenti di riassestamento monetario che non ammettono altra alternativa.

Nel 1931 prima e nel 1933 nuovamente, il Governo italiano, con decisione di grande coraggio, volle procedere per la via della deflazione, che il Paese accettò con uno spirito di sacrificio che solo il Fascismo poteva consentire. (*Approvazioni*).

Ma giunti a mezzo cammino del 1934, all'estremo limite di depressione dei prezzi agricoli, fu d'uopo fermare il processo di deflazione, che, spinto ad ulteriori limiti, avrebbe avuto gravi conseguenze per l'agricoltura italiana, che è a base della nostra economia. Da quel momento, e fin d'allora, il Governo ebbe chiara visione della necessità del ritocco nel rapporto monetario della lira rispetto ad altre monete tipo.

Cessato quindi il processo di deflazione, diventava fatale attaccarsi all'altro corno del dilemma, ed il Governo Fascista, rendedosi conto della ineluttabilità dell'evento, ritenne però di doverne rinviare l'attuazione a momento più opportuno.

Si rendeva infatti evidente in quei mesi il fatale processo storico, che doveva condurre l'Italia, attraverso l'impresa africana, a conquistare l'Impero. Era quella una impresa di grande portata, che avrebbe richiesto spese molto notevoli ed una lotta politica nel campo internazionale, di cui si ebbe coscienza anche prima che la Lega delle Nazioni sferrasse contro l'Italia l'arma delle sanzioni.

E poichè gli allineamenti monetari, perchè siano durevoli, devono essere fatti in periodi di calma politica ed economica, il Governo Fascista ritenne conveniente il rinvio della soluzione del problema dell'adeguamento monetario, ad impresa africana compiuta.

Del resto l'Italia con la sua economia perfettamente regolata a mezzo del controllo sui cambi ed un commercio con l'estero organicamente disciplinato, era in grado di attendere per scegliere l'ora più propizia per una simile operazione.

Fu così possibile aspettare che il problema si proponesse ai Paesi dell'intero blocco oro, consentendo all'Italia, con piena autonomia di decisione e di azione, a dieci giorni di distanza dalla svalutazione del franco francese, di procedere al proprio allineamento monetario con il ritorno alla cosidetta quota 90.

Il provvedimento del 5 ottobre dell'anno scorso non può quindi porsi in alcun modo in relazione con l'impresa africana, ma fu la conclusione di un evento avvertito e presentito da oltre due anni, evento che il Governo Fascista era bensì in grado di rinviare, ma la cui soluzione si rendeva fatale ed ammetteva ormai una sola possibilità: quella dell'allineamento con le maggiori monete mondiali.

Allo scopo di evitare che il ritocco monetario si traducesse in un abbassamento del tenore di vita della massa salariata e stipendiata, si sono presi i provvedimenti necessari

ad impedire che l'intera quota di svalutazione si traducesse in un maggior costo dei prodotti. Questa quota fu riferita alla quota 90, che permetteva di tener conto della differenza dei costi in Italia rispetto all'estero, differenza che poteva calcolarsi in quel momento in media tra il 25 e 30 per cento, pur consentendo un ulteriore margine di sicurezza per far fronte alle inevitabili conseguenze dell'allineamento monetario.

Ma, mentre le svalutazioni inglese e americana si erano attuate in periodo di prezzi mondiali decrescenti, la svalutazione italiana e quella del blocco oro si è operata in periodo di prezzi mondiali al rialzo. Le due svalutazioni, della sterlina e del dollaro, avevano quindi potuto fare assorbire dal ribasso mondiale dei prezzi gli effetti rialzisti della propria quota di svalutazione, provocando anzi nei Paesi che non li avevano seguiti in tale procedimento, una ulteriore deflazione che venne ad aggravare lo stato mondiale di depressione.

L'Italia ha invece profittato del fatto che i prezzi mondiali erano aumentati, per smobilitare in tutto o in parte la propria difesa doganale, in modo da ridurre, per quanto possibile, i riflessi rialzisti del nuovo valore monetario sul costo dei prodotti provenienti dall'estero. A distanza di 8 mesi dall'operazione del 5 ottobre scorso possiamo affermare che, nonostante la coincidenza di due cause tendenti al rialzo dei prezzi, e cioè l'allineamento monetario ed il notevole aumento dei prezzi mondiali, il costo dei prodotti si è mantenuto ad una quota notevolmente inferiore a quella che si sarebbe verificata se tali due impulsi concomitanti avessero avuta piena libertà di azione.

L'indice dei prezzi al minuto dell' Istituto centrale di statistica segna un aumento dal giugno 1934 al maggio 1936, del 17,9 per cento, mentre da accurati studi fatti dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio risulterebbe che il costo della vita in Italia è mediamente aumentato in tal periodo del 24,48 per cento.

Queste due percentuali statistiche di aumento, possono rappresentare un massimo ed un minimo in cui è certamente contenuta l'effettiva misura dell'aumento medio del costo della vita.

Sicchè gli aumenti salariali, attuati nel settembre scorso, in aggiunta a quelli autorizzati di recente dal Comitato corporativo centrale, possono ritenersi adeguati ad assicurare alla massa lavoratrice una immutata capacità di acquisto rispetto al giugno 1936. Capacità di acquisto singola e collettiva che deve aversi l'avvertenza di mantenere in relazione alla complessiva disponibilità di beni di consumo, che, per il momento, in relazione alle necessarie restrizioni del commercio con l'estero e alla limitata disponibilità di materie prime, non può ritenersi suscettibile di aumento.

Ciò ad evitare che l'aumento dei salari e degli stipendi si traduca in un immediato aumento dei prezzi con automatico annullamento del beneficio dell'accresciuto reddito, come si verificherebbe se, al procedimento seguìto in Regime Fascista, si fosse applicata puramente e semplicemente la così detta scala mobile dei salari.

L'economia italiana, nel suo complesso, ha risentito un gran beneficio dalla decisione del 5 ottobre scorso. Riportata su di un piano di paragone e di possibile concorrenza nei costi di produzione e nel confronto dei prezzi con l'economia mondiale, è stato possibile aumentare la esportazione di prodotti italiani, che hanno potuto ritrovare le vie dei traffici e dei mercati mondiali, rese difficili, per non dire impossibili, negli anni passati, dagli eccessivi costi interni della produzione italiana.

Molti settori economici italiani, che erano ormai in crisi da anni, hanno ritrovato in pochi mesi la prosperità. (*Approvazioni*).

Così nel campo agricolo, la produzione agrumaria, quella delle fibre tessili, animali e vegetali, quella dei latticini, ecc. Nel campo minerario, quello dei metalli, particolarmente del piombo, dello zinco, dell'alluminio e, nelle industrie estrattive, il marmo. Le industrie hanno avuto un afflusso di nuove ordinazioni, sì che da qualche mese molti settori industriali lavorano in pieno, compreso quello delle industrie tessili e in particolare quello della seta, che era stato tra i più duramente colpiti dalla crisi.

Nel campo operaio vi è stato un notevole riassorbimento di disoccupati e la massa dei ritornanti e smobilizzati dall'Africa Orientale ha potuto essere nel complesso assorbita senza che la disoccupazione in Italia ne risultasse aggravata. Si è verificata quindi una accresciuta disponibilità di reddito, dovuta al maggior potere di acquisto collettivo di masse operaie non più disoccupate, che ha neutralizzato in parte, e prima del recente adeguamento salariale, la diminuita capacità di acquisto dovuta alla diminuzione dei salari reali della massa lavoratrice, causata dallo aumento del livello dei prezzi. Ad evitare però che tale diminuita capacità di acquisto

si traducesse in sotto consumo, e determinasse quindi una nuova depressione, è stato non solo socialmente, ma anche economicamente, molto opportuno il recente aumento salariale che ha ristabilito l'equilibrio nel rapporto tra redditi globali e disponibilità di beni.

Portata così l'economia italiana su di un piano di concorrenza mondiale, anche la lira può ritenersi sostanzialmente risanata. Ma, ad evitare ogni possibilità di ritorno a condizioni che potrebbero rimettere in discussione il valore intrinseco della nostra moneta, è indispensabile avere l'avvertenza di regolare la politica dei prezzi e dei salari in modo che i costi interni italiani restino inferiori a quelli mondiali. Occorre inoltre che la bilancia del dare ed avere dei pagamenti internazionali, mantenga il pareggio, nè può quindi pensarsi a smobilitare, per ora, l'attrezzatura creata a garanzia di tale equilibrio.

È infine necessario che il bilancio dello Stato raggiunga un durevole pareggio, per lo meno tra entrate ordinarie e spese normali e ricorrenti, ed è infine necessario che per le spese straordinarie sia fatto fronte con l'appello al risparmio e non con provvedimenti finanziari di ripiego.

A finanziare la guerra erano stati chiamati i possessori di titoli di Stato e precisamente quelli che, avendo accettato la conversione del Consolidato 5 per cento in Redimibile 3.50 per cento, hanno avuto la possibilità di fare ritorno ad un reddito del 5 per cento con sacrificio unitario di lire 15 per titolo di 100 lire. A far fronte alle spese per la valorizzazione dell'Impero ed in parte a quelle per gli armamenti conseguenti ai nuovi doveri che si affacciano all'Italia Imperiale, sono stati chiamati i possessori di immobili che dalle operazioni del 5 ottobre scorso non potranno fare a meno di realizzare a lungo andare un beneficio certo.

Tale prestito ha pure una portata antinflazionistica in quanto sottrae ad una notevole parte di possessori di redditi non di lavoro, una aliquota di questi che altrimenti avrebbe potuto premere sui prezzi spingendoli al rialzo.

Sempre in relazione allo scopo, di evitare il processo di inflazione, a cui poteva servire di stimolo la svalutazione monetaria, il Governo ha voluto fare una rigorosa politica di limitazione dei dividendi, sostituendo al provvedimento limitativo di essi del 25 agosto 1935, una imposta progressiva sugli utili distribuiti, che deve servire di remora alla tendenza di eccessi al riguardo.

Ci troviamo d'altro lato in un periodo di particolare congiuntura favorevole per l'industria italiana, congiuntura che la storia economica insegna avere degli alti e dei bassi. È perciò necessario che gli utili che si rendono disponibili nel periodo di prosperità vengano cautamente accantonati e non tutti distribuiti, per far fronte alle esigenze dei periodi in cui la congiuntura avversa fa ritorno. È d'altra parte un principio di saggia politica dei dividendi che questi non debbano mai subire degli alti e dei bassi di forte rilievo. Perchè il risparmio si mantenga fiducioso negli investimenti industriali, è necessario che i dividendi possano essere distribuiti nella stessa misura per lunghi periodi di anni e che, se aumentati, la maggior quota raggiunta non debba più essere abbandonata in avvenire. È d'altronde utile che in un momento in cui lo Stato, per le sue necessità, e l'industria per le accresciute esigenze dell'attrezzatura economica del Paese, hanno bisogno di nuovi capitali, trovino questi nel risparmio, la cui formazione deve essere favorita da una opportuna restrizione dei prezzi e da una disciplinata erogazione dei redditi.

A proposito della imposta straordinaria progressiva sui dividendi, desidero rassicurare l'onorevole relatore della Giunta generale del bilancio in ordine ad una preoccupazione da lui manifestata.

Egli teme che – avendo l'articolo 7 del Regolamento relativo a tale imposta stabilito che per le società di persone l'utile conseguito ed accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile si intende come interamente distribuito ai soci – derivi da ciò una evidente disparità di trattamento, ai fini del tributo straordinario, tra le società azionarie e le società di persone, a tutto danno di queste ultime.

Riconosco che la letterale dizione del citato articolo – dovuta solo alla impossibilità di parlare correttamente di riserve e di dividendi nel campo delle società non azionarie – può dar luogo alla preoccupazione esposta. Assicuro però che è stata subito avvertita la necessità di avvisare ai mezzi per eliminare ogni contrasto in sede di pratica attuazione della norma.

Intanto si è dichiarato che le società non legalmente costituite e le semplici comunioni di persone esercenti la stessa attività non sono assoggettabili alla imposta straordinaria, e si è prorogato, per le società vere e proprie, al 6 luglio il termine per presentare le dichiarazioni.

La proroga ha il fine di consentire la emanazione di norme precise alle quali contribuenti ed uffici dovranno attenersi. È fermo intendimento dell'Amministrazione che le norme di attuazione eliminino ogni pericolo di contrasti o di ingiusti aggravi, e sopratutto che rimanga inalterato lo spirito informatore della legge fondamentale che, come giustamente ha ricordato l'onorevole Relatore, ha finalità economiche e non fiscali. (*Approvazioni*).

Nell'azione di disciplina e di controllo dell'economia da parte dello Stato, della quale ho fatto cenno, si è dimostrato particolarmente utile ed efficace l'istrumento creato con la riforma bancaria, e precisamente col provvedimento di legge del 12 marzo 1936-XIV, n. 375, in cui sono contenute le disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.

Tale riforma ha avuto ormai da più di un anno piena applicazione per cui l'economia italiana ha già potuto coglierne i primi frutti.

Le leve di comando del credito, che fino a tale data erano state in mano di privati non aventi responsabilità pubblica dinanzi allo Stato ed alla Nazione, sono passate in mano del Governo e gli hanno consentito di procedere con tutta sicurezza nella sua politica di assetto economico della nazione, in un periodo particolarmente delicato, quale quello delle sanzioni ed in questo attualmente in corso della ripresa economica mondiale.

L'Ispettorato del credito funziona ormai in modo del tutto normale ed esercita la sua vigile azione di consiglio e di tutela con tranquilla fermezza e con elevato prestigio. Il Comitato dei Ministri, presieduto dal Capo del Governo, ha già tenuto nove sedute, nelle quali ha passato in esame le questioni piú delicate dell'ordinamento bancario, sanzionando opportuni provvedimenti, proposti dall'Ispettorato, per meglio seguire il funzionamento delle banche, autorizzando l'aumento di capitali in relazione alle possibilità e disponibilità del risparmio, e penetrando nel vivo dell'ordinamento bancario (ciò che ha consentito un maggiore affiatamento fra Governo ed Istituti di credito) e, quando è stato necessario, provvedendo anche a reprimere, il che si è verificato di rado.

La Corporazione del credito nella sua ultima sessione ha ampiamente discusso ed esaminato il nuovo ordinamento bancario, sicchè, negli sviluppi ulteriori dell'azione che sarà svolta dall'Ispettorato, verrà certamente tenuto conto delle raccomandazioni fatte in tali discussioni.

L'aumento molto notevole dei depositi bancari, verificatosi nell'anno passato e proseguito anche nell'anno in corso, ha dato maggiore larghezza di mezzi agli Istituti di credito, facilitando indubbiamente il loro ulteriore assestamento economico. (*Approvazioni*).

L'azione di Governo, anche a mezzo dell'Ispettorato, ha potuto evitare cautamente che questa maggiore disponibilità si traducesse in una inflazione di credito, che a sua volta non avrebbe mancato di favorire eccessi speculativi e rincari inopportuni; mentre si è invece tradotto in un alleggerimento delle posizioni bancarie in confronto dell'Istituto di emissione. È stato questo un opportuno processo di deflazione che ha neutralizzato in parte lo stimolo inflazionista che poteva essere la naturale conseguenza dei provvedimenti monetari del 5 ottobre scorso.

Dal punto di vista tecnico bancario è poi seguita l'opera di eliminazione di sportelli superflui; e alla messa in liquidazione del Credimare e di altri istituti di credito minori, hanno corrisposto le chiusure di ben 258 sportelli, al netto di quelli nuovamente aperti.

L'adeguamento delle concessioni di credito ai bisogni normali, senza che fosse consentita la creazione di bisogni eccezionali speculativi, ha potuto mantenere il costo del denaro pressochè invariato, nonostante l'azione concomitante al rialzo della netta ripresa economica verificatasi in questi ultimi tempi e degli ingenti bisogni di cassa statali per far fronte alle eccezionali contingenze della guerra e agli armamenti.

La politica del costo del denaro per i bisogni privati, coordinata opportunamente con analoga politica per i bisogni pubblici dello Stato, ha consentito anche a questo di fare i suoi appelli al risparmio per l'emissione di titoli, senza aumentare il tasso d'interesse dei suoi impegni.

Anche il congegno del prestito redimibile 5 per cento, ha avuto, tra l'altro, lo scopo di evitare il rincaro del costo del denaro, non solo per i bisogni pubblici, ma anche per quelli privati, come certamente si sarebbe verificato se l'appello si fosse rivolto unicamente al mercato libero del denaro. Del che ha beneficiato non solo il bilancio statale, ma anche tutto quel settore dell'economia che vive del credito ed ha bisogno di esso.

Il procedimento seguito dalla Finanza Fascista, come già spiegato dianzi, è stato quello di non consentire che i maggiori mezzi procurati alla Nazione dalle commesse belliche e dalle spese straordinarie, potessero tradursi in una incontenuta espansione di redditi e in una non desiderata inflazione di credito. Questo procedimento ha consentito al Tesoro di ritrovare, sotto forma di maggior risparmio, grande parte di quei mezzi che hanno servito a pagare le commesse belliche ed a finanziare le spese straordinarie. Ciò senza provocare inflazioni di sorta, nè sotto l'aspetto di movimenti speculativi, nè sotto quello del rincaro della vita, poichè l'aumento dei prezzi verificatosi in Italia può considerarsi appena in relazione a quello riscontratosi in tutto il mondo, e, come risulta da recenti indagini comparative sul costo della vita in vari Stati eruopei, permette all'Italia di mantenere il privilegio, acquisito dopo il 5 ottobre scorso, di essere la Nazione in Europa che fruisce del minor costo della vita in lire oro. (*Vive approvazioni*.

Politica economica. — Il Duce, nel suo memorabile discorso del 23 marzo dell'anno XIV, pronunciato in occasione della 2ª Assemblea Nazionale delle Corporazioni, tracciò il piano regolatore della nuova economia fascista. Nel discorso del 15 maggio, in occasione della 3ª Assemblea, ha ricordato come la riforma bancaria è stata la prima pietra della nuova costruzione e direi la necessaria promessa per l'attuazione del piano.

Subito dopo tale riforma è venuto il riordinamento della marina mercantile italiana sovvenzionata, sui principî che tutti conoscono e che, attuando le direttive già segnate da Sua Eccellenza Ciano, quale Ministro delle comunicazioni, consente ora di considerare questo settore dell'economia italiana poggiato su basi perfettamente stabili e sane. (*Approvazioni*).

L'operazione finanziaria del collocamento dei 900 milioni di obbligazioni I. R. I.-mare, trasformabili in azioni, è pienamento riuscita in quanto tale prestito è stato collocato in mano di ben 22.000 risparmiatori privati e soltanto per quote minime di pochi milioni, ritirati dalle banche per le loro normali scorte di contrattazione.

Lo Stato in tal modo, pur mantenendo il controllo direttivo attraverso l'Istituto per la Ricostruzione Industriale sui principali settori della marina mercantile sovvenzionata, ha restituito al risparmio privato per la massima parte il suo ingente capitale azionario delle imprese dei trasporti marittimi.

Con recente provvedimento anche i tre grandi cantieri navali dell'Ansaldo, dello Odero-Terni, dei Cantieri Riuniti dell'Adriatico, vengono acquisiti nella loro maggioranza azionaria al controllo dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, il quale potrà così coordinarne l'efficienza, con criterio unitario di economicità per la produzione navale italiana nella sua triplice espressione produttiva di navi da guerra, da linea e da carico.

L'Istituto per la Ricostruzione Industriale creato come dice il nome per la ricostruzione industriale in periodo di grave depressione e crisi per l'economia italiana, si è dimostrato uno strumento particolarmente adatto e competente, per attuare le nuove direttive economiche della politica fascista. Il Governo ha quindi ritenuto che fosse venuto il momento di dargli una sistemazione definitiva regolandone i rapporti di debito e credito con lo Stato e con l'Istituto di emissione. Nei confronti dello Stato, in applicazione del disposto del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 6, sono state prorogate fino a tutto il 1971 le sovvenzioni governative delle quali l'Istituto per la Ricostruzione Industriale già fruisce (285 milioni all'anno, senza ulteriore aggravio per il bilancio). Con tale sovvenzione l'Istituto per la Ricostruzione Industriale ha potuto coprire completamente il proprio deficit patrimoniale, quale risultava dalle valutazioni del patrimonio che furono poste a base della ricordata disposizione di legge del gennaio 1935.

Nei confronti della Banca d'Italia la posizione debitoria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale e delle Banche da essa controllate aveva raggiunto, quando l'Istituto per la Ricostruzione Industriale fu costituito, la somma cospicua di 7 miliardi e 353 milioni. Ma, dopo gli opportuni smobilizzi e operazioni fatte dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale in questi ultimi anni, si sono potute consolidare e unificare tutte le passività, sia dirette che indirette, dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale verso la Banca d'Italia nella cifra di 4 miliardi e 708 milioni, la differenza essendo stata rimborsata in contanti. Di tale debito è stato fissato il regolamento in 35 anni, nel senso che la sua estinzione avverrà alla fine del trentacinquennio, mentre durante tale periodo sarà corrisposto dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale alla Banca, sull'intero debito, un

interesse fisso del 075 per cento. Al pagamento globale di tale interesse e all'estinzione del debito si è provveduto mediante il trasferimento da parte dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale alla Banca, a titolo di deposito permanente e indistraibile durante i 35 anni, e a titolo di piena e assoluta proprietà alla fine di detto periodo, di una massa di titoli di rendita per il valore nominale di lire 1.629.687.800.

Il frutto annuale di tali titoli, pari a oltre 81 milioni, è comprensivo degli interessi e dell'ammortamento del debito dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale verso la Banca d'Italia.

Giunti così ad una sistemazione patrimoniale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, è stato opportuno fare una revisione dei valori patrimoniali posseduti dall'Istituto stesso. Ne è risultata una notevole plusvalenza che, insieme col margine attivo conseguito dagli smobilizzi di aziende rispetto alle ricordate valutazioni iniziali, lascia disponibile la somma di oltre 1 miliardo che potrà costituire il capitale di fondazione dell'Istituto. L'Istituto per la Ricostruzione Industriale, rinnovato con statuto concordato in questi giorni, dovrà avere una triplice funzione:

a) gestire patrimonialmente, per conto dello Stato, pacchetti di azioni di cui per legge non è previsto il definitivo possesso dello Stato;

b) procedere allo smobilizzo dei pacchetti di azioni pervenuti attraverso le varie operazioni per cui l'Istituto per la Ricostruzione Industriale è stato costituito e il cui possesso non interessa lo Stato;

c) funzionare da istituto finanziatore a disposizione dello Stato per il settore esclusivo delle Società di cui lo Stato medesimo ha il maggior possesso azionario, o di quelle società che il Governo ritenga di promuovere o alle quali associarsi con capitali privati per l'attuazione di una politica di maggiore autarchia o per la valorizzazione dell'Impero africano. (*Bene!*).

Abbiamo esaminato sinora fatti e cifre del passato; passiamo ora alle previsioni dell'avvenire, tornando all'esame delle cifre del bilancio e precisamente a quelle dell'esercizio 1937-38.

In complesso, le entrate effettive per il nuovo esercizio sono previste in milioni 20.597, in cifra tonda, con un aumento netto di milioni 285 sulle entrate della stessa categoria, previste in milioni 20.312 per il corrente anno finanziario.

L'aumento di milioni 285 risulta dai maggiori gettiti:

delle imposte dirette per	Milioni	1.052
delle tasse e imposte indirette sullo scambio della ricchezza	»	368
dei generi di monopolio	»	49
con un totale di	Milioni	1.469

contro minori rendimenti presunti:

dei dazi doganali ed imposte indirette sui consumi per	Milioni	1.082
del lotto	»	50
delle entrate minori . .	»	52
con un totale di	Milioni	1.184

Di fronte dunque, ad aumenti per milioni 1.469, sono previste diminuzioni per milioni 1.184, restando al bilancio un beneficio netto nella indicata cifra di milioni 285.

La previsione delle spese per il prossimo anno finanziario supera quella delle entrate. Il disavanzo presunto ammonta a milioni 3.173, ed è dovuto, in linea principale, alle maggiori spese per i territori dell'Africa Orientale Italiana, in milioni 1.201. Vi concorrono maggiori oneri di personale per milioni 705, in dipendenza dei miglioramenti economici del settembre 1936, del normale svolgimento delle carriere e delle cresciute esigenze dei servizi, per le quali nel corso di un anno i dipendenti statali, per cause, però, prevalentemente transitorie, sono aumentati di più di 20 mila unità, compresi oltre 8.500 sottufficiali e militi e quasi 7.000 operai. Altre maggiori assegnazioni dipendono dagli interessi dei debiti pubblici, per milioni 558; da esigenze dei servizi della difesa militare, per milioni 372; dai programmi di opere pubbliche, ed infine dal normale sviluppo dei servizi civili, sui quali influisce l'ampliarsi dell'attività statale, e che, in parte, incontrano oneri maggiori anche per il modificato regime monetario.

I criterî che hanno presieduto alla formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario di prossimo inizio segnano la direttiva cui s'informa l'azione dell'Amministrazione finanziaria: eccitare il rendimento delle entrate ed attenderne più ampio gettito sopratutto dalle migliorate condizioni dell'economia; vigilare le spese in modo da provvedere alle esigenze inderogabili, senza perdere di vista la necessità di raggiungere, a

situazione normale, un assetto di stabile ed organico equilibrio.

Una finanza pubblica sana ed ordinata ha rappresentato, in ogni tempo, un elemento di forza e di prestigio per lo Stato; ed è nei fermi propositi del Governo di assicurarla e conservarla, pur provvedendo inevitabilmente con mezzi eccezionali alle esigenze eccezionali. (*Vivissimi applausi*).

Riforma degli ordinamenti tributari. — Il bilancio ordinario, che per l'esercizio 1937-38, come abbiamo già visto, presenta un notevole disavanzo di oltre 3 miliardi, attende la sua sistemazione avvenire da diversi fattori che dovrebbero agire nell'integrarne le entrate e precisamente:

a) il miglioramento della situazione economica, la cui ripercussione non può mancare di avere favorevoli riflessi sul maggiore gettito dei tributi;

b) il perfezionamento del sistema tributario e dei suoi ordinamenti. Per realizzare quest'ultimo punto si è provveduto alla riforma degli ordinamenti tributari con legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639.

Tale legge, nelle sue grandi linee, ha una triplice finalità:

1°) di affermare il concetto unitario contributivo della Nazione, sia nelle possibilità di ogni singolo che in quello dell'insieme della massa dei contribuenti;

2°) di provvedere in modo radicale e razionale ad eliminare e reprimere l'evasione dalle imposte, allo stesso modo che, in altro campo, lo Stato provvede a colpire chi è renitente alla leva.

Deve essere reso evidente a tutti come il dovere del cittadino di contribuire, nel limite delle proprie possibilità economiche, alle spese della Nazione, sia non meno impellente ed importante di quello di difendere il proprio Paese prestando servizio militare. (*Approvazioni*).

All'Istituto della leva militare viene a corrispondere, in modo del tutto simile, quello della leva contributiva (*Vivissimi applausi*) e questa realizzazione nuova della finanza fascista è raggiunta dalla riforma in modo razionale con la introduzione negli ordinamenti tributari degli istituti del domicilio fiscale e dell'anagrafe dei contribuenti;

3°) il principio fascista della collaborazione in ogni campo di vita e di attività nazionale viene esteso anche ai rapporti tra fisco e contribuente a mezzo delle rappresentanze collettive e questi rapporti promanano dall'applicazione di un postulato di etica tributaria per cui deve riconoscersi che Stato e categoria sono egualmente interessati a perseguire la perequazione fiscale (*Approvazioni*). Poichè, se è vero che la sperequazione derivante dalla evasione totale o parziale dal contributo danneggia indirettamente lo Stato, poichè ne viola le leggi, è non meno vero che essa, (si pecchi per eccesso o per difetto) ferisce assai più direttamente la categoria. È quindi giusto chiamare le rappresentanze sindacali a concorrere:

a che nessun contribuente nella categoria rappresentata possa evadere (formazione delle liste);

a che, ad ognuno, sia attribuito un giusto livello contributivo nei confronti degli appartenenti alla stessa categoria.

E infine a che le vertenze fra fisco e contribuente siano definite con la collaborazione di giudici scelti tra persone designate dalle categorie sindacali.

La riforma ha, tra l'altro, riveduto la lista dei gruppi e specie, adeguandone esattamente la classifica a quella degli ordinamenti sindacali. Ha introdotto inoltre il principio che tutti i contribuenti della medesima categoria debbono avere contemporaneamente la revisione del proprio imponibile, poichè, solo attraverso la contemporaneità di tale esame, è possibile avere degli elementi paragonabili di valutazione. La riforma consente infine che gli uffici finanziari raccolgano dei dati sulle possibilità complessive di reddito di una data categoria allo scopo di controllare, attraverso quello che si è potuto chiamare il contingente di studio, che la somma degli oneri contributivi, richiesti ai singoli contribuenti della categoria, non superi le possibilità di reddito, nell'insieme, della categoria stessa. (*Approvazioni*).

Per l'interesse che la riforma ha suscitato in tutto il Paese, è ormai possibile affermare che si è riconosciuto che essa segna un passo molto notevole nell'azione svolta dal regime fascista per fondere la Nazione in una sola unità compatta, eliminando ogni ragione di contrasto tra classe e classe, fra categoria e categoria, e, nell'ambito fiscale, fra contribuente e fisco.

Il contrasto, che sembrava insanabile, tra l'interesse del contribuente e quello del fisco, può e deve trasformarsi in collaborazione, quando lo Stato, a mezzo degli agenti della Finanza, venga a trovarsi in contatto col Sindacato, prima che a contatto diretto dell'individuo.

L'applicazione della riforma richiederà un periodo certamente non breve di educazione fiscale, sia nei funzionari dell'Ammini-

strazione finanziaria, i quali dovranno attrezzarsi alla nuova mentalità, sia nelle rappresentanze sindacali, che, in questo campo, come in quello economico-sociale, dovranno valutare l'interesse nazionale al disopra degli interessi particolaristici. (*Approvazioni*).

Ho fede nel successo immancabile della riforma, da cui la Finanza si ripromette il duplice fine: della perequazione fiscale e della acquisizione al bilancio di un notevole afflusso di nuove entrate da parte di una massa di contribuenti ancora ingente, che, con termine militare, può chiamarsi dei renitenti totali o parziali alla leva contributiva.

Necessario completamento alla riforma degli ordinamenti tributari doveva essere il riordinamento dei servizi finanziari.

L'onorevole Giunta del bilancio, nella relazione dello scorso anno, aveva già segnalato « la necessità che l'Amministrazione finanziaria corrispondesse, nei suoi organi più vitali, alle mutate e cresciute esigenze della vita economica, improntandosi al nuovo spirito che anima la Nazione ».

Concordemente a questa direttiva si è proceduto ad un nuovo ordinamento del personale della Ragioneria generale dello Stato, e col Regio decreto-legge del 4 marzo 1937, n. 304, si sono riordinati i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria. È stata in tal modo mantenuta la promessa fatta nell'esposizione finanziaria dello scorso anno alla Camera col riconoscere come fosse indispensabile adeguare le possibilità della Amministrazione finanziaria ai nuovi compiti e alle sopravvenute necessità di rafforzare il bilancio col nuovo afflusso di entrate. E prima di tutto nel dare agli ottimi funzionari dell'Amministrazione finanziaria una possibilità di carriera che fosse di sprone e di compenso al senso di abnegazione nell'espletamento del loro dovere, alla competenza ed allo spirito di sacrificio di cui essi danno prova nella loro quotidiana fatica. (*Vivissimi applausi*). In occasione di questa riforma si è pure tenuto conto della raccomandazione fatta l'anno scorso, dall'onorevole Giunta generale del bilancio, di ridare vita alla Direzione generale del demanio pubblico a cui si è aggiunta la denominazione anche di Demanio mobiliare, restando affidata ad essa la gestione e la rappresentanza in assemblea di quei pacchetti di azioni che debbono ritenersi definitivamente acquisiti allo Stato.

Onorevoli camerati, ringrazio i camerati Toselli e Baraldi per aver voluto partecipare alla discussione sul bilancio delle finanze.

Al camerata Baraldi, che ha accennato a vari problemi della tabacchicoltura, faccio presente che il Monopolio non ha mai mancato di favorire la costituzione di Consorzi per la manipolazione del tabacco laddove si sono verificate condizioni favorevoli al sorgere di essi.

Il Monopolio non può sopprimere le concessioni gestite da privati i quali hanno investito notevoli capitali e dato lunghi anni di attività ad aziende, le quali hanno fornito buoni risultati nell'interesse della produzione.

In merito alla equa ripartizione di utili fra coltivatori e concessionari, occorre rilevare che con Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, furono istituite apposite commissioni arbitrali per derimere le controversie tra coltivatori e concessionari in ordine ai prezzi dei tabacchi. In tali commissioni sono rappresentate le categorie degli interessati sotto la presidenza di un tecnico del Monopolio: cio che è garanzia di assoluta imparzialità.

Circa poi le anticipazioni che il Monopolio fa ai concessionari, trattasi di un provvido accorgimento per rendere possibile il pagamento immediato di quanto dai concessionari stessi è dovuto ai coltivatori.

D'altra parte, sulle anticipazioni ricevute i concessionari corrispondono al Monopolio un interesse del 5 per cento.

Quanto al desiderio espresso che l'imposta di consumo sul vino trovi presto un surrogato in altra imposta meno onerosa per i viticoltori, posso assicurarlo che tanto il Ministero delle finanze, quanto quello degli interni, non sono alieni dall'esaminare qualunque proposta ragionevole, la quale permetta di assicurare ai comuni un gettito pari a quello molto notevole di 800 milioni fornito dalla imposta consumo sul vino. Molte sono le proposte esaminate a tutt'oggi, ma nessuna risponde al requisito. (*Commenti*).

Debbo poi un particolare ringraziamento all'onorevole Bruchi per la sua bellissima e molto interessante relazione, in cui è stata abbondantemente illustrata l'azione svolta dalla finanza fascista nell'anno testè decorso. La copiosità dei dati statistici e delle cifre che troverete in essa, mi dispensa dal dilungarmi oltre nella mia succinta esposizione finanziaria.

Nella relazione del camerata Bruchi, che, in questa sua terza e rinnovata fatica, ha voluto e saputo superare sè stesso, potrete trovare la risposta ad ogni vostro eventuale quesito sul bilancio. Se qualche dato è stato ancora taciuto, ciò si deve al fatto che il

Governo ha ritenuto opportuno, in questo momento particolarmente delicato, di non ridare completa luce a tutta intera quella parte della finanza statale, che, per ovvie ragioni di opportunità, fu tenuta nell'ombra nel periodo delle sanzioni e dell'impresa africana. (*Vivissimi applausi*).

Una risposta, se non analitica sui dati singoli, ma sintetica sul complesso della situazione di bilancio, vi viene data dai fatti, i quali dimostrano come la Finanza Fascista sia stata e sia tuttora perfettamente in grado di far fronte ai formidabili compiti che le si presentano. (*Vivissimi applausi*).

Chi è uso a misurare le forze finanziarie di un Paese con il metro della ricchezza accumulata da esso e con quello delle riserve auree contenute nei forzieri dell'Istituto di emissione, può mettere in dubbio le possibilità della Finanza Fascista. Non certo gli Italiani, che sanno come vi siano forze che costituiscono ricchezza, seppure non direttamente monetabile, che si chiamano ordine, disciplina, volontà di sacrificio di un popolo, attitudine e passione al lavoro. (*Vivissimi prolungati applausi*). In questo soltanto consiste il segreto del miracolo compiuto dall'Italia Fascista operante agli ordini del Duce e per cui l'Italia ha potuto mostrarsi all'altezza del compito, superando, anche nel campo economico, lo sforzo necessario per fondare l'Impero. (*Vivissimi generali prolungati reiterati applausi che accompagnano l'onorevole Ministro fino al banco del Governo*).

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, qualora non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937 al 30 giugno 1938. — Tabella *A*. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive — Redditi patrimoniali dello Stato.* — Capitolo 1. Redditi dei terreni e fabbricati del demanio, lire 9,500,000.

Capitolo 2. Proventi netti delle aziende patrimoniali dello Stato, lire 8,000,000.

Capitolo 3. Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento metallurgico e meccanico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere, stabilimenti minerari e minori sorgenti d'acque minerali nei vecchi confini del Regno, lire 1,500,000.

Capitolo 4. Proventi dei canali Cavour, lire 7,000,000.

Capitolo 5. Proventi dei canali dell'antico demanio, lire 3,000,000.

Capitolo 6. Proventi dei canali navigabili, lire 1,100,000.

Capitolo 7. Somme dovute all'erario dalla azienda di Stato per le foreste demaniali sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno e sul provento delle foreste nelle nuove provincie (articolo 126 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, legge 5 gennaio 1933, n. 30 e convenzione 15 luglio 1932, approvata con decreto interministeriale 20 settembre 1932), lire 3,452,684.30.

Capitolo 8. Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie, lire 5,000,000.

Capitolo 9. Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio di miniere nel Regno (articoli 7 e 25 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443), lire 1,000,000.

Capitolo 10. Redditi di beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono e redditi di beni mobili, lire 2,250,000.

Capitolo 11. Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca, lire 50,000,000.

Capitolo 12. Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia, lire 500,000.

Capitolo 13. Proventi delle concessioni di spiagge marittime e lacuali e di pertinenze marine, lire 4,500,000.

Capitolo 14. Proventi delle concessioni sul demanio pubblico militare, lire 1,000,000.

Capitolo 15. Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica e pertinenze ad esse relative (articolo 10 delle norme sulla bonifica integrale approvate con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), lire 650,000.

Capitolo 16. Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere di Sicilia. (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 e Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158, convertito nella legge 10 maggio 1928, n. 1026), lire 900,000.

Capitolo 17. Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (art. 7 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e art. 51 del regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1920, n. 1285), lire 100,000.

Capitolo 18. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, lire 80,000.

Capitolo 19. Interessi su titoli di credito, privati, di proprietà del Tesoro, lire 50,000.

Capitolo 20. Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato, lire 3,000,000.

Capitolo 21. Dividendi su quote di capitale azionario di aziende speciali, conferite dal Tesoro dello Stato, lire 8,000,000.

Capitolo 22. Interessi 4 per cento sul capitale conferito all'Istituto poligrafico dello Stato; utili netti annuali dell'Istituto medesimo (articoli 4 e 5 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744) e quota spettante all'erario sulla vendita di stampati speciali da parte della Libreria dello Stato, lire 4,000,000.

Capitolo 23. Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata adibiti ai servizi governativi, lire 100,000.

Capitolo 24. Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche per uso dei locali demaniali adibiti al servizio telefonico, lire 1,050,000.

Capitolo 25. Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447), *per memoria.*

Capitolo 26. Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 48 e 147 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447), lire 575,000.

Capitolo 27. Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tranvie sovvenzionate (articolo 260 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447), lire 88,000.

Capitolo 28. Quote spettanti allo Stato sui prodotti netti di linee tranviarie e di navigazione interna (articolo 14 del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), *per memoria.*

Capitolo 29. Partecipazione dello Stato, per patto contrattuale, ai prodotti netti di tranvie concesse all'industria privata, *per memoria.*

Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato. — Capitolo 30. Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (articolo 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137), *per memoria.*

Capitolo 31. Avanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi (articolo 15 del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597), lire 26,037,787.88.

Capitolo 32. Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (articolo 26 del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 393,824.72.

Capitolo 33. Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (articolo 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 e articolo 9 del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, convertito nella legge 13 marzo 1930, n. 158), lire 158,002,000.

Capitolo 34. Avanzo di gestione della Regia Azienda monopolio banane (Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899), *per memoria.*

Tributi. — *Imposte dirette:* 1°) *Imposte permanenti.* — Capitolo 35. Imposta sui fondi rustici, lire 152,000,000.

Capitolo 36. Imposta sui fabbricati, lire 340,000,000.

Capitolo 37. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 3,666,900,000.

Capitolo 38. Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, 389,000,000 lire.

Capitolo 39. Contributo sui terreni bonificati, lire 245,000.

Capitolo 40. Imposta personale progressiva sui celibi, lire 195,000,000.

Capitolo 41. Imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi nel Regno da società, istituti ed enti diversi dallo Stato (Regio decreto-legge 7 settembre 1935, numero 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76), lire 145,000,000.

Capitolo 42. Imposta straordinaria progressiva sui redditi distribuiti dalle società commerciali di qualsiasi specie, comprese le società cooperative, ed in genere tutti gli enti che abbiano fini industriali e commerciali, escluse le aziende municipalizzate (articolo 1 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744), lire 5,000,000.

2°) *Imposte transitorie.* — Capitolo 43. Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare (articolo 10 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743), lire 500,000,000.

Capitolo 44. Imposta straordinaria sul patrimonio, lire 250,000,000.

Tasse e imposte indirette sullo scambio della ricchezza: 1°) *in amministrazione del*

Ministero delle finanze. — Capitolo 45. Imposta sulle successioni e donazioni, 180,000,000 lire.

Capitolo 46. Imposta sulla manomorta, lire 23,000,000.

Capitolo 47. Imposta di registro, lire 868,000,000.

Capitolo 48. Imposta di bollo, 735,000,000 lire.

Capitolo 49. Imposte in surrogazione del registro e del bollo, lire 360,000,000.

Capitolo 50. Imposta ipotecaria, lire 190,000,000.

Capitolo 51. Tasse di radiofonia sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio delle radio-audizioni circolari, stabilite dall'articolo 8 del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350 (articoli 54 e 55 delle norme approvate con Regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295, Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650 e Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203 convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857), lire 23,500,000.

Capitolo 52. Contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiofonia di cui agli articoli 10, 11, 12, 14 15 e 16 del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350 (articolo 61 e seguenti delle norme approvate con Regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295 e Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650), lire 2,000,000.

Capitolo 53. Canoni di abbonamento alle radio-audizioni circolari. (Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857), lire 50,000,000.

Capitolo 54. Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici ai sensi del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912, lire 1,260,000.

Capitolo 55. Tasse sulle concessioni governative, lire 225,000,000.

Capitolo 56. Tassa sulle pellicole cinematografiche sonore estere, per l'adattamento supplementare in lingua italiana. (articolo 5 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320), lire 3,500,000.

Capitolo 57. Tasse sugli autoscafi (Allegato *C* al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283 e successive disposizioni modificative), lire 320,000.

Capitolo 58. Tasse sui motocicli, sulle autovetture e sugli autocarri e contributo di miglioramento stradale di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 3421, lire 140,000,000.

Capitolo 59. Sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi destinati ad essere trainati da autoveicoli ed a circolare su strade ed aree pubbliche (Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, convertito nella legge 1º marzo 1934, n. 636), lire 35,000,000.

Capitolo 60. Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilati, riscosso per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 344, lire 60,000,000.

Capitolo 61. Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 31 giugno 1927, approvata con Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 344, lire 16,000,000.

Capitolo 62. Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276), lire 650,000.

Capitolo 63. Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tranvie urbane (articolo 20 del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), *per memoria.*

Capitolo 64. Tasse di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tranvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali (articolo 7, comma 2º, del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 1,500,000.

Capitolo 65. Tassa di scambio (Testo unico di leggi 28 luglio 1930, n. 1011 e successive disposizioni modificative), lire 1,500,000,000.

Capitolo 66. Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato. (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3275), lire 16,400,000.

Capitolo 67. Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato (leggi 6 aprile 1862, n. 542 e 14 giugno 1874, n. 1945), lire 52,300,000.

Capitolo 68. Tassa sui trasporti di cose con automezzi (Regio decreto-legge 2 di-

cembre 1935, n. 2097, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1260), lire 175,000,000.

Capitolo 69. Tassa di bollo sulle carte da giuoco (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277), lire 8,000,000.

2°) *in amministrazione del Ministero delle comunicazioni.* — Capitolo 70. Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (articolo 7 del Regio decreto-legge medesimo), lire 12,000,000.

3°) *in amministrazione del Ministero degli affari esteri.* — Capitolo 71. Diritti introitati dai Regi uffici all'estero, retti da personale di 1ª categoria, quota spettante all'erario sui diritti medesimi introitati dagli uffici retti da personale di 2ª categoria e tasse riscosse dagli uffici di pubblica sicurezza di confine e degli scali marittimi a carico di stranieri provvisti di passaporto mancante del visto consolare, lire 20,000,000.

Capitolo 72. Tasse a carico dei vettori: per la concessione di patenti, di licenze consolari e di arruolamento, per l'assenso alle nomine di rappresentanti, per il trasporto degli emigranti e sugli atti di arruolamento degli emigranti per l'estero (articoli 18, 20 23, 26 (comma 1°) e 35 del testo unico approvato con Regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 2,000,000.

Totali delle tasse ed imposte indirette sullo scambio della richezza, lire 4,700,430,000.

Contributi speciali. — Capitolo 73. Addizionale ad imposte dirette ed imposte indirette sullo scambio della ricchezza, istituita per fini di assistenza sociale dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1936, n. 2171, *per memoria.*

Imposte indirette sui consumi. — Capitolo 74. Imposta sulla fabbricazione degli spiriti, lire 170,000,000.

Capitolo 75. Imposta sulla fabbricazione della birra, lire 20,000,000.

Capitolo 76. Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno, lire 1,100,000,000.

Capitolo 77. Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine, lire 7,000,000.

Capitolo 78. Imposta sulla fabbricazione degli oli di semi, lire 75,000,000.

Capitolo 79. Imposta sulla fabbricazione dei succedanei del burro (Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1123 e Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1488, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 734), lire 5,000,000.

Capitolo 80. Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro, lire 200,000.

Capitolo 81. Tassa di vendita sugli olii minerali, prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato, giusta l'allegato *C* al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373 e successive disposizioni modificative e complementari, lire 180,000,000.

Capitolo 82. Tassa di vendita sul benzolo istituita con Regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1963, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 335, *per memoria.*

Capitolo 83. Imposta sul gas e sull'energia elettrica destinati ad uso di illuminazione e di riscaldamento, lire 350,000,000.

Capitolo 84. Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè, lire 41,000,000.

Capitolo 85. Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica, lire 25,000,000.

Capitolo 86. Imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon) (Regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, allegato *B*, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334), lire 80,000,000.

Capitolo 87. Imposta sul consumo del caffè (Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84), lire 430,000,000.

Capitolo 88. Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano), lire 1,500,000,000.

Capitolo 89. Sopratasse di confine, lire 15,000,000.

Capitolo 90. Diritto di licenza sulle merci ammesse alla importazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero (Regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334), lire 220,000,000.

Capitolo 91. Tassa sulla vendita degli olii minerali importati direttamente dall'estero (allegato *C* al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373 e successive disposizioni modificative e complementari), lire 820,000,000.

Capitolo 92. Dazio sull'importazione del grano, lire 60,000,000.

Totali delle imposte indirette sui consumi, lire 5,098,200,000.

Monopoli. — Capitolo 93. Imposta sul consumo dei tabacchi (articolo 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474), lire 2,560,000,000.

Capitolo 94. Imposta sul consumo dei sali (articolo 4 del Regio decreto-legge 8

dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, numero 3474), lire 321,200,000.

Capitolo 95. Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette (Regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342), lire 22,500,000.

Capitolo 96. Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e della imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi; tasse di licenza e proventi diversi, lire 115,000,000.

Totali dei monopoli, lire 3,018,700,000.

Lotto e lotterie. — Capitolo 97. Lotto e lotterie, lire 400,000,000.

Capitolo 98. Provento spettante allo Stato sull'importo ricavato dalla vendita dei biglietti della lotteria ippica di Merano, destinato a coprire tutte le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della lotteria medesima, lire 2,600,000.

Capitolo 99. Provento spettante allo Stato sull'importo ricavato dalla vendita dei biglietti della lotteria automobilistica di Tripoli, destinato a coprire tutte le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della lotteria medesima, lire 3,000,000.

Totale lotto e lotterie, lire 405,600,000.

Proventi di servizi pubblici minori. — Capitolo 100. Tasse di pubblico insegnamento, lire 75,000,000.

Capitolo 101. Proventi per ingressi negli aeroporti civili, per ricovero di apparecchi civili, per tasse di approdo e per assistenza ai detti apparecchi, lire 110,000.

Capitolo 102. Tasse terrestri sui marconigrammi privati originari da aeronavi, diretti a qualunque paese, via stazioni aeronautiche italiane, *per memoria.*

Capitolo 103. Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, del saggio e del marchio dei metalli preziosi; diritto di taratura sulle sostanze ed i preparati radioattivi di cui all'articolo 6 del regolamento per la esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, approvato con decreto ministeriale 10 giugno 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 17 luglio 1924, lire 19,500,000.

Capitolo 104. Diritti ed emolumenti catastali, escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, ed al Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 585, il terzo dei diritti catastali di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e la metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, lire 14,500,000.

Capitolo 105. Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti, in aggiunta ai diritti catastali, dall'articolo 2 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 e dal Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 585, un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, lire 7,000,000.

Capitolo 106. Diritto dovuto per il rilascio d'urgenza dei certificati del casellario giudiziale a norma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059), *per memoria.*

Capitolo 107. Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario (articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595), *per memoria.*

Capitolo 108. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, 20,000,000 lire.

Capitolo 109. Provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni sulle strade statali (articolo 119 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740), lire 6,000,000.

Capitolo 110. Provento delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117 e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori, lire 100,000.

Capitolo 111. Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali (articolo 124 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 1,500,000.

Capitolo 112. Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 30 giugno 1913, n. 363; multe per contrav-

venzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa, lire 9,000.

Capitolo 113. Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'educazione nazionale, lire 50,000.

Capitolo 114. Diritto d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti e scavi archeologici (articolo 1º del Regio decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 826), lire 3,000,000.

Capitolo 115. Foglio per gli annunzi amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195), lire 3,500,000.

Capitolo 116. Proventi delle carceri, lire 22,500,000.

Capitolo 117. Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314 e articolo 5 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367), lire 100,000.

Capitolo 118. Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto dei Ministeri, di amministrazioni pubbliche, di Enti diversi e di privati, lire 400,000.

Capitolo 119. Quote a carico dell'Istituto di emissione e di società e stabilimenti di credito per spese di sorveglianza amministrativa da parte del Governo, lire 364,500.

Totali dei proventi di servizi pubblici minori, lire 173,633,500.

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 120. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze, lire 81,478,140.

Capitolo 121. Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per interessi sulle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e sulle spese cui il Tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi (articolo 6 della legge 15 agosto 1885, n. 2892 ed articoli 3 e 4 della convenzione 15 gennaio 1895, sub-allegato *L* all'articolo 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486), lire 68,000.

Capitolo 122. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie, lire 345,216,672.75.

Capitolo 123. Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, degli interessi compresi nella annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1, paragrafo XIV, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2637), lire 283,211.26.

Capitolo 124. Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per interessi sulle somme ad essa somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale, lire 26,000,000.

Capitolo 125. Rimborso dalla Regia Azienda monopolio banane della spesa per interessi compresi nella quota di ammortamento dell'anticipazione di lire 15,000,000 concessa dallo Stato per la requisizione di navi e di impianti (2ª delle 10 annualità – Articolo 9 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899), lire 659,066.63

Capitolo 126. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, lire 1,101,170.

Capitolo 127. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, lire 496,114.55.

Capitolo 128. Rimborso dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico, subalterno, vario, amministrativo e comandato. (Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73), lire 10,710,000.

Capitolo 129. Concorso nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale (legge 22 aprile 1932, n. 490), lire 7,000,000.

Capitolo 130. Contributi di Enti locali pel mantenimento di scuole operaie e di avviamento, di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, di scuole medie commerciali e di istituti superiori di scienze economiche e commerciali (articolo 10 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; articolo 9 del Regio decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 135 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227 e legge 15 giugno 1931, n. 889), *per memoria.*

Capitolo 131. Contributi di enti locali pel mantenimento dei Regi istituti tecnici agrari. (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, testo unico per la finanza locale 14

settembre 1931, n. 1175 e legge 15 giugno 1931, n. 889), lire 166,000.

Capitolo 132. Contributi di enti locali e Corpi morali a compenso totale o parziale delle spese a carico dello Stato per scuole medie governative istituite ai sensi dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, convertito nella legge 28 dicembre 1931, n. 1771, ovvero regolate dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 685, lire 5,230,639.

Capitolo 133. Proventi di cui all'articolo 4 del Regio decreto 5 giugno 1932, n. 1003, a favore del Comitato centrale per le Opere universitarie create con l'articolo 56 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, (articolo 5 del Regio decreto 5 giugno 1932, n. 1003), *per memoria.*

Capitolo 134. Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna (articolo 41 del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577), lire 40,000.

Capitolo 135. Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, legge 13 giugno 1935, n. 1100 e Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73), lire 9,738,050.69.

Capitolo 136. Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (articolo 3 della convenzione approvata con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 agosto 1919, n. 1672, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 495), lire 112 mila.

Capitolo 137. Contributo del comune di Torino per il mantenimento del Regio Conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » in detta città. (Articolo 2 del Regio decreto-legge 16 marzo 1936, n. 529, convertito nella legge 8 giugno 1936, n. 1261), lire 560,000.

Capitolo 138. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno, lire 26,723,500.

Capitolo 139. Contributo annuo consolidato dovuto dall'Amministrazione provinciale di Roma per l'accasermamento del Corpo di polizia entro la circoscrizione del Governatorato di Roma. (Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1113), lire 762,760.10.

Capitolo 140. Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264), lire 50,000.

Capitolo 141. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, *per memoria.*

Capitolo 142. Contributi di migliorìa in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico dello Stato o col concorso dello Stato (legge 6 aprile 1933, n. 427), *per memoria.*

Capitolo 143. Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese per le opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 188 e seguenti), lire 4,800,000.

Capitolo 144. Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688), lire 500,000.

Capitolo 145. Contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche, effettuate da funzionari del Genio civile ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone (articoli 19 e 20 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1404, modificati dagli articoli 11 e 12 del Regio decreto 3 maggio 1934, n. 906), lire 1,000.

Capitolo 146. Versamenti degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di linee ed impianti elettrici per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (articolo 225 del testo unico approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), *per memoria.*

Capitolo 147. Rimborso da parte dei comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità, lire 100,000.

Capitolo 148. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni, lire 1,053,000.

Capitolo 149. Contributo dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi nelle spese dei servizi marittimi, lire 15,000,000.

Capitolo 150. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra, lire 1,959,008.30.

Capitolo 151. Contributi previsti dall'articolo 24 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, per l'istruzione pre e post-militare, *per memoria.*

Capitolo 152. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina, *per memoria.*

Capitolo 153. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'aeronautica, lire 3,000,000.

Capitolo 154. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lire 3,141,436.87.

Capitolo 155. Contributi di provincie, comuni, Consigli provinciali dell'economia corporativa e di altri enti nelle spese di funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, istituiti con la legge 13 giugno 1935, n. 1220 (articoli 4 e 11 della legge medesima), lire 11,000,000.

Capitolo 156. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle corporazioni, lire 985,680.50.

Capitolo 157. Contributo del fondo speciale delle Corporazioni nelle spese per l'assistenza dei produttori italiani all'estero, lire 7,500,000.

Capitolo 158. Rimborso, da aziende autonome, delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato, lire 15,134,000.

Capitolo 159. Contributi nelle spese per l'Ispettorato corporativo di cui all'articolo 16 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, e contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche effettuate da ispettori corporativi ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone, giusta l'articolo 12 del Regio decreto 3 maggio 1934, n. 906, *per memoria.*

Capitolo 160. Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la assistenza all'estero dei sudditi coloniali indigenti, *per memoria.*

Capitolo 161. Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la propaganda coloniale, per il Museo e per la mostra campionaria coloniale permanente; proventi della mostra medesima e del servizio filatelico (articolo 23 del Regio decreto 18 marzo 1929, n. 409, modificato dal Regio decreto 24 novembre 1932, n. 1756), *per memoria.*

Totali dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria), lire 580,569,450.65.

Entrate diverse. — Capitolo 162. Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero, lire 3,000,000.

Capitolo 163. Ricupero delle spese di mantenimento dei detenuti e degli internati negli Istituti di prevenzione e di pena ai sensi degli articoli 2 e 287 del regolamento sugli Istituti medesimi, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, lire 500,000.

Capitolo 164. Tassa del 10 per cento sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari in forza dell'articolo 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1932, n. 1675 e somme da versarsi dagli ufficiali medesimi agli Uffici del registro giusta gli articoli 3 e 4 della legge medesima, lire 1,000,000.

Capitolo 165. Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni. (Legge 7 luglio 1876, n. 3212, articolo 1 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144 e Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898), lire 150,000,000.

Capitolo 166. Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi dei profitti netti annuali della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (articolo 252 del testo unico approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453), lire 30,000,000.

Capitolo 167. Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al Tesoro dello Stato (articolo 35 del testo unico approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 34 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 6,000,000.

Capitolo 168. Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (articolo 34 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e articolo 10 del Regio decreto 21 ottobre 1923, numero 2367), lire 10,000,000.

Capitolo 169. Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al Tesoro dello Stato (articolo 19 del decreto interministeriale 5 maggio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1930), lire 2,000,000.

Capitolo 170. Versamento al Tesoro dello Stato degli annui utili residuali dell'Istituto

nazionale delle assicurazioni, determinati come all'articolo 15 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, lire 22,000,000.

Capitolo 171. Saldo di conti concernenti l'Istituto di emissione, per tassa di circolazione, partecipazione dello Stato agli utili di gestione e interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria, 90,000,000 lire.

Capitolo 172. Proventi e ricuperi di portafoglio, lire 20,000,000.

Capitolo 173. Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria per le ferrovie medesime, lire 1,418,600.

Capitolo 174. Ricavo dalla vendita dei prodotti dei centri di rifornimento quadrupedi. (Legge 3 aprile 1933, n. 287), 650,000 lire.

Capitolo 175. Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi. (Legge 20 giugno 1909, n. 364 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421), lire 250,000.

Capitolo 176. Quota devoluta allo Stato, in ragione dei tre quarti, sulla tassa speciale annua per gli animali caprini, istituita, in aggiunta alla tassa sul bestiame caprino, con Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, e modificato con legge 3 luglio 1930, n. 1080, lire 1,000,000.

Capitolo 177. Quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso articolo 4, lire 5,000,000.

Capitolo 178. Quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 1 del Regio decreto-legge 15 aprile 1920, n. 577, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sul contributo fisso riscosso dai comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione, lire 10,000,000.

Capitolo 179. Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione od in esportazione (articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 10,100,000.

Capitolo 180. Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituto sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1º agosto 1907, n. 636 e degli schermi per radiologia, radiografici e radioscopici ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145, lire 900,000.

Capitolo 181. Versamenti eseguiti per le analisi di revisione dei campioni di farina e di pane, previsti dall'articolo 15 della legge 17 marzo 1932, n. 368 e dagli articoli 21 e 29 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904, per l'applicazione della legge medesima, *per memoria.*

Capitolo 182. Diritto dovuto sulla seta tratta semplice, presentata agli stabilimenti di stagionatura ed assaggio (articolo 18 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, numero 1158), *per memoria.*

Capitolo 183. Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e dell'articolo 34 del relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372, *per memoria.*

Capitolo 184. Tasse annue d'ispezione sulle farmacie e le officine di prodotti chimici e di preparati galenici (articoli 128 e 145 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265) e sui gabinetti medici e gli ambulatorî dove si applicano la radioterapia e la radiumterapia, ovvero dovute da possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico (articolo 196 del testo unico anzidetto e articolo 18 del Regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145), lire 500,000.

Capitolo 185. Contributo delle farmacie, escluse quelle rurali, per la costituzione del fondo previsto dall'articolo 2 del Regio decreto 14 febbraio 1935, n. 344, e destinato al rimborso ai comuni di parte della spesa sostenuta per l'indennità di residenza ai farmacisti nominati in seguito a concorso (articolo 115, 3º comma, del testo unico delle

leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265), lire 1,000,000.

Capitolo 186. Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (articolo 10 della legge 20 giugno 1909, n. 364, e 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421), lire 100,000.

Capitolo 187. Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia, in applicazione dell'articolo 53 del testo unico di leggi, approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, lire 1,000,000.

Capitolo 188. Addizionale all'imposta ettariale sulle riserve di caccia, giusta l'articolo 86 del testo unico di leggi, approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, da devolversi alle Commissioni provinciali venatorie, *per memoria*.

Capitolo 189. Importo delle soprattasse riscosse dagli Uffici del registro ai termini dell'articolo 86 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, da destinarsi alle Commissioni provinciali venatorie, *per memoria*.

Capitolo 190. Diritti dovuti per operazioni di visita e prova di autoveicoli, di rimorchi di autoveicoli ed altre previste dall'articolo 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, *per memoria*.

Capitolo 191. Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tranvia e degli scarichi nei porti di carbone fossile (articolo 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1108, e articolo 1 del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1857), lire 25,000,000.

Capitolo 192. Contribuzioni a carico dei ricevitori o speditori di merci, imbarcate o sbarcate nei porti del Regno, nelle spese di funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e nelle spese di vigilanza – Canoni di imprenditori portuali per concessione di esercizio di imprese di lavoro nei porti – Contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale degli operai portuali: proventi eventuali degli uffici suddetti ed avanzi dei fondi di cui all'articolo 12 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269 (articolo 1 e 12 del Regio decreto-legge medesimo), *per memoria*.

Capitolo 193. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette e le imposte di produzione versate direttamente dai debitori, lire 150,000.

Capitolo 194. Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione, lire 200,000.

Capitolo 195. Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria, lire 500,000.

Capitolo 196. Entrate eventuali e diverse dei Ministeri, lire 75,000,000.

Capitolo 197. Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso, lire 9,400,000.

Capitolo 198. Entrate eventuali diverse del Provveditorato generale dello Stato e dell'Amministrazione delle tasse, lire 5,000,000.

Capitolo 199. Provento in ragione del 5 per cento, dell'introito delle rappresentazioni ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (articolo 34 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e articoli 8 e 9 del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369), lire 1,000,000.

Capitolo 200. Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (articolo 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776), lire 200,000.

Capitolo 201. Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (articolo 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263), *per memoria*.

Capitolo 202. Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articolo 21 e 44 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263), *per memoria*.

Capitolo 203. Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese

da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (articolo 9 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958), *per memoria.*

Capitolo 204. Rifusione, da parte degli Enti culturali, delle economie sulle somme loro concesse per la gestione delle scuole non classificate e versamenti volontari ad incremento del fondo destinato alla preparazione dei maestri per le scuole gestite dagli Enti medesimi (articolo 81 del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577), *per memoria.*

Capitolo 205. Versamenti, da parte di Associazioni sindacali e di altri Enti, delle economie realizzate ai termini dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, *per memoria.*

Capitolo 206. Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio, lire 24,600,000.

Totali delle entrate diverse ordinarie, lire 507,468,600.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Rimborsi e concorsi nelle spese.* — Capitolo 207. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, lire 1,050,000.

Capitolo 208. Ricupero dai comuni e dalle provincie della Sardegna delle spese anticipate dallo Stato per la esecuzione di opere pubbliche (Regi decreti-legge 6 novembre 1924, n. 1931 e 28 maggio 1925, n. 854, convertiti nella legge 18 marzo 1926, n. 662), *per memoria.*

Capitolo 209. Contributi della provincia e del comune di Ancona per il consolidamento delle rupi del Guasco (articolo 5 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026), *per memoria.*

Capitolo 210. Contributi degli Enti locali per i lavori eseguiti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi negli anni dal 1932 al 1935 (articolo 4 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 329, articolo 2 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 287, articolo 2 del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627, convertito nella legge 1º aprile 1935, n. 561 e articolo 2 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2235, convertito nella legge 30 marzo 1936, n. 586), *per memoria.*

Capitolo 211. Concorso di comuni del Lazio nella spesa sostenuta per l'esecuzione diretta, a cura dello Stato, di nuovi acquedotti o per il miglioramento delle opere esistenti per il rifornimento idrico (articolo 4 del Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, convertito nella legge 7 gennaio 1929, n. 161), *per memoria.*

Capitolo 212. Concorso del Fondo per il culto nelle spese per le chiese dell'Agro Pontino già costruite od in corso di costruzione alla data dell'8 giugno 1936-XIV, ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1203, lire 137,000.

Capitolo 213. Somma dovuta dal Fondo per il culto ad integrazione del concorso trentennale fisso di lire 137,000 per le chiese dell'Agro Pontino e da prelevarsi dagli avanzi annuali del bilancio del Fondo stesso come all'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1203, *per memoria.*

Capitolo 214. Rimborso delle quote a carico dei Consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria, lire 90,000.

Capitolo 215. Concorsi di Enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime, *per memoria.*

Capitolo 216. Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di navigazione interna inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508, *per memoria.*

Capitolo 217. Concorso di Enti diversi interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048 e Regio decreto 3 dicembre 1925, n. 2501), lire 90,000.

Capitolo 218. Tassa di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Livorno (articolo 6 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 226, articolo 1 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e articolo 1 del Regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1619), lire 1,300,000.

Capitolo 219. Rimborsi delle spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, lire 40,000.

Capitolo 220. Rimborsi diversi di spese straordinarie, lire 3,000.

Capitolo 221. Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) e 7 luglio 1902, n. 333, lire 775,000.

Capitolo 222. Somme da versare ai sensi dell'articolo 95 delle norme per la bonifica

integrale approvate con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, dai concessionari di opere e di sussidi di bonifica per spese di vigilanza o per studi od accertamenti relativi ad opere affidate in concessione, lire 850,000.

Capitolo 223. Somme da versare da privati, comprese quelle delle missioni da compiersi da funzionari del Corpo Reale delle miniere e dagli Ispettori corporativi, in applicazione dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonchè dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443 e 20 luglio 1934, n. 1303, lire 150,000.

Capitolo 224. Annualità a carico dei Consorzi provinciali per la viticoltura per quote di restituzione dei mutui di favore loco concessi (articolo 92 del regolamento approvato con Regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700), lire 40,000.

Capitolo 225. Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutuate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (articolo 5 del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909), lire 400,000.

Capitolo 226. Rimborsi, a carico dei vettori, delle competenze di ogni specie dovuti agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti, nonchè delle spese necessarie per il servizio di vigilanza dell'emigrazione (articolo 7 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205, e articolo 110 del Regio decreto 26 maggio 1926, n. 1395), lire 1,100,000.

Capitolo 227. Versamenti dell'Istituto delle case popolari in Roma a scomputo del debito di lire 50,000,000 assunto verso il Tesoro dello Stato giusta l'articolo 4 della convenzione 29 gennaio 1931, approvata con decreto del Ministro delle finanze 3 marzo 1931, n. 155784, lire 2,633,045.20.

Capitolo 228. Rimborso al demanio dello Stato da parte dell'Opera nazionale dei combattenti, dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura (Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724), lire 300,000.

Capitolo 229. Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal Tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*, del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, lire 4,000,000.

Capitolo 230. Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867 e ratificato il 16 ottobre 1923, lire 8,465,830.

Capitolo 231. Rimborso, dal Fondo speciale delle Corporazioni, delle somme anticipate dallo Stato per stipendi ed assegni fissi al personale dei ruoli speciali delle Corporazioni (articolo 39 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 908 e successive modificazioni), lire 1,080,000.

Capitolo 232. Somma da versarsi dal Ministero delle Corporazioni (Fondo speciale delle corporazioni) per gli esercizi finanziari dal 19933-34 al 1937-38), per concorso nella corresponsione al Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima del contributo di cui all'articolo 2, ultimo comma del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1900, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 98, lire 55,000.

Capitolo 233. Contributi di enti e di istituti per il completamento delle opere di assetto edilizio e per l'arredamento della Regia Università di Roma – (Articoli 1 e 2 della Convenzione approvata con la legge 5 giugno 1932, n. 607) (6ª delle 10 rate), lire 1,400,000.

Capitolo 234. Versamenti della Società di navigazione « Lloyd Triestino », in dipendenza dell'esercizio, di taluni servizi marittimi, lire 15,238,615.

Totali dei rimborsi e concorsi (parte straordinaria), lire 39,197,490.20.

Entrate diverse. — Capitolo 235. Prodotto dell'Amministrazione dei beni immobili pervenuti al Demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, *per memoria.*

Capitolo 236. Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno poste a debito degli acquirenti, e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla cassa depositi e prestiti per

le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661), *per memoria.*

Capitolo 237. Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2º comma dell'articolo 8 del decreto-legge luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 547 e il decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (articolo 10 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 3,500,000.

Capitolo 238. Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali (articolo 11 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 50,000.

Capitolo 239. Partecipazione dello Stato ai profitti delle imprese che utilizzano i residui della raffinazione degli olii minerali (articolo 2, lettera *e* del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1131), *per memoria.*

Capitolo 240. Versamento allo Stato del maggior provento sulle vendite di prodotti e materie ammessi all'importazione e speciali condizioni, *per memoria.*

Capitolo 241. Tassa di sbarco merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti o nelle spiagge del Regno (articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 891), lire 40,000,000.

Capitolo 242. Ritenuta del 0,50 per cento sull'importo delle vendite di prodotti pescherecci, eseguite nei mercati all'ingrosso del pesce da commissionari o direttamente dai produttori, stabilita dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1933, n. 397, à favore dell'incremento della produzione, del commercio e del consumo dei prodotti della pesca, nonchè dell'assistenza ai pescatori, *per memoria.*

Capitolo 243. Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, lire 30,000.

Capitolo 244. Versamenti a conguaglio degli interessi nelle sottoscrizioni al prestito redimibile 5 per cento autorizzato dal Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, *per memoria.*

Capitolo 245. Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743. (Articoli 14 e 17 del Regio decreto-legge medesimo e articoli 35, 39 e 41 del Regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933), lire 9,650,000.

Capitolo 246. Somma dovuta all'erario dalla Società anonima cantieri navali Orlando, concessionaria dell'esercizio dal cantiere navale di San Rocco in Livorno, a norma dell'articolo 23 della Convenzione 23 agosto 1926, approvata col Regio decreto-legge 20 settembre successivo, n. 2125, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 338, lire 450,000.

Capitolo 247. Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, *per memoria.*

Capitolo 248. Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei comuni colpiti dal terremoto (articoli 7 e 12 del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 11,600,000.

Capitolo 249. Canoni per concessioni in uso di baracche e di aree in Messina passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici (articoli 20 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), *per memoria.*

Capitolo 250. Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (articoli 19 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 50,000.

Capitolo 251. Somme versate da Amministrazioni statali, da enti pubblici e da privati per spese di escavazione di porti e di spiagge (articolo 2 del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 105, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 563), *per memoria.*

Capitolo 252. Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario, a norma dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, lire 1,000,000.

Capitolo 253. Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1º gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gl'impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, lire 25,000.

Capitolo 254. Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli incaricati stabili, a norma dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898, lire 10,000.

Capitolo 255. Somma corrispondente alla economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche inscritto nel bilancio della Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al *deficit* del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186), lire 490,000.

Capitolo 256. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (articolo 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263), *per memoria.*

Capitolo 257. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articoli 21 e 44 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263), *per memoria.*

Capitolo 258. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (articolo 9 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958), *per memoria.*

Capitolo 259. Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio naviglio ai sensi del Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, *per memoria.*

Capitolo 260. Proventi derivanti dalla alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo, *per memoria.*

Capitolo 261. Ricavo dall'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal Ministero della guerra ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 856, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, *per memoria.*

Capitolo 262. Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915, *per memoria.*

Capitolo 263. Ricuperi per lucri indebiti od accertati dalle Commissioni parlamentari di inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del Regio decreto-legge 16 febbraio 1923, n. 294, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473. *per memoria.*

Capitolo 264. Somme riscosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme ricuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3,000, a termini dell'articolo 1, lettera *c*, del Regio decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1315, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920, *per memoria.*

Capitolo 265. Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di teleferiche residuate dalla guerra (articolo 3 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2374, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 20,000.

Capitolo 266. Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferrovia Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento, per 50 anni, al 4 per cento, del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'articolo 1 del decreto-luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505 (articolo 4 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505) (14ª rata), lire 3,999.24.

Capitolo 267. Interessi compresi nell'annualità dovuta dal comune di Napoli per 50 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno, in restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258 (17ª annualità), lire 1,531,175.75.

Capitolo 268. Interessi compresi nell'annualità dovuta dal comune di Napoli per 30 anni, a cominciare dal 1935, con versamenti entro il 31 dicembre di ogni anno, per

restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1757, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 (3ª annualità), lire 4,132,108.09.

Capitolo 269. Interessi compresi nelle annualità dovute dall'azienda autonoma demaniale di Postumia e dell'Azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto, per restituzione allo Stato delle somme anticipate per il servizio dei debiti obbligazionari autorizzati a' sensi del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696 (3ª delle 20 annualità), lire 385,731.25.

Capitolo 270. Interessi 4,75 per cento dovuti dalla società esercente la Regia azienda di Santa Cesaria sull'anticipazione di lire 700,000 concessale dal Regio demanio per la sistemazione di un albergo in Santa Cesaria (articolo 7 della convenzione 30 gennaio 1930 approvata con legge 12 giugno 1930, n. 883 e legge 28 maggio 1936, n. 1140), lire 33,250.

Capitolo 271. Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato giusta l'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325, lire 347,323.47.

Capitolo 272. Interessi dell'1 per cento sulle ratizzazioni delle scoperture dei danneggiati di guerra verso gl'Istituti autorizzati a concedere, con fondi erariali, anticipazioni in conto risarcimento dei danni di guerra. (legge 1º maggio 1930, n. 467, Regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 5, convertito nella legge 20 maggio 1935, n. 904 e Regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 893, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 13), lire 500,000.

Capitolo 273. Interessi sulle anticipazioni ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regio decreto-legge 26 settembre 1921, n. 1289, e Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 160, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 1,756,000.

Capitolo 274. Interessi compresi nell'annualità dovuta dalla Commissione europea del Danubio in restituzione delle somme ad essa anticipate dal Tesoro ai termini del protocollo sottoscritto a Galats il 23 maggio 1930, approvato e reso esecutivo con legge 12 giugno 1931, n. 922 (3ª annualità), lire 449,803.81.

Capitolo 275. Interessi 3 per cento compresi nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo stesso dal Tesoro dello Stato, ai sensi del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1199, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 445 e modificato con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1211, convertito nella legge 1º aprile 1935, n. 538 (10ª delle 14 annualità), lire 381,131,14.

Capitolo 276. Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Istiuto delle case popolari in Roma in restituzione delle anticipazioni, concesse dal Tesoro dello Stato pel complessivo importo di lire 68,000,000 (Regi decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2318, 10 marzo 1926, n. 386 e 23 ottobre 1927, n. 1967, convertiti rispettivamente nelle leggi 7 febbraio 1926, n. 253, 25 novembre 1926, n.2087 e 14 giugno 1928, n. 1325), lire 3,498,856.41.

Capitolo 277. Quota, a carico degli Ospedali riuniti di Roma, degli interessi compresi nelle annualità di estinzione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a' termini delle leggi 18 giugno 1908, n. 286, e 18 giugno 1914, n. 557 e dei Regi decreti-legge 18 aprile 1920, n. 481 e 11 marzo 1923, n. 584, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 6 novembre 1924, n. 1961, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, lire 1,576,568.35.

Capitolo 278. Versamento dalla Cassa depositi e prestiti delle annualità dovute da provincie in ammortamento delle anticipazioni loro concesse per far fronte al disavanzo dei propri bilanci per l'anno 1932, od alle spese residue. (Articolo 6 del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 2039), lire 6,800,000.

Capitolo 279. Versamento dall'Opera nazionale combattenti, per il quinquennio 1934-1938, delle annue somme di cui all'articolo 4-*ter* della legge 18 aprile 1935, n. 574, concernente la conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682 sulla istituzione della provincia di Littoria, lire 1,300,000.

Capitolo 280. Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (articolo 3 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1867, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 463), *per memoria.*

Capitolo 281. Ricupero da Amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per

loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1º gennaio 1920-30 giugno 1921 (art. 3 del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1465), *per memoria*.

Capitolo 282. Utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli, istituito con Regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212, *per memoria*.

Capitolo 283. Versamento delle attività finanziarie del soppresso fondo per la emigrazione, a' termini del Regio decreto 18 giugno 1927, n. 1036, *per memoria*.

Capitolo 284. Versamenti da effettuarsi dall'Istituto poligrafico dello Stato, a norma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 265, convertito nella legge 28 maggio 1934, n. 974, per rimborso allo Stato dell'importo del patrimonio conferito e valutato ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, *per memoria*.

Capitolo 285. Interessi 0.50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova di cui ai Regi decreti-legge 15 settembre 1923, n. 1997, 6 novembre 1924, n. 1881 e 3 gennaio 1926, n. 66, convertiti rispettivamente nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473, 21 marzo 1926, n. 597 e 24 maggio 1926, n. 898 (articolo 1 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43), lire 992,267.25.

Capitolo 286. Interessi dovuti dal Consorzio autonomo del porto di Genova, sulle anticipazioni effettuategli dal Tesoro dello Stato, in lire 50,000,000, per opere portuali supplementari (Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 469), lire 212,908.82.

Capitolo 287. Interessi dovuti dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, costituito dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari per l'articolo 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato ai sensi del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 e leggi successive, per il decennio di sospensione dell'ammortamento (Regio decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 16, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 520), lire 1,300,000.

Capitolo 288. Interessi sui mutui alle industrie ed ai commerci fiumani (Regi decreti-legge 8 luglio 1925, n. 1249 e 3 novembre 1927, n. 2139, convertiti rispettivamente nelle leggi 18 marzo 1926, n. 562 e 7 giugno 1928, n. 1341), lire 100,000.

Capitolo 289. Interessi sui mutui concessi alle grandi industrie della Venezia Giulia (Regio decreto-legge 27 settembre 1923, numero 2148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertio nella legge 28 marzo 1935, n. 379), lire 1 milione 201,595.01.

Capitolo 290. Interessi sul mutuo alla Azienda generale italiana petroli di cui al Regio decreto legge 13 agosto 1926, n. 1453, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 341 (scadenze al 1º novembre 1937 ed al 1º maggio 1938), lire 3,786,864.84.

Capitolo 291. Interessi compresi nell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 35 milioni concesso per il Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1096, alla Società Alti Forni ed acciaierie della Venezia Giulia, ora incorporata nella Società « Ilva » (1ª delle 35 annualità), lire 1,837,500.

Capitolo 292. Interessi maturati sulle somme provenienti dal prestito di 100 milioni di dollari, contratto dal Tesoro dello Stato con la Casa Morgan degli Stati Uniti d'America, ai sensi del Regio decreto-legge 18 novembre 1925, n. 1964, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252, *per memoria*.

Capitolo 293. Somma da corrispondersi dall'Istituto per la ricostruzione industriale ad estinzione di crediti diversi del Tesoro per l'ammontare di lire 67 milioni come da contratto 19 dicembre 1934 (4ª delle 19 rate annuali), lire 3,526,315.80.

Capitolo 294. Interessi per il quinquennio di proroga di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 405, sulle annualità dovute dagli Istituti di credito agrario in dipendenza di anticipazioni di cui alle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 16 luglio 1914, n. 665, ed ai Regi decreti-legge 10 novembre 1920, n. 1636, 29 luglio 1925, n. 1317 e 12 dicembre 1926, n. 2241, convertiti rispettivamente nelle leggi 27 luglio 1922, n. 1090 18 marzo 1926, n. 562, e 18 dicembre 1927, n. 2555, *per memoria*.

Capitolo 295. Interessi compresi nelle annualità di estinzione delle anticipazioni fatte ad Istituti vari di credito agrario sui fondi autorizzati dal Regio decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1636 e dal Regio decreto-.legge 29 luglio 1935, n. 1317, convertiti, rispertivamente, nelle leggi 27 luglio 1922, n. 1090 e 18 marzo 1926, n. 562 (Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741,

convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 405), lire 468,310.85.

Capitolo 296. Quote, in conto interessi, di annualità dovute da Governi coloniali in ammortamento di mutui loro concessi per costruzioni di ferrovie od altre opere di pubblica utilità, lire 2,064,601.60.

Capitolo 297. Quota parte, corrispondente agli interessi, dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati in Eritrea e in Somalia ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046 e del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 78, convertito nella legge 8 gennaio 1928, n. 34, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale ai sensi del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1817, convertito nella legge 30 dicembre 1926, n. 2491, lire 761,885 e centesimi 64.

Capitolo 298. Somma da versare dal Banco di Napoli e dal comune e dalla provincia di Napoli in corrispettivo della cessione di taluni stabili demaniali, ai sensi delle convenzioni 15 aprile e 22 aprile 1932, approvate e rese esecutive rispettivamente con gli articoli 2 e 3 della legge 26 maggio 1932, n. 699, recante provvedimenti per la sistémazione dei servizi governativi nella città di Napoli, *per memoria.*

Capitolo 299. Annualità dovute dal Governo austriaco ad estinzione del suo debito per somministrazione di viveri non previste nel regolamento relativo ai buoni « Relief » (articolo 6 dell'Accordo di Vienna del 24 novembre 1930, approvato con legge 31 marzo 1932, nl 325), (Scadenza 1° gennaio 1938), lire 7,448,880.

Capitolo 300. Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte straordinaria del bilancio, lire 15,550,000.

Totali delle entrate diverse straordinarie, lire 128,822,077.32.

Categoria II. *Movimenti di capitali.* — *Vendita di beni ed affrancamento di canoni.* — Capitolo 301. Vendita di beni immobili, *per memoria.*

Capitolo 302. Ricavo dall'alienazione di immobili, di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altra sede, *per memoria.*

Capitolo 303. Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili – Affrancamento dei canoni detti delle tre popolazioni (Tavoliere di Puglia), lire 325,000.

Capitolo 304, Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute – (13ª annualità), lire 21,500,000.

Totali dei proventi per vendita di beni ed affrancamento di canoni, lire 21,825,000.

Accensione di debiti. — Capitolo 305. Somma da provvedersi per far fronte al rimborso di passività redimibili varie, *per memoria.*

Capitolo 306. Somma ricavata dalla sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, lire 3,900,000,000.

Capitolo 307. Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti e da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e di lavori di elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato od in corso di costruzione, *per memoria.*

Capitolo 308. Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 della legge medesima, lire 1,013,031.49.

Capitolo 309. Somma da ricavarsi con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, n. 1443, lire 6,500,000.

Capitolo 310. Anticipazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da parte della Cassa dei depositi e prestiti, dal prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, *per memoria.*

Capitolo 311. Somministrazioni della Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro pontino e di altre zone, nonchè per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (Articolo 10 del testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni), lire 10,000,000.

Capitolo 312. Anticipazioni, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, ad integrazione dell'onere consolidato dello Stato

per le pensioni privilegiate di guerra, ai sensi del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630, lire 228,000,000.

Totali delle accensioni di debiti, lire 4,145,513,031.49.

Emissione di monete e di biglietti di stato. Capitolo 313. Valore nominale delle monete di bronzo, da centesimi 5 e 10 da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, *per memoria.*

Capitolo 314. Valore nominale delle monete, di nichelio puro, da centesimi 50 e di buoni di cassa da lire 1 e da lire 2, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, *per memoria.*

Capitolo 315. Valore nominale delle monete d'argento, da lire 5 e lire 10, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 345, *per memoria.*

Capitolo 316. Valore nominale delle monete d'argento, da lire 20, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1121, *per memoria.*

Capitolo 317. Valore nominale di monete di nichelio puro da centesimi venti. (Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 627, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), *per memoria.*

Capitolo 318. Importo di biglietti di Stato emessi in sostituzione di monete d'argento ritirate dalla circolazione. (Regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393), *per memoria.*

Riscossione di crediti. — Capitolo 319. Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche da parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988), lire 400,000.

Capitolo 320. Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da Società esercenti ferrovie e tramvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 175; Regio decreto 17 aprile 1918, n. 596; Regio decreto 25 maggio 1919, n. 1221; Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1976 e Regio decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2493, convertito nella legge 30 gennaio 1921, n. 47, lire 151,740.60.

Capitolo 321. Quote in conto capitale, da riscuotersi sul mutuo all'Azienda generale italiana petroli di cui al Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1453, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 341. (Scadenze al 1º novembre 1937 ed al 1º maggio 1938), lire 17,235,864.

Totali delle riscossioni di crediti, lire 17,787,604.60.

Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro. — Capitolo 322. Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il Tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi, lire 932,000.

Capitolo 323. Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dal comune di Napoli, per 50 anni, con decorrenza dal 1º gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno, in restituzione della somma anticipata dal Tesoro, nel decennio di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258 (17ª annualità), lire 295,922.73.

Capitolo 324. Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dal comune di Napoli, per 30 anni, a cominciare dal 1935, con versamenti entro il 31 dicembre di ogni anno, per restituzione della somma anticipata dal Tesoro nel decennio di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1757, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 (3ª annualità), lire 1,415,043.41.

Capitolo 325. Restituzione dal comune di Parma, mediante trenta rate annuali, uguali e costanti, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, delle somme ad esso anticipate a mente degli articoli 2 e 3 della legge 21 giugno 1928, n. 1583, per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente (9ª delle 30 annualità), lire 466,666.66.

Capitolo 326. Annualità a carico di provincie, comuni ed altri Enti morali, per debiti vari verso lo Stato, ratizzati in dipendenza di leggi speciali o dilazionati con apposite convenzioni, lire 6,204,456.

Capitolo 327. Quota di capitale a carico degli Ospedali riuniti di Roma, compresa nelle annualità di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai termini delle leggi 18 giugno 1908, n. 286 e 18 giugno 1914, n. 557 e dei Regi decreti-legge 18 aprile 1920, n. 481 e 11 marzo 1923, n. 584, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 6 novembre 1924, n. 1961, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, lire 680,746.27.

Capitolo 328. Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello

Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma ed all'Istituto fisioterapico di Santa Maria e San Gallicano in Roma (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286 e articolo 8 del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1619), lire 20,000,000.

Capitolo 329. Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 250,000.

Capitolo 330. Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (articolo 4 del Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 114, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), *per memoria.*

Capitolo 331. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie, lire 168,916,801.57.

Capitolo 332. Rimborso dal Consorzio autonomo del porto di Genova, della quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento delle somme erogate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1° paragrafo XIV, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, numero 2285, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2637), lire 179,496.51.

Capitolo 333. Annualità di estinzione dell'anticipazione di lire 3,000,000 (e relativi interessi), autorizzata con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul contributo annuo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio dell'Amministrazione di quell'isola (articolo 2 del Regio decreto-legge predetto: 14ª delle 15 annualità), lire 289,026.87.

Capitolo 334. Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari del Lazio, coi fondi inscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (articolo 58 del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario 9 aprile 1922, n. 932), *per memoria.*

Capitolo 335. Ricupero da enti locali di anticipazioni loro concesse per combattere la disoccupazione e già attinte al conto corrente istituito dall'articolo 19 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (articolo 1 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1034), *per memoria.*

Capitolo 336. Rimborso dalla Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico delle somme anticipate dal Tesoro in dipendenza dell'accordo firmato a Roma il 29 marzo 1923 e reso esecutivo con Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867, *per memoria.*

Capitolo 337. Rimborso al Tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie (ora Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, per il Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1056) ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge luogotenziale 24 marzo 1919, n. 497, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, *per memoria.*

Capitolo 338. Quote in conto capitale comprese nelle annualità di estinzione delle anticipazioni fatte ad Istituti vari di credito agrario sui fondi autorizzati dal Regio decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1636 e dal Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 27 luglio 1922, n. 1090 e 18 marzo 1926, n. 562 (Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 405), lire 3,111,118.30.

Capitolo 339. Rimborso delle anticipazioni concesse ai comuni ed alle provincie contemplati dai trattati di S. Germano e di Rapallo (Regi decreti-legge 26 settembre 1921, numero 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 917,000.

Capitolo 340. Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dalla Commissione europa del Danubio in restituzione delle somme ad essa anticipate dal Tesoro ai termini del Protocollo sottoscritto a Galatz il 23 maggio 1930, approvato e reso esecutivo con legge 12 giugno 1931, n. 922: 3ª annualità. lire 277,405.17.

Capitolo 341. Quota annua di lire 1 milione dovuta sui proventi delle tasse portuali,

dal Corsorzio autonomo del porto di Genova per gli esercizi finanziari dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1941, ai termini dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, numero 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43, lire 1,000,000.

Capitolo 342. Rimborso dal Consorzio autonomo del porto di Genova, in conto capitale, delle anticipazioni avute dal Tesoro dello Stato in lire 50,000,000 per opere portuali supplementari. (Articolo 2 del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 469), *per memoria.*

Capitolo 343. Quote delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate alla stazione marittima di Venezia o a porto Marghera, a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del Regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, (articolo 1 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, lire 500,000.

Capitolo 344. Contributo del comune di Livorno per il periodo di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (articolo 5 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 226), lire 200,000.

Capitolo 345. Provento delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Napoli, devoluto all'erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento e arredamento del porto di Napoli, autorizzate dal Regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1014 (articolo 4 del Regio decreto-legge medesimo e articolo 1 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597), lire 1,000,000.

Capitolo 346. Contributi degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (articolo 5 del Regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1014), *per memoria.*

Capitolo 347. Provento della tassa portuale di lire 0.50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, convertito nella legge 18 maggio 1926, n. 562, destinato a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'erario come all'articolo 1, secondo comma, del Regio decreto medesimo e degli interessi 6 per cento, 1,000,000 lire.

Capitolo 348. Rimborso dovuto dalle Amministrazioni provinciali delle somme anticipate dallo Stato, e relativi interessi, e Consorzi per i depositi dei cavalli stalloni ai sensi del Regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1784, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 617, *per memoria.*

Capitolo 349. Ricupero, a carico dei beni compresi nel perimetro del Cessato Consorzio idraulico di 3ª categoria del fiume Mera, in 15 rate anuali, della somma di lire 280,500, erogata dal Ministero dei lavori pubblici, giusta l'articolo 1 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2010, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per il pagamento delle passività del detto Consorzio (articolo 4 del Regio decreto medesimo) (9ª rata), lire 18,700.

Capitolo 350. Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale, lire 14,000,000.

Capitolo 351. Somma dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a rifusione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 253, per lavori telefonici, ed alla Cassa medesima anticipatamente rimborsate dal Tesoro in base al Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1123, lire 2,893,175.28.

Capitolo 352. Quota parte, in conto capitale, dell'annualità dovuta dall'Istituto delle case popolari in Roma in restituzione delle anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato pel complessivo importo di lire 68,000,000 (Regi decreti-legge 30 novembre 1919, numero 2318, 10 marzo 1926, n. 386 e 23 ottobre 1927, n. 1967, convertiti rispettivamente nelle leggi 7 febbraio 1926, n. 253, 25 novembre 1926, n. 2087 e 14 giugno 1928, n. 1325), lire 595,497.03.

Capitolo 353. Quota parte, in conto capitale, compresa nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo medesimo dal Tesoro giusta l'articolo 1 del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 445 (articolo 2 del Regio decreto-legge medesimo – 10ª delle 14 annualità), lire 2,618,868.86.

Capitolo 354. Quote in conto capitale comprese nelle annualità dovute dall'Azienda autonoma demaniale di Postumia e dall'Azien-

da demaniale del Mar Piccolo di Taranto per restituzione allo Stato delle somme anticipate per il servizio dei debiti obbligazionari autorizzati a' sensi del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696 (3ª delle 20 annualità), lire 319,187.41.

Capitolo 355. Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dalla Regia Azienda monopolio banane in ammortamento dell'anticipazione di lire 15 milioni concessa dallo Stato per la requisizione di navi e di impianti (2ª delle 10 annualità – articolo 9 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899), lire 1,252,197.14.

Capitolo 356. Quote in conto capitale di annualità dovute da Governi coloniali in ammortamento di mutui loro concessi per costruzioni di ferrovie od altre opere di pubblica utilità, lire 1,035,743.02.

Capitolo 357. Quota parte, in conto capitale, dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati, in Eritrea ed in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046 e del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 78, convertito nella legge 8 gennaio 1928, n. 34, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale, ai sensi del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1817, convertito nella legge 30 dicembre 1926, n. 2491, lire 872,333.70.

Capitolo 358. Rimborso da parte della Azienda dei magazzini generali di Fiume delle anticipazioni per l'esecuzione di lavori portuali di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 594, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1168, *per memoria*.

Capitolo 359. Quota parte, in conto capitale, dell'annualità di ammortamento dei mutui concessi alle grandi industrie della Venezia Giulia (Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 379), lire 898,650.09.

Capitolo 360. Quota in conto capitale compresa nell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 35 milioni concesso per il Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 837, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1086, alla Società Alti Forni ed acciaierie della Venezia Giulia ora incorporata nella Società « Ilva » (1ª delle 35 annualità), lire 708,423.10.

Capitolo 361. Somma da versare dal comune di Potenza in ammortamento del mutuo di lire 1,400,000 concessogli per la ricostruzione del palazzo di giustizia. (Articolo 6, lettera *a*), del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592), lire 28,000.

Capitolo 362. Somma da versare dal Comune di Potenza in ammortamento del mutuo di lire 4,200,000 concessogli per conto del locale Istituto autonomo delle case popolari e destinato alla costruzione di case popolari ed economiche (articolo 6 lettera *c*, del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592), *per memoria*.

Capitolo 363. Somma da versare dal comune di Melfi in ammortamento del mutuo di lire 800,000 concessogli per la costruzione del palazzo di giustizia (articolo 6, lettra *b*, del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021 convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592), lire 16,000.

Capitolo 364. Somma da versare dal comune di Matera in ammortamento del mutuo di lire 6,000,000 concessogli per la costruzione di case popolari (articolo 6, lettera *d*, del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592), *per memoria*.

Capitolo 365. Rimborso delle somme anticipate nell'interesse della produzione cinematografica nazionale a norma della legge 13 giugno 1935, n. 1143 (articolo 5 della legge medesima), *per memoria*.

Totali dei rimborsi di somme anticipate dal Tesoro, lire 232,892,459.12

Partite che si compensano nella spesa. — Capitolo 366. Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle colonie per provvedere alle momentanee deficienze di Cassa dei Corpi, istituti, stabilimenti militari ed enti aeronautici, per il servizio di Cassa delle Regie navi che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo e degli enti a terra della Regia marina, nonchè per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049 e articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958), lire 110,550,000.

Capitolo 367. Ricupero delle somme rimborsate al contabile del Portafoglio pei pagamenti dal medesimo anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (articolo 7 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, numero 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319), lire 126,300,000.

Capitolo 368. Somme poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalla Regia Avvocatura dello Stato, per competenze di avvocati e procuratori a funzionari della stessa Avvocatura e spese gravanti le competenze medesime, lire 3,500,000.

Capitolo 369. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali, lire 3,000,000.

Capitolo 370. Entrate proprie del fondo di previdenza pei ricevitori del lotto (articolo 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623), lire 1,415,000.

Capitolo 371. Interessi sulla rendita consolidato 3.50 per cento, inscritta a nome del Demanio per l'esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico (legge 22 gennaio 1931, n. 28), lire 229,293.

Capitolo 372. Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e ai salariati dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso, lire 775,000.

Capitolo 373. Rimborso da parte della Repubblica di San Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'articolo 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906, resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446, 9,310.04 lire.

Capitolo 374. Provento della tassa portuale di lire 0.90 e lire 0.40 sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Civitavecchia (articolo 2 del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e articolo 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3057), lire 770,000.

Capitolo 375. Provento della tassa portuale di lire 0.90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (articolo 2 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1391), lire 300,000.

Capitolo 376. Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione, dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti, giusta l'articolo 13 del Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, convertito nella legge predetta, 2,530,489.52 lire.

Capitolo 377. Somme versate da istituti sovventori per sconto di annualità da destinare ad esecuzione di opere o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930 n. 1784, *per memoria*.

Totali delle partite che si compensano nella spesa, lire 249,379,092.56.

Proventi speciali riservati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno. — Capitolo 378. Introiti da versare alla Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1781, Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2380, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3091 e Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711), *per memoria*.

Capitolo 379. Contributo della parte effettiva del bilancio, in corrispondenza a maggior provento sperato dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423, destinato alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (articolo 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711), *per memoria*.

Totali proventi speciali, nulla.

Ricuperi diversi. — Capitolo 380. Versamento del fondo consolidato per le pensioni privilegiate di guerra ai sensi del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630, lire 750,000,000.

Capitolo 381. Capitale compreso nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvato con la legge 15 luglio 1936, n. 325, lire 184,698.83.

Capitolo 382. Rimborso dei mutui di favore concessi per opere di bonifica agraria ed idraulica nell'Agro romano ed in altre zone, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (testo unico delle leggi per il bonificamento dell'Agro romano 10 novembre 1906, n. 647 e successive modificazioni), lire 21,000,000.

Capitolo 383. Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'ac-

quisto di cavalli di servizio (articolo 35 del testo unico 2 febbraio 1928, n. 263), lire 500,000.

Capitolo 384. Ricupero di somme anticipate ad agenti della Milizia nazionale forestale per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 138 del regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato con Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997), *per memoria*.

Capitolo 385. Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari, lire 283,365.

Totali dei ricuperi diversi, lire 771,968,063.83.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Redditi patrimoniali dello Stato, lire 116,395,684.30.

Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato, lire 184,433,612.60.

Tributi:

Imposte dirette, lire 5,643,145,000.

Tasse ed imposte indirette sullo scambio della ricchezza, lire 4,700,430,000.

Contributi speciali, *per memoria*.

Imposte indirette sui consumi, lire 5,098,200,000.

Monopoli, lire 3,018,700,000.

Lotto e lotterie, lire 405,600,000.

Proventi di servizi pubblici minori, lire 173,633,500.

Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 580,569,450.65.

Entrate diverse, lire 507,468,600.

Totali della categoria I (parte ordinaria), lire 20,428,575,847.55.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 39,197,490.20.

Entrate diverse, lire 128,822,077.32.

Totali della categoria I (parte straordinaria), lire 168,019,567.52.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Vendita di beni ed affrancamento di canoni, lire 21,825,000.

Accensione di debiti, lire 4,145,513,031.49.

Emissione di monete e di biglietti di Stato, nulla

Riscossione di crediti, lire 17,787,604.60.

Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro, lire 232,892,459.12.

Partite che si compensano nella spesa, lire 249,379,092.56.

Proventi speciali riservati alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno, nulla.

Ricuperi diversi, lire 771,968,063.83.

Totali della categoria II, lire 5 miliardi e 439,365,251.60.

Totali del titolo II. Entrata straordinaria, lire 5,607,384,919.12.

Totali dell'entrata (ordinaria e straordinaria), lire 26,035,960,666.07.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Parte ordinaria, lire 20,428,575,847.55.

Parte straordinaria, lire 168,019,567.52.

Categoria II. Movimento di capitali (Parte straordinaria), lire 5,439,365,251.60.

Totali generali, lire 26,035,960,666.67.

Pongo a partito questi totali.

(*Sono approvati*).

Passiamo alla discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937 al 30 giugno 1938. — Tabella *B*. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Oneri generali dello Stato*. — *Debiti perpetui*. — Capitolo 1. Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e interessi di debiti perpetui diversi (*Spesa obbligatoria*), lire 2,603,008,708.46.

Capitolo 2. Somma dovuta alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato in corrispettivo dell'interesse sui titoli di rendita consolidata già di proprietà del Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico ed annullati a norma dell'articolo 1 del Regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2437, lire 7,286,449.50.

Debiti redimibili. — Capitolo 3. Debiti redimibili diversi – Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,093,964,284.05.

Capitolo 4. Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252) (*Spesa obbligatoria*), lire 99,935,000.

Debiti variabili. — Capitolo 5. Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spese fisse*), lire 270,000.

Capitolo 6. Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000,000.

Capitolo 7. Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali (*Spesa obbligatoria*), lire 945,000,000.

Capitolo 8. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e

interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione (*Spesa obbligatoria*, lire 975,000,000.

Capitolo 9. Interessi a favore della sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, a norma dell'articolo 7, comma 1º, del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 576, e dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512 e dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49, lire 200,000,000.

Capitolo 10. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto – Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 12,399,929.73.

Capitolo 11. Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (Regio decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 200,000.

Annualità, contributi, sussidi ed assegnazioni varie. — Capitolo 12. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 7,743,491.49.

Capitolo 13. Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali ed alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo, lire 35,924,155.02.

Capitolo 14. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) e alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2) (*Spesa obbligatoria*), lire 505,000.

Capitolo 15. Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 3,370,000.

Capitolo 16. Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (articolo 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50 e articolo 1 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898), lire 4,500,000.

Capitolo 17. Sussidio da corrispondersi all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili (articolo 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 12, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2405) ed all'Istituto nazionale fascista di previdenza Umberto I per gli addetti alle Aziende industriali dello Stato e loro orfani (articolo 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641 e Regio decreto 29 novembre 1928, n. 2823) e assegno a favore dell'orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'articolo 4 del Regio decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle due Sicilie al n. 1449, lire 337,750.

Capitolo 18. Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578) (*Spesa obbligatoria*), lire 6,200,000.

Capitolo 19. Somma da corrispondersi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, giusta l'articolo 4 del decreto-legge luogotebenziale 16 novembre 1916, n. 1686, convertito nella legge 15 ottobre 1923, numero 2293, lire 91,815.

Spese per organi e servizi generali dello Stato. — Dotazioni. — Capitolo 20. Dotazione della Corona (art. 1º del Regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 11,250,000.

Capitolo 21. Assegno a S. A. R. il Principe Ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, n. 901), lire 3,000,000.

Capitolo 22. Appannaggio a S. A. R. il Principe Amedeo Umberto di Savoia, Duca di Aosta (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1091, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1579), lire 1,000,000.

Capitolo 23. Appannaggio a S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 542, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1578), lire 1,000,000.

Capitolo 24. Appannaggio a S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia (leggi 14 giugno 1928, n. 1311, e 26 maggio 1932, n. 549), lire 500,000.

Capitolo 25. Appannaggio a S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo (Regio decreto-legge 23 marzo

1931, n. 291, convertito nella legge 25 maggio 1931, n. 654), lire 100,000.

Capitolo 26 Appannaggio a S. A. R. la principessa Elena di Francia, Duchessa d'Aosta madre (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1092, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577), lire 400,000.

Capitolo 27. Appannaggio a S. A. R. il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1093, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577), lire 150,000.

Capitolo 28. Appannaggio a S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1094, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577), lire 100,000.

Camere Legislative. — Capitolo 29. Spese pel Senato del Regno, lire 15,030,000.

Capitolo 30. Spese per la Camera dei deputati, lire 15,950,000.

Capitolo 31. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (*Spesa obbligatoria*), lire 4,906,554.80.

Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti. — Ufficio di Presidenza. — Capitolo 32. Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri – Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 90,000.

Capitolo 33. Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lire 106,000.

Capitolo 34. Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici dipendenti e compensi al personale estraneo, lire 543,200.

Capitolo 35. Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lire 325,000.

Capitolo 36. Funzioni pubbliche e feste governative, lire 127,500.

Capitolo 37. Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, lire 900,000.

Capitolo 38. Somma da erogare per fini di assistenza sociale, in relazione al provento dell'addizionale ad imposte dirette ed a quelle di registro, successione, manomorta e ipotecarie, istituita col Regio decreto-legge 30 dicembre 1936, n. 2171, *per memoria.*

Servizio speciale riservato. — Capitolo 39. Personale di ruolo – Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 3,373,000.

Capitolo 40. Indennità di missione, di trasferta e di trasloco al personale addetto al servizio speciale riservato; spese per visite medico-fiscali; indennità e spese per i corsi professionali inerenti al servizio stesso, lire 103,000.

Capitolo 41. Premi di operosità e rendimento; compensi al personale addetto al servizio speciale riservato per prestazioni straordinarie ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1165 – Compensi per Consigli e Commissioni, 536,800 lire.

Capitolo 42. Assegni fissi per spese d'ufficio per il servizio speciale riservato (*Spese fisse*), lire 74,800.

Capitolo 43. Spese per gli impianti tecnici per il servizio speciale riservato e per la relativa manutenzione; abbonamenti telefonici e canoni diversi; comunicazioni telefoniche interurbane, lire 429,250.

Capitolo 44. Sussidi agli impiegati ed agli agenti, a quelli cessati dal servizio ed alle loro famiglie, lire 2,000.

Consulta araldica. — Capitolo 45. Personale della Consulta Araldica – Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 13,000.

Capitolo 46. Spese pel servizio araldico (articolo 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313 e Regio decreto 11 febbraio 1923, numero 325), lire 43,440.

Istituto centrale di statistica. — Capitolo 47. Assegno all'Istituto centrale di statistica del Regno, istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, lire 3,840,000.

Capitolo 48. Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali (articolo 4 lettere *a*) e *c*) del Regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035), lire 540,000.

Capitolo 49. Assegnazione per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero (Regio decreto 8 giugno 1933, n. 697), lire 150,000.

Comitato per la mobilitazione civile e Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra. — Capitolo 50. Spese pel funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile, lire 216,000.

Capitolo 51. Premi di operosità e di rendimento al personale del Comitato per la mobilitazione civile, lire 10,000.

Capitolo 52. Personale civile di ruolo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra – Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 555,000.

Capitolo 53. Fitto di locali e spese di funzionamento del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e degli Uffici dipendenti, lire 800,000.

Capitolo 54. Premi di operosità e di rendimento al personale del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e degli Uffici dipendenti e compensi ad estranei per incarichi e studi nell'interesse del Commissariato medesimo, lire 120,000.

Capitolo 55. Retribuzione al personale non di ruolo addetto al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, lire 266,500.

Capitolo 56. Indennità di missione e di trasferimento al personale addetto al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ed assegni mensili in luogo dell'indennità di missione al personale addetto al servizio della mobilitazione industriale, lire 1,150,000.

Capitolo 57. Sussidi al personale in servizio del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, lire 10,000.

Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione. — Capitolo 58. Personale di ruolo – Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 816,700.

Capitolo 59. Indennità di missione, di trasferta, di trasloco e indennità coloniale al personale del Commissariato, lire 400,000.

Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie. — Capitolo 60. Spese per il funzionamento del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie, lire 88,000.

Capitolo 61. Premi di operosità e rendimento al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie, lire 17,600.

Commissione suprema di difesa. — Capitolo 62. Spese di funzionamento della segreteria generale della Commissione, lire 7,380.

Capitolo 63. Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla segreteria generale della Commissione, lire 18,000.

Tribunale speciale per la difesa dello Stato. — Capitolo 64. Spese per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e per le indennità al personale addettovi, lire 535,600.

Capitolo 65. Fondo a disposizione del Presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (articolo 5 del Regio decreto 29 marzo 1932, n. 461 e decreto 17 giugno 1932 del Capo del Governo, lire 170,000.

Capitolo 66. Indennità da corrispondersi ai funzionari, ai testimoni, ai periti e ad altri per i procedimenti dinanzi al Tribunale speciale per la difesa dello Stato (*Spesa obbligatoria*, lire 135,000.

Capitolo 67. Premi d'operosità e rendimento al personale addetto al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, lire 22,000.

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. — Capitolo 68. Assegni fissi al personale in servizio permanente, lire 31,000,000.

Capitolo 69. Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto e di mantenimento – Assegni fissi agli ufficiali chiamati temporaneamente in servizio collettivo di istruzione o di ordine pubblico (Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 223, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1182) – Spese pel noleggio di oggetti di casermaggio e per provvista di paglia per giacitura – Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni – Spese per le gare sportive; tasse d'iscrizione, sussidi e generi di conforto ai partecipanti; premi ai vincitori – Spesa per gli ufficiali e militi richiamati in servizio per scontare punizioni, lire 13 milioni.

Capitolo 70. Spese varie per l'istruzione premilitare, provvista e manutenzione d'indumenti e di materiali per l'istruzione ginnastica – Spesa per i campi estivi, per l'uso di palestre, per premi agli istruttori ed agli allievi, medaglie ai premilitari ed eventuali indennizzi per infortuni in dipendenza dell'istruzione premilitare, riconosciuti a carico dello Stato, lire 7,300,000.

Capitolo 71. Spese per gli impianti dei campi di tiro a segno nazionale e per la loro ordinaria manutenzione – Sussidi ordinari, straordinari e concorsi alle sezioni di tiro a segno nazionale ed alla unione di tiro a segno; spese per le gare e concorsi internazionali, spese per acquisti di fucili, coppe e medaglie da elargire in premio – (Regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143), lire 2,380,000.

Capitolo 72. Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi; canoni d'acqua, lire 2,000,000.

Capitolo 73. Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per i servizi isolati fuori di residenza, lire 5,500,000.

Capitolo 74. Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici – Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica – Riscaldamento degli uffici e comandi – Pulizia dei locali – Spese per il funzionamento della tipografia del Comando generale – Spese per la illuminazione dei locali – Abbonamento e provvista di giornali e pubblicazioni varie per gli uffici stampa – Provvista di carta, stampati, registri ed altri oggetti

di cancelleria ed in genere spese di ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale, lire 3 milioni.

Capitolo 75. Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale – Spese per il trasporto sulle ferrovie dello Stato, di materiali di qualsiasi natura per conto della Milizia, lire 7,000,000.

Capitolo 76. Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio; macchine da scrivere ed apparecchi di riproduzione celere; strumenti musicali; materiali sportivi; materiali di casermaggio, insegne e materiali vari, lire 700,000.

Capitolo 77. Provvista di munizioni di prima dotazione e provviste, manutenzione e trasporto di armi e di buffetterie – Provvista, manutenzione, funzionamento e trasporto di vetture, di carri automobili e di biciclette – Risarcimento di sinistri automobilistici e premi per le relative assicurazioni, lire 2,000,000.

Capitolo 78. Spese per opere assistenziali; ricoveri nosocomiali; cure climatiche; ambulatori clinici; medicinali e materiale di medicazione; onori funebri – Rimborso al Ministero della guerra delle rette di mantenimento dei componenti la Milizia internati negli stabilimenti militari di pena – Provvista e manutenzione e trasporto di materiale sanitario e per le squadre di soccorso, 700,000. lire

Capitolo 79. Contributi all'Opera di previdenza della Milizia, anche per integrare le provvidenze di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 – Contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 261, lire 1,000,000.

Capitolo 80. Spese segrete inerenti ai servizi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, lire 575,000.

Capitolo 81. Premi di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestano servizio presso il Comando generale della Milizia, lire 22,000.

Capitolo 82. Spese per il personale ed il funzionamento dei varî servizi della Milizia per la difesa contro aerei (M. DICAT) e della Milizia per la difesa costiera (M. da COS) (Regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 181, convertito nella legge 20 maggio 1935, n. 962), lire 9,934,500.

Consiglio di Stato. — Capitolo 83. Personale di ruolo – Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 3,310,000.

Capitolo 84. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre amministrazioni per prestazioni nell'interesse del Consiglio di Stato, lire 35,000.

Capitolo 85. Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie, lire 5,000.

Capitolo 86. Indennità per missioni e per recarsi al luogo di domicilio eletto, lire 5,000.

Capitolo 87. Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Consiglio di Stato, lire 17,500.

Corte dei conti. — Capitolo 88. Personale di ruolo – Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 13,900,000.

Capitolo 89. Retribuzioni al personale avventizio, lire 755,600.

Capitolo 90. Spesa per i servizi di riscontro di cui all'articolo 23 del testo unico approvato col Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, lire 894,000.

Capitolo 91. Indennità per missioni e traslochi e per recarsi al luogo di eletto domicilio, lire 40,000.

Capitolo 92. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, lire 488,720.

Capitolo 93. Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie, lire 50,000.

Capitolo 94. Spese per la biblioteca della Corte dei conti, lire 22,000.

Capitolo 95. Fitto di locali, lire 510,100.

Capitolo 96. Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti e relative dipendenze, lire 60,000.

Avvocatura dello Stato. — Capitolo 97. Personale di ruolo – Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 8,400,000.

Capitolo 98. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello Stato ed al personale di altre amministrazioni e ad estranei, per prestazioni nell'interesse dell'Avvocatura, lire 52 mila 800.

Capitolo 99. Indennità per missioni e traslochi e per recarsi al domicilio eletto, lire 13,200.

Capitolo 100. Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie, lire 7,000.

Capitolo 101. Assegni fissi per spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 200,000.

Capitolo 102. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 255,000.

Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute. — Capitolo 103. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale – Stipendi ed assegni fissi – Retribuzioni al personale non di ruolo (*Spese fisse*), lire 3,900,000.

Capitolo 104. Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero – Stipendi ed altri assegni, lire 4,840,000.

Capitolo 105. Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni per questioni economiche e finanziarie internazionali, lire 40,000.

Capitolo 106. Indennità di missione e di trasferimento, rimborsi di spese di viaggio e competenze ai membri delle Giunte per prodotti, di Commissioni e comitati – Assegni ed indennità di missione agli addetti alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato, lire 150,000.

Capitolo 107. Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Sottosegretariato e al personale di altre Amministrazioni, e compensi al personale estraneo per incarichi e studi nell'interesse del Sottosegretariato medesimo, lire 300,000.

Capitolo 108. Spese per studi attinenti alle tariffe doganali italiane ed estere – Compensi per traduzioni, lire 50,000.

Capitolo 109. Sussidi al personale, lire 20,000.

Capitolo 110. Spese casuali, lire 15,000.

Capitolo 111. Spese postali telegrafiche e telefoniche. (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

Capitolo 112. Spese per la biblioteca – Riviste e giornali, lire 10,000.

Capitolo 113. Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; organizzazione ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; mostre campionarie, borse di pratica commerciale e contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il Commercio e le tariffe doganali in Bruxelles, lire 1,400,000.

Capitolo 114. Spese d'impianto per nuovi uffici di delegazione commerciale – Spese d'ufficio e di funzionamento – Spese di viaggio e indennità di missione e di trasferimento per il personale degli uffici di delegazione commerciale all'estero e per misssioni di carattere commerciale all'estero, lire 4 milioni.

Capitolo 115. Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali ed a riviste estere e nazionali per il servizio dei trattati e della politica doganale e commerciale, lire 17,000.

Capitolo 116. Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (Regio decreto-legge 7 marzo 1935, n. 370 convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1553 e Regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936, n. 929), lire 5,250,000.

Capitolo 117. Contributo nelle spese di mantenimento dell'Ufficio delle esposizioni internazionali in Parigi (Regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893), lire 32,500.

Capitolo 118. Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere commerciale e finanziario all'estero – Contributi per la partecipazione italiana a fiere e mostre all'estero, lire 450,000.

Capitolo 119. Spese relative ai servizi di contingentamento, lire 50,000.

Capitolo 120. Spese di funzionamento dell'Ufficio per gli approvvigionamenti dall'estero (Regi decreti-legge 2 marzo 1933, n. 165, convertito nella legge 29 maggio 1933, n. 887, e 24 aprile 1934, n. 760, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1279), lire 150,000.

Debito vitalizio. — Pensioni ordinarie, indennità ed assegni. — Capitolo 121. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 124,000,000.

Capitolo 122. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime, lire 25,000,000.

Capitolo 123. Pensioni, al 1º maggio 1931, della casa di Sua Altezza Reale il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577), lire 250,000.

Capitolo 124. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Capitolo 125. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa cartevalori (*Spesa obbligatoria*), lire 1,180,000.

Capitolo 126. Assegni di medaglie al valore militare diretti e di riversibilità concessi per fatti estranei alle guerre italo-turca ed europea ed alle operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi, lire 750,000.

Spese generali dell'Amministrazione finanziaria. — Ministero e Intendenze di finanza. — Capitolo 127. Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime – Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 46,580,000.

Capitolo 128. Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, lire 400,000.

Capitolo 129. Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero, lire 42,500.

Capitolo 130. Assegni fissi per spese di ufficio alle Intendenze, comprese le sezioni speciali del Tesoro (*Spese fisse*), lire 1,150,000.

Capitolo 131. Fitto di locali per le Amministrazioni centrali e per le Intendenze e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (*Spese fisse*), lire 960,000.

Ragioneria generale dello Stato e Ragionerie delle Intendenze di finanza. — Capitolo 132. Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria generale dello Stato – Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 16,800,000.

Capitolo 133. Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato Fiumano, addetto alle Ragionerie delle Intendenze – Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 12,800,000.

Capitolo 134. Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti, lire 110,000.

Capitolo 135. Premi di operosità e di rendimento al personale della Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti, e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie e gli uffici medesimi ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra, lire 1,320,000.

Capitolo 136. Indennità di tramutamento al personale dei ruoli delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati dei ruoli predetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, lire 335,000.

Capitolo 137. Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto ai servizi centrali dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, lire 150,000.

Spese generali diverse. — Capitolo 138. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ed al personale di altre Amministrazioni, lire 2,999,250.

Capitolo 139. Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio Centrale del personale, dalla Direzione generale del Tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del Tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale, nell'interesse dei servizi del Tesoro e della vigilanza sugli istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'Officina carte valori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio, lire 493,500.

Capitolo 140. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale, esclusi quelli dei servizi speciali dei monopoli industriali; sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie, lire 710,000.

Capitolo 141. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 767,700.

Capitolo 142. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), *per memoria.*

Capitolo 143. Assegni e indennità di missione agli addetti ai gabinetti, lire 54,000.

Capitolo 144. Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria, lire 42,500.

Capitolo 145. Spese casuali, lire 51,000.

Capitolo 146. Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (escluse la Ragioneria generale dello Stato e le Ragionerie delle Intendenze) – Personale avventizio delle nuove provincie assunto secondo le norme del cessato regime – Retribuzione ai cottimisti, lire 12,600,000.

Capitolo 147. Contributo dello Stato per l'iscrizione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (articolo 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e rego-

lamento approvato con Regio decreto 1º agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18) (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 148. Spese per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera *d*), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (articolo 3 del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1916, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati, a norma del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50, lire 8,800.

Capitolo 149. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione finanziaria (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, Regio decreto 11 luglio 1935, n. 1525), *per memoria*.

Spese per servizi speciali dell'Amministrazione finanziaria. — Servizi del Tesoro. — Capitolo 150. Personale delle sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della scuola dell'Arte della medaglia – Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 13 milioni 300,000.

Capitolo 151. Assegni fissi per spese d'ufficio alla Tesoreria centrale e all'agente contabile dei titoli del debito pubblico (*Spese fisse*), lire 5,720.

Capitolo 152. Spese per i servizi del Tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti, armadi di sicurezza e recipienti per la conservazione di valori; per il funzionamento della Cassa speciale dei biglietti di Stato presso la Tesoreria centrale; per l'abbruciamento dei biglietti di Stato; per la Commissione tecnica di cui all'articolo 15 del Regolamento approvato col Regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393; pel servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro, presso la officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite; spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro, lire 2,200,000.

Capitolo 153. Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro, lire 8,500.

Capitolo 154. Spese generali d'esercizio della Zecca – Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca – Riparazione e manutenzione di locali – Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato – Spese per la commissione artistica-tecnica-monetaria, lire 600,000.

Capitolo 155. Mercedi. cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia Zecca; assicurazione all'Istituto Nazionale fascista contro gli infortnui sul lavoro; assicurazione contro la disoccupazione involontaria; spese sanitarie; assegni di malattia; contributo dello Stato da versarsi all'Istituto Nazionale fascista della previdenza sociale – Premi di operosità e di rendimento e di economia – Sussidi agli operai e loro superstiti – Indennità varie e premi per prolungamento di orario al personale destinato alla Zecca, lire 1,230,000.

Capitolo 156. Scuola dell'arte della medaglia – Spese pel funzionamento della scuola, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, lire 28,000.

Capitolo 157. Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti, della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, per allestimento, spedizione e bollo dei titoli di debito pubblico e spese occorrenti per comprovare la legittiità di circolazione dei titoli stessi, lire 17,000.

Capitolo 158. Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti di debito pubblico all'estero, lire 2,500,000.

Capitolo 159. Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo proprio e spese accessorie (*Spesa obbligatoria*), lire 7,200.

Capitolo 160. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 350,000.

Capitolo 161. Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero, lire 200,000.

Capitolo 162. Indennità di missione pei servizi del Tesoro all'interno e spese varie inerenti al servizio informazioni, lire 100,000.

Capitolo 163. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando di tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio – Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali, in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato col Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (*Spesa d'ordine*), lire 2,000,000.

Capitolo 164. Compenso alla Banca d'Italia per il servizio di Regia tesoreria provinciale e coloniale, lire 21,900,000.

Capitolo 165. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari de destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (legge 3 marzo 1904, n. 67 e 19 giugno 1913, n. 641) (*Spesa d'ordine*), lire 150,000.

Capitolo 166. Somma da versare alla Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili in ragione del 60 per cento del provento dei diritti di cui all'articolo 108 del testo unico delle leggi per la tutela delle strade e la circolazione, approvato col Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, *per memoria*.

Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni. — Capitolo 167. Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di macchine di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse; spese per stampati e pubblicazioni speciali e pel trasporto degli stampati e bollettari del lotto lire 19,500,000.

Capitolo 168. Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati e delle pubblicazioni, compresi i bollettini per le società per azioni, per la proprietà intellettuale ed i brevetti industriali, delle carte rappresentative di valori e di tutte le altre specie di carte e cartoncini, dei cartoni, materiale di legatoria, rilegature, riproduzioni, e simili, da corrispondere all'Istituto Poligrafico dello Stato e spese per i locali di sicurezza del Tesoro e per gli uffici dell'Ispettorato del Provveditorato e per la delegazione della Corte dei conti, presso l'officina cartevalori, lire 40,000,000.

Capitolo 169. Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato, lire 38,000.

Capitolo 170. Spese di gestione del magazzino principale di Roma, lire 570,000.

Capitolo 171. Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato, comprese quelle per l'antico demanio, lire 127,300.

Capitolo 172. Rimborso ai comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali (articolo 331 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175) e per le sedi distaccate di pretura – Rimborsi ed anticipazioni ai comuni e pagamenti diretti ai creditori delle spese per l'impianto degli uffici giudiziari di nuova istituzione e di quelle necessarie in dipendenza delle modificate circoscrizioni giudiziarie (Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1849 e successive disposizioni legislative) – Spese per l'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia – Spese di cui all'articolo 331 del testo unico 14 febbraio 1931, n. 1175, per gli Uffici giudiziari e per le carceri mandamentali istituti posteriormente al 1º gennaio 1932, lire 28,132,555.

Amministrazione dei servizi per la finanza locale. — Capitolo 173. Indennità di viaggio e soggiorno per ispezioni nell'interesse del servizio per la finanza locale (articolo 91 de testo unico di legge approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175), lire 40,000.

Capitolo 174. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, e periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000.

Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno. — Capitolo 175. Assegnazione corrispondente al maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423, da versarsi al capitolo n. 378 dell'Entrata, per movimento di capitali, per essere indi destinata alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (articolo 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, conver-

tito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711), *per memoria.*

Amministrazione dei monopoli. — Fiammiferi ed apparecchi di accensione. — Capitolo 176. Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi – Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi d'accensione e dei fiammiferi – Spese per giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 56 (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 177. Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indenmità di missione riguardanti tale ramo di servizio – Indennità e spese pel funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 6 del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa, convenzione ed all'articolo 12 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, lire 48,000.

Spese varie. — Capitolo 178. Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro, e dei formaggi che si esportano all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 1,100,000.

Capitolo 179. Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il dazio consumo sul sale in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (articolo 2 del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3475) (*Spesa obbligatoria*), lire 22,700,000.

Lotto e lotterie. — Capitolo 180. Spese e rimunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto – Spese per provvista e riparazione di materiali e mobili speciali per le l'estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto – Medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale del lotto – Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario – Indennità di funzionamento degli archivi suddetti e per maneggio di valori – Spese di varia indole per i servizi del lotto – Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli – Corresponsioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del Regio decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) – Fitto di locali, lire 330,000.

Capitolo 181. Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria Ippica di Merano, lire 1,000,000.

Capitolo 182. Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento) riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria automobilistica di Tripoli, lire 1,2000,000.

Capitolo 183. Premi di operosità e di rendimento al personale per i servizi inerenti alla organizzazione ed all'esercizio della Lotteria Ippica di Merano e di quella automobilistica di Tripoli, lire 200,000.

Capitolo 184. Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (*Spesa d'ordine*), lire 24,400,000.

Capitolo 185. Vincite al lotto (*Spesa obbligatoria*), lire 165,000,000.

Corpo della Regia guardia di finanza. — Capitolo 186. Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, lire 182,300,000.

Capitolo 187. Indennità eventuali, di tramutamento ed altre per la guardia di finanza; assegni al personale del Corpo addetto, in luogo del personale tecnico borghese, al servizio del naviglio per la vigilanza finanziaria, lire 14,160,000.

Capitolo 188. Compensi e sussidi alla guardia di finanza e sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo e loro superstiti: elargizioni alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa caduti vittime del dovere, lire 44,000.

Capitolo 189. Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola di applicazione per gli ufficiali, spese di giustizia, risarcimenti, contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge

9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 961, ed altre spese per la guardia di finanza, lire 6,600,000.

Capitolo 190. Spese per il servizio automobilistico, lire 2,000,000.

Capitolo 191. Spese pei servizi di polizia tributaria, lire 104,600.

Capitolo 192. Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie ai personali della scuola ufficiali e della scuola sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza; premi al personale famigliare delle scuole stesse ed al personale, operaio; indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660) – Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento – Spese per arresti di disertori della guardia di finanza – Spese per l'educazione fisica dei militari del corpo – Spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato, lire 250,000.

Capitolo 193. Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative e degli altri locali comunque destinati esclusivamente alle stazioni del naviglio della Regia guardia di finanza, lire 3,330,000.

Capitolo 194. Assegni e compensi al personale salariato, di macchina e d'officina, addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, premi di assicurazione del personale operaio, spese di cura ed altre spese diverse per la gestione del personale suddetto, lire 660,000.

Capitolo 195. Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, per la costruzione in economia, con personale del Corpo, di piccoli tratti della recinzione metallica al confine e per la manutenzione relativa e per l'affitto, l'acquisto e l'espropriazione delle aree relative, lire 900,000.

Capitolo 196. Somme dovute ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di correzione o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare, lire 255,000.

Capitolo 197. Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11, 12 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito nella legge 6 settembre 1928, n. 2103) – Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati – Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni – Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario (*Spesa obbligatoria*), lire 1,280,000.

Capitolo 198. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza, *Spese fisse*), lire 5 milioni 280,000.

Spese comuni alle amministrazioni esterne. — Capitolo 199. Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici erariali, del Demanio e delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette – Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 212,736,000.

Capitolo 200. Assegni fissi per spese di ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici erariali, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (*Spese fisse*), lire 4,600,000.

Capitolo 201. Fitto di locali per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici erariali, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (*Spese fisse*), lire 6,200,000.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. — Capitolo 202. Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori e indennità di tramutamento al personale provvisorio, avventizio e giornaliero, lire 6,500,000.

Capitolo 203. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici erariali (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 204. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (*Spesa obbligatoria*), lire 75,000.

Capitolo 205. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, lire 42.300.

Capitolo 206. Acquisto di strumenti carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione di istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto, lire 735,000.

Capitolo 207. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici erariali, lire 3,360,000.

Capitolo 208. Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici erariali, lire 131,600.

Capitolo 209. Spese per la pubblicazione della rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali, lire 50,000.

Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. — Capitolo 210. Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383 e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281) (*Spesa obbligatoria*), *per memoria.*

Capitolo 211. Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie, lire 6,000.

Capitolo 212. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione medesima, lire 3,150,000.

Capitolo 213. Spese per lavori di sicurezza, di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, non richiedenti l'opera del tecnico e spese per il tramutamento dei detti uffici, lire 155,000.

Capitolo 214. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 540,000.

Capitolo 215. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 21,000,000.

Capitolo 216. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di scambio, quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di Cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (*Spesa obbligatoria*), lire 17,000,000.

Capitolo 217. Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi sulle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative, lire 7,800.

Capitolo 218. Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati e dei magazzini compartimentali e provinciali – Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati – Sussidi di malattia agli operai di detti depositi – Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi – Spese d'ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime – Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici, lire 2,000,000.

Capitolo 219. Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (articolo 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1º maggio 1930, n. 540) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (leggi 9 febbraio 1931, n. 156 e 9 luglio 1931, n. 1008) (*Spesa d'ordine*), lire 2,800,000.

Capitolo 220. Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri Enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi dei Regi decreti-legge: 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355 (*Spesa d'ordine*), lire 22,950,000.

Capitolo 221. Quota del 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radio-elettrici (articolo 10 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988) (*Spesa d'ordine*), lire 630,000.

Capitolo 222. Quota sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla Società concessionaria e alla Reale Accademia di Santa Cecilia (articolo 2 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857, e articolo 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1184) (*Spesa d'ordine*), lire 45,000,000.

Capitolo 223. Quota spettante ai comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, e simili (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) (*Spesa d'ordine*), lire 15,000,000.

Capitolo 224. Quota annua sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbonamenti nei giornali, riviste ed altre stampe, dovuta all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, giusta l'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456 e l'articolo 4 del decreto ministeriale 5 giugno 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 1930, lire 950,000.

Capitolo 225. Contributo dello Stato al Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.) (Regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 671), lire 1,425,000.

Capitolo 226. Somma da corrispondersi per proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada (*Spesa d'ordine*), lire 146,000,000.

Capitolo 227. Contributo all'Azienda autonoma statale della strada fino a totale copertura dell'introito previsto per tale Azienda nel bilancio di previsione 1934-35 (articolo 3 del Regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1536, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 167), lire 41,000,000.

Capitolo 228. Spese per l'accertamento, la riscossione, ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da giuoco; per l'accertamento e la riscossione delle tasse e dei proventi relativi ai servizi della radiofonia; spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro della tassa di scambio compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse ed imposte indirette sugli affari, nonchè premi per la scoperta della relative violazioni. Spese generali per il funzionamento delle commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742 (*Spesa obbligatoria*), lire 11,500,000.

Capitolo 229. Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti all'esecuzione della vigilanza stessa e alla custodia dei valori bollati presso gli Istituti di credito e per acquisto di casseforti ed armadi di sicurezza, lire 1,700,000.

Amministrazione delle Aziende patrimoniali dello Stato. — Capitolo 230. Indennità ai componenti i Comitati di vigilanza per le Aziende patrimoniali dello Stato, indennità di missione per le funzioni di sindaco, per la rappresentanza presso i Comitati di cura, indennità per missioni in genere, spese di assistenza tecnica e di vigilanza e pel funzionamento degli uffici tecnici demaniali presso le Aziende e dei Comitati di vigilanza, lire 120,000.

Capitolo 231. Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 232. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 233. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 4,000.

Capitolo 234. Spese di Amministrazione, manutenzione e miglioramento delle Regie Aziende del Mar Piccolo di Taranto e di quella di S. Cesarea Terme, lire 378,000.

Provveditorato generale dello Stato. — Amministrazione del Demanio. — Capitolo 235. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (*Spese fisse*), lire 260,000.

Capitolo 236. Spese di Amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, lire 1,750,000.

Capitolo 237. Spese per l'Amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali – Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del demanio ecc.; spese di materiale per la parte che non è carico degli affittuari delle miniere dell'Isola d'Elba, pei servizi di Magione e delle annualità perpetue; spese per verifiche, e delimitazione dei terreni di demanio pubblico, escluse quelle per le spiaggie lacuali; spese e passività rela-

tive ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, convertito nella legge 15 ottobre 1923, numero 2293, spese di indemaniamento, di amministrazione, per imposte ed oneri e diverse, relative alle confraternite romane di cui alla legge 20 luglio 1890, n. 6980, lire 630,000.

Capitolo 238. Spese di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte donata allo Stato dalla signora Henriette Tower vedova Wurts, da sostenersi con l'annua rendita proveniente dal legato di 50,000 dollari dalla stessa disposto a favore del Regio Governo, lire 24,000.

Capitolo 239. Indennità di missione ed assistenza ai lavoratori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto, e diverse – *Canali Cavour*, lire 23,200.

Capitolo 240. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico – *Canali Cavour*, lire 2,200,000.

Capitolo 241. Canoni ed annualità passive – *Canali Cavour* (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 15,000.

Capitolo 242. Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate – *Canali Cavour* (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 243. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*Spese fisse*), lire 335,000.

Capitolo 244. Sussidi agli agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti, lire 8,000.

Capitolo 245. Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 246. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 270,000.

Capitolo 247. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio – Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale – Imposte consorziali – Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (*Spesa obbligatoria*), lire 14,000,000.

Capitolo 248. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, e per la manutenzione dell'edificio adibito ai servizi del credito agli impiegati e salariati dello Stato, lire 2,000,000.

Amministrazione delle imposte dirette. — Capitolo 249. Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette e spese per pagamento di onorari per visite medico-fiscali, lire 2,292,000.

Capitolo 250. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*), lire 150,000.

Capitolo 251. Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti e per le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (*Spesa obbligatoria*), lire 140,000.

Capitolo 252. Somma da corrispondersi per diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dagli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 e dal Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996 e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte e delle sezioni tecniche catastali, lire 5,420,800.

Capitolo 253. Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie, lire 700,000.

Capitolo 254. Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori (articolo 3 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 259) (*Spesa obbligatoria*), lire 540,000.

Capitolo 255. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 17 ottobre 1922, numero 1401 (*Spesa obbligatoria*), lire 2,500.

Capitolo 256. Interessi dovuti agli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo nelle comunicazioni di accreditamento nei conti correnti postali a norma dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1326, lire 3,000.

Capitolo 257. Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia d'imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 set-

tembre 1931, n. 1608 (*Spesa obbligatoria*), lire 103,500.

Capitolo 258. Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite, dall'articolo 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (*Spesa obbligatoria*), lire 2,957,500.

Capitolo 259. Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno, lire 198,000.

Capitolo 260. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 217,000,000.

Capitolo 261. Spese per lavori di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata in uso degli Uffici esecutivi non richiedenti l'opera del tecnico, lire 25,000.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette. — Spese generali. — Capitolo 262. Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette, lire 7,000.

Capitolo 263. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (articolo 65 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562). Spese inerenti al corso teorico-pratico annuale per il personale tecnico delle imposte di produzione, lire 230,000.

Capitolo 264. Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza per i servizi delle imposte di fabbricazione; indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenza ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione, lire 5,400,000.

Capitolo 265. Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese pei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, lire 170,000.

Capitolo 266. Costruzione di caselli doganali, piccola manutenzione dei fabbricati ed impianti in uso per i servizi esterni dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, lire 550,000.

Capitolo 267. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (*Spesa obbligatoria*), lire 130,000.

Imposte di fabbricazione. — Capitolo 268. Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (*Spesa d'ordine*), lire 52,000.

Capitolo 269. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione d'imposte indebitamente percepite (*Spesa obbligatoria*), lire 14,000,000.

Capitolo 270. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie; spese per l'assicurazione contro gli incendi del laboratorio chimico dei denaturanti di Milano e per l'accertamento delle imposte di fabbricazione, lire 8,000,000.

Capitolo 271. Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione, lire 50,000.

Dogane. — Capitolo 272. Mercedi alle visitatrici doganali, lire 391,000.

Capitolo 273. Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (*Spese fisse*), lire 64,000.

Capitolo 274. Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, per trasferte, servizi disagiati e di confine e per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio; indennità, compreso il cambio, agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero; indennità al personale doganale e della Regia guardia di finanza per il servizio di visita ai viaggiatori sui treni internazionali in corsa transitanti per qualsiasi varco, e per prestazioni straordinarie relative al servizio merci ese-

guito dalle ferrovie dello Stato nei transiti interessanti traffici adriatici, lire 2,000,000.

Capitolo 275. Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali; noleggio ed acquisto di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana; mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio; acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità e la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3158 e 3184) e spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane, lire 260,000.

Capitolo 276. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (*Spesa obbligatoria*), lire 70,000.

Capitolo 277. Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane – Spese per imballaggio e spedizione di campioni – Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; spese pel mantenimento del corso annuale di istruzione tecnica degli impiegati doganali; contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali, lire 88,000.

Capitolo 278. Somma da erogare ai fini del regolamento degli scambi con l'estero entro i limiti del provento dello speciale diritto di licenza commisurato al valore delle merci ammesse all'importazione (articolo 2 del Regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894) – Rimborsi alle ferrovie dello Stato per riduzioni di tariffe, *per memoria*.

Capitolo 279. Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) inerenti alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi per l'applicazione del Regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, relativo al diritto di licenza sulle merci ammesse alla importazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero, *per memoria*.

Capitolo 280. Restituzione di diritti all'esportazione, restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*), lire 75,000,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 281. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato), lire 40,000,000.

Capitolo 282. Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato), lire 40,000,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Oneri generali dello Stato.* — *Contributi, concorsi, rimborsi, sussidi e assegnazioni varie.* — Capitolo 283. Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge (*Spesa obbligatoria*), lire 20,450,000.

Capitolo 284. Rimborsi vari (*Spese obbligatorie e d'ordine*), lire 6,510,000.

Capitolo 285. Spese per la beneficenza romana (*Spesa obbligatoria*), lire 31,963,830.

Capitolo 286. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (*Spesa obbligatoria*), lire 33,689,893.

Capitolo 287. Rimborso alle provincie ed ai comuni della Lucania delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (*Spesa obbligatoria*), lire 265,000.

Capitolo 288. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 289. Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura, ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera nazionale dei combattenti, sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa, lire 300,000.

Capitolo 290. Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma (Regio decreto-legge 21 luglio 1931, n. 1001, conver-

tito nella legge 31 marzo 1932, n. 348 - 5ª delle quindici rate), lire 30,000,000.

Capitolo 291. Contributo straordinario al comune di Napoli per l'ammortamento di passività inerenti al riscatto dell'Azienda tramviaria (articolo 4 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078) (3ª delle 12 rate), lire 200,000.

Capitolo 292. Concorso dello Stato per il funzionamento di imprese marittime, lire 165,000,000.

Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità. — Capitolo 293. Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (*Spesa obbligatoria*), lire 7,000,000.

Capitolo 294. Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate (*Spesa obbligatoria*), lire 150,000.

Capitolo 295. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (*Spesa obbligatoria*), lire 16,500,000.

Capitolo 296. Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni, frane ed eruzioni (articoli 7 ed 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341; articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298; articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311; legge 13 luglio 1905, n. 400; decreto-legge luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406; convertito nella legge 17 febbraio 1918, n. 320, legge 2 giugno 1927, n. 979 e Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497), convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3196) (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 297. Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti (*Spesa obbligatoria*), lire 29,400,000.

Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti. — Capitolo 298. Spese per il servizio delle polizze ai combattenti, lire 40,000,000.

Spese diverse. — Capitolo 299. Interessi compresi nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte ai Tesoro in dipendenza dei mutui concessi ai comuni di Melfi, Potenza e Matera giusta il Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n.1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592, lire 534,386.34.

Capitolo 300. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, aboliti con l'articolo n. 148 della legge medesima (*Spesa obbligatoria*), *per memoria.*

Capitolo 301. Interessi compresi nelle rate di estinzione dei prestiti obbligazionari 6 e 6.50 per cento emessi dalla Società anonima nazionale Cogne (Convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva col decreto ministeriale 11 settembre 1935 e Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1205, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 68), lire 9,558,436.25.

Capitolo 302. Rimborso alla Società anonima nazionale « Cogne » delle spese inerenti al servizio dei prestiti obbligazionari emessi dalla Società medesima (convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale 11 settembre 1935 e Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 125), lire 900,000.

Capitolo 303. Interessi compresi nelle annualità decennali, da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni di lire 220,000,000, complessive per la costruzione della strada autocamionale Genova-Serravalle Scrivia e sistemazione delle strade statali e affluenti (Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1819, legge 8 giugno 1933, n. 775 e Regio decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 165, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 984), lire 6,318,097.76.

Capitolo 304. Interessi compresi nell'annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento dell'anticipazione di lire 50 milioni per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova (Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 469), lire 1,580,366.39.

Capitolo 305. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di lire 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in

dipendenza dei Regi decreti-legge 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864 e 3 aprile 1921, n. 571, convertiti nella legge 25 giugno 1926, n. 1262 – e rimborso alla Cassa stessa del quaranta per cento del capitale vigente al 31 dicembre 1925 sui mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra – (Regi decreti-legge: 6 ottobre 1921, n. 1426, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 14 maggio 1926, n. 887, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 906), lire 3,200,347.

Capitolo 306. Assegnazione a favore degli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro, per la garanzia di cui ai Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, numero 1883, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 5 aprile 1925, n. 491, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, lire 1,000,000.

Capitolo 307. Assegnazione al comune di Venezia, sul provento della maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera, per venti anni a decorrere dal 1º gennaio 1924 (articolo 7 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ed articolo 5 del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, numero 1909, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1074) (14ª delle venti rate), lire 400,000.

Capitolo 308. Assegnazione al Comune di Livorno in relazione al provento delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate e sbarcate in quel porto (articolo 2 del Regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1619) (2ª delle 25 rate), lire 1,000,000.

Capitolo 309. Rimborso all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da esso effettuati delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino ed a quelli di Fiume dagli Istituti di previdenza austriaci ed ungheresi, e dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia e di Zara (Regi decreti-legge 24 settembre 1931, n. 1555, convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375, e 21 settembre 1933, n. 1398, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 169), lire 500,000.

Capitolo 310. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti-legge 9 novembre 1921, n. 1871, e 12 luglio 1923, n. 1817, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (*Spesa obbligatoria*), lire 1,050,000.

Capitolo 311. Pensioni agli ex-impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 130,000.

Capitolo 312. Somma occorrente per il pagamento del canone a *forfait* di franchi oro 6,000,000, di cui all'articolo 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867, 37,244,400 lire.

Capitolo 313. Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650,000 tonnellate annue ai termini degli articoli 15, n. 15, e 39, n. 5, dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867, lire 24,829,600.

Capitolo 314. Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000, ai termini dell'articolo 36 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867, *per memoria*.

Capitolo 315. Interessi pei capitali investiti nelle stazioni comuni della Südbahn, ai sensi dell'articolo 15, alinea 13, dell'accordo di Roma del 29 marzo 1923 relativo alla riorganizzazione amministrativa e tecnica della Südbahn, lire 186,162.

Capitolo 316. Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000, ai sensi dell'articolo 43 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867, *per memoria*.

Capitolo 317. Somma occorrente pel pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti-legge 3 novembre 1921, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 24 giugno 1923, n. 1448, con-

vertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 100,000.

Capitolo 318. Somma da corrispondere alla Cassa di ammortamento per l'estinzione dei debiti di guerra a integrazione dell'interesse in ragione del cinque per cento sulle somme investite dalla Cassa stessa (articolo 2 del Regio decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 951), *per memoria.*

Spese per organi e servizi generali dello Stato. — Contributi, concorsi, rimborsi, sovvenzioni ed erogazioni diverse. — Capitolo 319. Contributi e concorsi nelle spese a favore della direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, lire 66,759,455.

Capitolo 320. Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti di credito, sulle somme da essi fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie, lire 6 milioni 527,412.41.

Capitolo 321. Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di Tesoreria provinciale, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377 (*Spesa obbligatoria*), *per memoria.*

Capitolo 322. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e dei Regi decreti-legge: 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 13 agosto 1926, n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927, n.. 605, e 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari, lire 18,000,000.

Capitolo 323. Interessi compresi nell'annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 – 17ª delle 35 annualità scadenti il 1º gennaio di ogni anno), lire 10,345.91.

Capitolo 324. Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del segretariato generale della Società delle Nazioni, lire 7,467,000.

Capitolo 325. Spese varie, esclusi i premi di operosità e rendimento, per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i trattati di pace dagli Stati ex-nemici, *per memoria.*

Capitolo 326. Somma occorrente per il pagamento della quota posta a carico dell'Italia, delle pensioni per gli ex-funzionari ed agenti della Südbahn, di cui all'articolo 17 dell'accordo di Roma del 29 marzo 1923, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867 e rimborso alle ferrovie dello Stato di passività inerenti a liquidazioni ex-Südbahn di cui all'articolo 25 dell'accordo medesimo, lire 17,362,925.

Capitolo 327. Spese d'ufficio e per imposte, tasse, ecc. inerenti ai servizi per la sistemazione delle linee ferroviarie ex-austriache comprese nel territorio delle nuove provincie del Regno, e spese relative all'intervento dei rappresentanti italiani nell'Amministrazione della Società Südbahn e pensioni alle famiglie degli ex-agenti della ferrovia Bolzano-Merano, lire 35,000.

Capitolo 328. Concorso nel pagamento degli interessi pel funzionamento di speciali istituzioni di credito e contributi vari, lire 93,700,000.

Capitolo 329. Contributo alle ferrovie dello Stato sugli oneri patrimoniali dipendenti dalla elettrificazione delle linee (articolo 5 della legge 4 maggio 1936, n. 844), lire 70 milioni.

Capitolo 330. Contributo straordinario al fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario, a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso del numero dei pensionati dovuto ad eventi straordinari (articolo 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844), lire 250 milioni.

Capitolo 331. Sovvenzione alla sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale (Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512 – 5ª delle 20 annualità), lire 85,000,000.

Capitolo 332. Somministrazione alle ferrovie dello Stato per le spese di ricerche minerarie in Albania e per lo sfruttamento della parte del giacimento petrolifero del Devoli (legge 8 maggio 1933, n. 524), lire 40,000,000.

Capitolo 333. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli abbuoni concessi sulle tariffe per il trasporto di materiali vari, lire 15,000,000.

Capitolo 334. Erogazioni a favore di enti agrari per disciplinare l'approvvigionamento del mercato interno di taluni prodotti agricoli, lire 1,615,000.

Capitolo 335. Spese per l'attuazione dei provvedimenti intesi a favorire il movimento turistico nel Regno, di cui al Regio decreto-legge 20 marzo 1936, n. 410, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1268, lire 200,000,000.

Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti. — Ufficio di Presidenza. — Capitolo 336. Premi di nuzialità e natalità, lire 42,000,000.

Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei Caduti. — Capitolo 337. Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo a tariffa militare dei viaggi gratuiti in terza classe concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (articolo 130 del Regolamento approvato col Regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642), lire 500,000.

Capitolo 338. Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli Istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143, lire 14,000,000.

Capitolo 339. Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, lire 20,000,000.

Capitolo 340. Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (decreto-legge luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 400,000.

Capitolo 341. Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2151, lire 255,000.

Capitolo 342. Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali, lire 1,147,365.

Capitolo 343. Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse, lire 800,000.

Capitolo 344. Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi, lire 510,000.

Istituto centrale di statistica. — Capitolo 345. Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica, lire 610,000.

Capitolo 346. Assegnazione straordinaria all'Istituto centrale di statistica per l'esecuzione del censimento industriale e commerciale dell'anno 1938, lire 5,000,000.

Debito vitalizio. — Pensioni di guerra. — Capitolo 347. Spesa consolidata per le pensioni privilegiate di guerra ai sensi del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630, lire 750,000,000.

Capitolo 348. Assegni una volta tanto per ferite, lesioni e infermità contratte in guerra, escluse le operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi (articolo 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e articolo 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491), lire 800,000.

Capitolo 349. Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, lire 6,800,000.

Capitolo 350. Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro, lire 35,000,000.

Capitolo 351. Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 359), lire 3,000,000.

Capitolo 352. Pensioni ed assegni di guerra comprese l'indennità per una volta tanto, di cui all'articolo 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e soprassoldi di medagle al valore militare in dipendenza delle operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi, lire 15,000,000.

Assegni vitalizi e pensioni straordinarie. — Capitolo 353. Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni diverse, lire 5,500,000.

Assegno temporaneo mensile ai pensionati. — Capitolo 354. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello

Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 115,000,000.

Spese generali dell'Amministrazione finanziaria. — Spese diverse. — Capitolo 355. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze esclusa la Ragioneria generale dello Stato, e le Ragionerie delle Intendenze (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232; Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379; Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853 e Regi decreti-legge: 7 maggio 1927, n. 694, convertito nella legge 5 aprile 1928, n. 716; 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325), lire 600,000.

Capitolo 356. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti, lire 11,300.

Capitolo 357. Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio per diminuite esigenze (Regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 11,000.

Capitolo 358. Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime, lire 85,000.

Capitolo 359. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (*Spesa obbligatoria*), *per memoria.*

Capitolo 360. Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 (*Spesa d'ordine*), lire 15,600,000.

Spese per servizi speciali dell'Amministrazione finanziaria. — Servizi del Tesoro. — Capitolo 361. Spese per fornitura di tondelli monetari ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) *per memoria.*

Amministrazione dei servizi per la finanza locale. — Capitolo 362. Spese di stralcio inerenti all'applicazione della soppressa addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra, di cui al Regio decreto-legge 13 febbraio 1925, n. 117, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, ed ai Regi decreti-legge 6 maggio 1926, n. 769 e 24 settembre 1928, n. 2112, convertiti rispettivamente nelle leggi 27 marzo 1927, n. 635 e 6 dicembre 1928, n. 3146, e premi al personale delle Amministrazioni comunali, agli appaltatori ed al dipendente personale, *per memoria.*

Corpo della Regia guardia di finanza. — Capitolo 363. Soprassoldo caro-viveri per i brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie celibi o vedovi, senza prole minorenne, giusta il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325, lire 2,070,000.

Capitolo 364. Assegnazione straordinaria per la integrazione ed il rinnovamento del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna (articolo 4 del Regio decreto-legge 13 agosto 1932, n. 1033, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1746), *per memoria.*

Capitolo 365. Interessi compresi nella quinta delle 50 annualità da corrispondersi alla massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (articolo 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644), lire 82,540.56.

Amministrazione delle pensioni di guerra. — Capitolo 366. Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso degli uffici ed archivi della Direzione generale delle pensioni di guerra, e paghe agli operai che vi sono addetti, lire 75,000.

Capitolo 367. Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra, lire 10,000.

Capitolo 368. Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio, lire 50,000.

Capitolo 369. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 4,000.

Capitolo 370. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, lire 530,000.

Capitolo 371. Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. – Competenze, indennità, diarie e rimborso spese di viaggio per i membri – anche estranei all'Amministrazione – del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57 – Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57 – Spese per visite mediche all'estero, lire 2,700,000.

Capitolo 372. Retribuzione al personale avventizio, lire 75,000.

Capitolo 373. Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232; Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379; Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, e Regi decreti-legge: 7 maggio 1927, n. 694, convertito nella legge 5 aprile 1928, n. 716 e 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325), lire 55,000.

Servizio risarcimento di danni di guerra e per le nuove provincie. — Capitolo 374. Somme occorrenti per il pagamento di indennità in contanti e per il pagamento in contanti di frazioni inferiori a lire 100 di indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie », e per spese di emissione delle obbligazioni medesime, lire 450,000.

Capitolo 375. Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei servizi speciali presso le Intendenze e presso gli uffici provinciali incaricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e relativi decreti applicativi) e spese per il personale straordinario ed avventizio dell'ufficio centrale dei danni di guerra, lire 300,000.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. — Capitolo 376. Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie che ne sono sprovviste, e per l'esecuzione, mediante appalto, delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe, lire 18,000,000.

Capitolo 377. Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 427 riguardante i contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato, lire 350,000.

Amministrazione delle Aziende patrimoniali dello Stato. — Capitolo 378. Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio, per manutenzione straordinaria e forniture e spese varie occorrenti nell'interesse delle Aziende patrimoniali, lire 5,450,000.

Capitolo 379. Spesa per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da Istituti finanziari e dalle Società esercenti le Regie Aziende patrimoniali, lire 1,767,079.89.

Capitolo 380. Interessi 4.50 per cento da corrispondere a rate semestrali posticipate al 1º marzo ed al 1º settembre di ogni anno sulle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato emesse per il rimborso delle passività gravanti sulle Aziende medesime (Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696) (3ª annualità) (*Spesa obbligatoria*), lire 6,221,250.

Capitolo 381. Somma occorrente per il trasferimento al Demanio dello Stato dei beni immobili, mobili e diritti relativi, costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocaro (articoli 1 e 6 del Regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1665 – Seconda ed ultima rata), lire 212,500.

Provveditorato generale dello Stato. — Amministrazione del demanio. — Capitolo 382. Assegni agli investiti di benefizi di Regio patronato – Asse ecclesiastico (*Spese fisse*), *per memoria.*

Capitolo 383. Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli, *per memoria.*

Capitolo 384. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*), lire 6,000.

Capitolo 385. Spesa per l'acquisto di un fabbricato da adibire a sede dell'Intendenza di finanza di Frosinone (articolo 9 del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1001, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1838 – ultima delle cinque annualità), lire 170,000.

Amministrazione delle imposte dirette. — Capitolo 386. Spese per l'impianto ed il primo funzionamento dell'Anagrafe tributaria (ar-

ticolo 12 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639), lire 5,000,000.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette. — Capitolo 387. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca (*Spesa obbligatoria*), *per memoria.*

Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Estinzione di debiti.* — Capitolo 388. Debiti redimibili diversi – Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 193,223,535.31.

Capitolo 389. Ammortamento delle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252) (12ª annualità) (*Spesa obbligatoria*), lire 60,300,000.

Capitolo 390. Rimborsi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 391. Rimborsi di Buoni del Tesoro poliennali, *per memoria.*

Capitolo 392. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto – Ammortamento ed eventuale anticipato rimborso di capitale (*Spesa obbligatoria*), lire 27,029,935.10.

Capitolo 393. Ammortamento delle obbligazioni 4.50 per cento emesse dalle Aziende patrimoniali dello Stato (Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696 – 3ª annualità) (*Spesa obbligatoria*), lire 5,150,000.

Capitolo 394. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle Colonie, lire 2,559,930.09.

Capitolo 395. Rimborsi di anticipazioni ed ammortamenti di mutui vari concessi dalla Cassa depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, lire 6,966,989.83.

Capitolo 396. Quota di capitale compresa nella annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma per effetto dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (29ª delle 50 annualità) del Regio decreto-legge 4 agosto 1913, n. 1098, convertito nella legge 18 giugno 1914, n. 557 (8ª delle 30 annualità) dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473 (16ª delle 50 annualità); dei Regi decreti legge 11 marzo 1923, n. 584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (14ª delle 50 annualità) e 6 novembre 1924, n. 1961, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 (articolo 5) (8ª delle 50 annualità), lire 680,746.27.

Capitolo 397. Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte allo Stato dei mutui ai comuni di Melfi, Potenza e Matera, ai termini del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592, lire 79,272.98.

Capitolo 398. Quote fisse di capitale comprese nelle rate di estinzione dei prestiti obbligazionari 6 e 6.50 per cento emessi dalla Società Anonima Nazionale Cogne (Convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale 11 settembre 1935 e Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1205, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 68), lire 5,833,000.

Capitolo 399. Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo, per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della rete Mediterranea, in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvato con il decreto-legge luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (20ª delle 49 annualità), lire 383,696.20.

Capitolo 400. Affrancazioni di annualità e di prestazioni perpetue dovute dal Demanio dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 401. Quota di capitale compresa nella quinta delle 50 annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (articolo 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644), lire 21,345.18.

Capitolo 402. Quota di capitale compresa nell'annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 – 17ª delle 35 annualità scadenti il 1º gennaio di ogni anno), lire 9,347.17.

Capitolo 403. Quote di capitale comprese nelle annualità decennali, da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni di lire 220,000,000 complessive per la costruzione della strada autocamionale Genova-Serravalle Scrivia e sistemazione delle strade statali e affluenti

(Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1819 e legge 8 giugno 1933, n. 775, e Regio decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 165, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 984), lire 19,098,691.27.

Capitolo 404. Quota di capitale compresa nella annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento all'anticipazione di 50 milioni per opere da eseguirsi dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova (Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 469), lire 4,777,005.61.

Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno. — Capitolo 405. Versamenti a dotazione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (Regi decreti-legge: 5 agosto 1927, n. 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1781; 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711 e articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059), *per memoria.*

Capitolo 406. Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno, del maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423 (articolo 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711), *per memoria.*

Accensione di crediti. — Capitolo 407. Anticipazione di somme per garanzie assunte dallo Stato (Regi decreti-legge 9 maggio 1929, n. 888, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1233 e 16 febbraio 1931, n. 192, convertito nella legge 30 maggio 1932, n. 700; 22 febbraio 1934, n. 329, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 994 e 9 gennaio 1936, n. 5, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 717), lire 4,147,254.79.

Capitolo 408. Anticipazione di somme alla Società finanziamenti esteri (S. V. E. A.), per l'incremento degli interessi economici dello Stato italiano in Albania (terza delle dieci rate), lire 6,000,000.

Capitolo 409. Quota di partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società anonima Azienda generale Italiana Petroli (A. G. I. P.) (Regio decreto 24 ottobre 1935, n. 1982), *per memoria.*

Riscatti di ferrovie. — Capitolo 410. Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488, lire 1,013,031.49.

Capitolo 411. Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata col Regio decreto 11 gennaio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 36 del 1923), lire 6,500,000.

Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende autonome di Stato. — Capitolo 412. Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e per l'esecuzione di lavori occorrenti per la elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione, *per memoria.*

Capitolo 413. Somma da provvedersi alla Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1830, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 186 – 3ª delle quattro rate), lire 20,000,000.

Anticipazioni a provincie, comuni. — Opere Pie ed Enti morali. — Capitolo 414. Somme da versare nel conto corrente speciale col Municipio di Napoli per lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà delle somme autorizzate dall'articolo 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª); dalla legge 7 luglio 1902, n. 290; dall'articolo 1 della convenzione approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351 e dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2354, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895 approvata con l'articolo 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, della legge 17 luglio 1898, n. 318 e della legge 12 luglio 1912, n. 783, *per memoria.*

Capitolo 415. Anticipazione alle Amministrazioni degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 20,000,000.

Capitolo 416. Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento del prestito di lire 45,000,000 contratto dal Consorzio stesso con le Casse di risparmio di Genova e delle provincie lombarde, per la parziale esecuzione delle opere del bacino Vittorio Emanuele III e del primo prolungamento del molo Galliera (articolo 4, lettera *a*) del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997,

convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 1,400,000.

Capitolo 417. Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto del l'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto-legge, articolo 3 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Regio decreto 11 aprile 1926, n. 736, e Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 37, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1425, e 5 dicembre 1928, n. 2639 convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43) (*Spesa d'ordine*), *per memoria.*

Erogazioni per le pensioni privilegiate di guerra. — Capitolo 418. Pensioni ed assegni e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi di servizio verificatisi durante le guerre dal 1911 al 1918 e negli anni successivi, escluse le operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi, lire 978,000,000.

Partite che si compensano con l'entrata. — Spese diverse. — Capitolo 419. Quote dovute ai funzionari dell'Avvocatura dello Stato, sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*), lire 3,500,000.

Capitolo 420. Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto « Vittorio Emanuele III » pei danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ed a Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, convertito nella citata legge 17 aprile 1925, n. 473, lire 2,530,489.52.

Capitolo 421. Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di San Marino in base all'articolo 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (31ª delle cinquanta annualità), lire 9,310.04.

Capitolo 422. Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla provincia stessa per opere di sistemazione nel porto Canale Corsini (articolo 4 del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 300,000.

Capitolo 423. Somma corrispondente al provento delle tasse portuali istituite per l'estinzione del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto (Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, numero 2106, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3057) (13ª rata), lire 770,000.

Capitolo 424. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (*Spesa d'ordine*), lire 3,000,000.

Capitolo 425. Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (*Spesa d'ordine*), lire 1,399,000.

Capitolo 426. Arretrati di rendita pubblica dovuti al Fondo pel culto ed agli Enti morali ecclesiastici per i beni immobili assoggettati a conversione e spese per ricostituzione di doti di Enti morali riconosciuti insopprimibili (legge 22 gennaio 1931, n. 28), lire 229,293.

Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato. — Capitolo 427. Concorso nella spesa per stipendi agli impiegati addetti al servizio, lire 170,000.

Capitolo 428. Retribuzione al personale avventizio e diurnista, lire 320,000.

Capitolo 429. Spese di liti – Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato, ed altre spese d'Amministrazione a carico del fondo di garanzia, lire 20,000.

Capitolo 430. Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria, lire 35,000.

Capitolo 431. Concorso nelle spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua, lire 100,000.

Riassunto per titoli. — Titolo 1. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* —

Oneri generali dello Stato. — Debiti perpetui, lire 2,610,295,157.96.

Debiti redimibili, lire 1,193,899,284.05.

Debiti variabili, lire 2,332,869,929.73.

Annualità, contributi, sussidi ed assegnazioni varie, lire 58,672,211.51.

Spese per organi e servizi generali dello Stato. — Dotazioni, lire 17,500,000.

Camere legislative, lire 35,886,554.80.

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Servizi dipendenti:

Ufficio di Presidenza, lire 2,091,700.

Servizio speciale riservato, lire 4,518,850.

Consulta Araldica, lire 56,440.

Istituto Centrale di Statistica, lire 4,530,000.

Comitato per la mobilitazione civile e Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, lire 3,127,500.

Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, lire 1,216,700.

Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie, lire 105,600.

Commissione suprema di difesa, lire 25,380.

Tribunale speciale per la difesa dello Stato, lire 862,600.

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, lire 86,111,500.

Consiglio di Stato, lire 3,372,500.

Corte dei conti, lire 16,720,420.

Avvocatura dello Stato, lire 8,928,000.

Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, lire 20,704,500.

Debito vitalizio. — Pensioni ordinarie, indennità ed assegni, lire 151,680,000.

Spese generali dell'Amministrazione finanziaria. — Ministero e Intendenze di finanza, lire 49,132,500.

Ragioneria Generale dello Stato e ragionerie delle Intendenze di finanza, lire 31,515,000.

Spese generali diverse, lire 17,726,750.

Spese per servizi speciali dell'Amministrazione finanziaria. — Servizi del Tesoro, lire 44,596,420.

Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni, lire 88,367,855.

Amministrazione dei servizi per la finanza locale, lire 43,000.

Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno, *per memoria.*

Amministrazione dei Monopoli:

Fiammiferi, ed apparecchi di accensione, lire 148,000.

Spese varie, lire 23,800,000.

Lotto e lotterie, lire 192,130,000.

Corpo della Regia guardia di finanza, lire 217,163,600.

Spese comuni alle Amministrazioni esterne, lire 223,536,000.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, lire 10,893,900.

Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, lire 332,813,800.

Amministrazione delle Aziende patrimoniali dello Stato, lire 852,000.

Provveditorato generale dello Stato:

Amministrazione del Demanio, lire 21,815,200.

Amministrazione delle imposte dirette, lire 229,532,300.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:

Spese generali, lire 6,487,000.

Imposte di fabbricazione, lire 22,102,000.

Dogane, lire 77,873,000.

Fondi di riserva, lire 80,000,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 8,223,703,153.05.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Oneri generali dello Stato.* — Contributi, concorsi, rimborsi, sussidi e assegnazioni varie, lire 288,378,723.

Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità, lire 53,350,000.

Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti, lire 40,000,000.

Spese diverse, lire 88,531,795.74.

Spese per organi e servizi generali dello Stato. — Contributi, concorsi, rimborsi, sovvenzioni ed erogazioni diverse, lire 871,477,138.32.

Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti:

Ufficio di Presidenza, lire 42,000,000.

Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti, lire 37,612,365.

Istituto centrale di statistica, lire 5,610,000.

Comitato per la mobilitazione civile e Commissariato per le fabbricazioni di guerra, nulla.

Debito vitalizio. — Pensioni di guerra, lire 810,600,000.

Assegni vitalizi e pensioni straordinarie, lire 5,500,000.

Assegno temporaneo mensile ai pensionati, lire 115,000,000.

Spese generali dell'Amministrazione finanziaria. — Spese diverse, lire 16,307,300.

Spese per servizi speciali dell'Amministrazione finanziaria. — Servizi del Tesoro, *per memoria.*

Amministrazione dei servizi per la finanza locale, *per memoria.*

Corpo della Regia guardia di finanza, lire 2,152,540.56.

Amministrazione delle pensioni di guerra, lire 3,499,000.

Servizio risarcimento di danni di guerra e per le nuove provincie, lire 750,000.

Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali, lire 18,350,000.

Amministrazione delle Aziende patrimoniali dello Stato, lire 13,650,829.89.

Provveditorato generale dello Stato:

Amministrazione del demanio, lire 176,000.

Amministrazione delle Imposte dirette, lire 5,000,000.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, *per memoria.*

Totale della categoria 1ª della parte straordinaria, lire 2,417,945,692.51.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Estinzione di debiti, lire 326,203,495.01.

Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno, *per memoria.*

Accensione di crediti, lire 10,147,254.79.

Riscatti di ferrovie, lire 7,513,031.49.

Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende Autonome di Stato, lire 20,000,000.

Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed enti morali, lire 21,400,000.

Erogazioni per le pensioni privilegiate di guerra, lire 978,000,000.

Partite che si compensano con l'entrata:

Spese diverse, lire 11,738,092.56.

Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato, lire 645,000.

Totale della categoria seconda della parte straordinaria, lire 1,375,646,873.85.

Totale del titolo II. Spesa straordinaria, lire 3,793,592,566.36.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 10,641,648,845.56.

Categoria II. Movimento di capitali (Parte straordinaria), lire 1,375,646,873.85.

Totale generale, lire 12,017,295,719.41.

Pongo a partito questo totale.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli elenchi.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937 al 30 giugno 1938 ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo 1. Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e interessi di debiti perpetui diversi.

Capitolo 3. Debiti redimibili diversi – Interessi e premi.

Capitolo 4. Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252).

Capitolo 6. Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione.

Capitolo 7. Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali.

Capitolo 8. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione.

Capitolo 10. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto – Interessi.

Capitolo 12. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato.

Capitolo 14. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) e alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2).

Capitolo 15. Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Capitolo 18. Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578).

Capitolo 31. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

Capitolo 66. Indennità da corrispondersi ai funzionari, ai testimoni, ai periti e ad altri per i procedimenti dinanzi al tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Capitolo 111. Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Capitolo 124. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 125. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensioni agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori.

Capitolo 141. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo 142. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 147. Contributo dello Stato per l'iscrizione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (articolo 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento approvato con Regio decreto 1º agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18).

Capitolo 159. Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del Debito pubblico, dell'Azienza dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri Uffici centrali, non aventi capitolo proprio, e spese accessorie.

Capitolo 160. Spese di Commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

Capitolo 163. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsibili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di Scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Capitolo 165. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641).

Capitolo 174. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'Erario e le indennità a testimoni a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (finanza locale).

Capitolo 176. Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi – Spese per il trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi d'accensione e dei fiammiferi. Spese per giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della Convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Capitolo 178. Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.

Capitolo 179. Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato, o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il dazio consumo sul sale, in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (articolo 2 del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3475).

Capitolo 184. Aggio di esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie.

Capitolo 185. Vincite al lotto.

Capitolo 197. Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura

e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11, 12 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito nella legge 6 settembre 1928, n. 2103) – Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati – Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni – Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario.

Capitolo 203. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

Capitolo 204. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio, o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.

Capitolo 210. Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza, a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383 e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281).

Capitolo 214. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo 215. Restituzioni e rimborsi (tasse).

Capitolo 216. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di scambio; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi, indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo 219. Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale e ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala « in Milano (articolo 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1º maggio 1930, n. 540) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino di Firenze (leggi 9 febbraio 1931, n. 156 e 9 luglio 1931, n. 1008).

Capitolo 220. Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri Enti, sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi dei Regi decreti-legge: 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355.

Capitolo 221. Quota del 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori e rivenditori di materiali radioelettrici (articolo 10 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, numero 1988).

Capitolo 222. Quota sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla Società concessionaria e alla Reale Accademia di Santa Cecilia. (Articolo 2 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857, e articolo 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1184).

Capitolo 223. Quota spettante ai comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè-concerti, ecc. (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276).

Capitolo 226. Somma da corrispondersi per proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli. del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per violazioni alle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti alla Azienda autonoma statale della strada.

Capitolo 228. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, e sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da giuoco; per l'accertamento e la riscossione delle tasse e dei proventi relativi ai servizi della radiofonia; spese per lo accertamento, la riscossione, ed il riscontro della tassa di scambio, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative violazioni. Spese generali pel funzionamento delle Commissioni interprovinciali e centrali istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742.

Capitolo 231. Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (Aziende patrimoniali).

Capitolo 232. Spese di coazione e di liti, risarcimenti ed altri accessori .

Capitolo 233. Restituzioni e rimborsi (Aziende patrimoniali).

Capitolo 241. Canoni ed annualità passive – Canali Cavour.

Capitolo n. 242. Spese per imposte e sovrimposte ed aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate – Canali Cavour.

Capitolo 245. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessorî.

Capitolo 246. Restituzioni e rimborsi (Provveditorato – Demanio).

Capitolo 247. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio – Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale – Imposte consorziali – Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Capitolo 250. Anticipazione delle spese, occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Capitolo 251. Spese ed indennità per la gestione delle esattorie e per le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Capitolo 254. Compensi e spese permessi notificatori informatori e indicatori (articolo 3 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 259).

Capitolo 255. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 17 ottobre 1922, n. 1401.

Capitolo 257. Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Capitolo 258. Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'articolo 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434.

Capitolo 260. Restituzione e rimborsi. (Imposte dirette).

Capitolo 267. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dallo erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Dogane).

Capitolo 268. Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo 269. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Capitolo 276. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo 280. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi a pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tasse supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo 283. Contributi, concorsi e sussidi varî dovuti per legge.

Capitolo 284. Rimborsi varî.

Capitolo 285. Spese per la beneficenza romana.

Capitolo 286. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo delle Stato nel pagamento delle annualità.

Capitolo 287. Rimborso alle provincie ed ai comuni della Lucania delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Capitolo 288. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Capitolo 293. Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza e di altri Enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità.

Capitolo 294. Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate.

Capitolo 295. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e ripa-

razioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità.

Capitolo 296. Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni frane ed eruzioni (articoli 7 ed 8 della legge 7 luglio 1901 n. 341; articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298; articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311; legge 13 luglio 1905, n. 400; decreto-legge luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406, convertito nella legge 17 febbraio 1918, n. 320; legge 2 giugno 1927, n. 979, e Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3196).

Capitolo 297. Contributi diretti dello Stato a favore dell'« Unione edilizia » o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito, o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti.

Capitolo 300. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, aboliti coll'articolo 148, della legge medesima.

Capitolo 310. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti-legge 9 novembre 1921, n. 1821, e 12 luglio 1923, n. 1817, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Capitolo 321. Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377.

Capitolo 359. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili.

Capitolo 360. Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743.

Capitolo 369. Spese di liti.

Capitolo 380. Interessi 4.50 per cento da corrispondere a rate semestrali posticipate al 1° marzo e al 1° settembre di ogni anno sulle obbligaziobi delle Aziende patrimoniali dello Stato emesse per il rimborso delle passività gravanti sulle aziende medesime (Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696) – (3ª annualità).

Capitolo 384. Spese inerenti alla vendita di beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 387. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca.

Capitolo 388. Debiti redimibili diversi – Ammortamento

Capitolo 389. Ammortamento delle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252 – (12ª annualità).

Capitolo 390. Rimborsi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato.

Capitolo 392. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto – Ammortamento ed eventuale anticipato rimborso di capitale.

Capitolo 393. Ammortamento delle obbligazioni 4.50 per cento emesse dalle aziende patrimoniali dello Stato. (Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 966 – 3ª annualità).

Capitolo 400. Affrancazioni di annualità e prestazioni perpetue dovuti dal Demanio dello Stato.

Capitolo 417. Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto. (Articolo 4 dell'indicato Regio decreto-legge; articolo 3 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Regio decreto 11 aprile 1926, n. 736; e Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 37, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1425, e 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43).

Capitolo 419. Quote dovute ai funzionari della Avvocatura dello Stato, sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature dello Stato e paga-

menti di spese gravanti le competenze medesime.

Capitolo 424. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli Uffici esecutivi demaniali.

Capitolo 425. Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Capitolo 4. Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero.

Capitolo 14. — Spese di liti.

Capitolo 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 a 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 27. Restituzione di depositi giudiziari.

Capitolo 30. Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari – Spettanze di aspettativa per infermità dei medesimi, ed assegni alimentari per le loro famiglie (articoli 1, 119 e 139, comma 4° del testo organico approvato col Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, e articolo 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675).

Capitolo 31. Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso. (Articolo 3, lettera *B* ed articolo 50 del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 ed articoli 33 e 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149).

Capitolo 32. Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio – Indennità e trasferte a funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi, ecc. e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in Codici leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre che per la notificazione nelle provincie ex regime, degli atti in materia civile.

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo 8. Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica – Comunicazioni telefoniche con l'estero.

Capitolo 11. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 23. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Capitolo n. 6. Spese di liti.

Capitolo 11. Spese per i telegrammi di Stato.

Capitolo 12. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere.

Capitolo 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori

Capitolo 25. Indennità per una sola volta invece di pensione, a' termini del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato col Regio decreto legislativo 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO
DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Capitolo 4. Spesa per i telegrammi di Stato.

Capitolo 9. Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Capitolo 10. Spese di liti, risarcimenti e accessori.

Capitolo 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 15. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante le pensioni civili, modificati dall'articolo 11 de

Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 16. Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie. (Articolo 6 del Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e articolo 6 della legge 14 aprile 1927, n. 604).

Capitolo 17. Contributi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e assicurazione presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore del personale delle Regie scuole tecniche e dei Regi Istituti tecnici commerciali, industriali e agrari. Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio, al personale predetto ed alle rispettive famiglie.

Capitolo 25. Somme dovute all'azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concesse ad enti, corpi ed istituti.

Capitolo n. 54. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore degli istruttori pratici non di ruolo delle Regie scuole e dei Regi corsi secondati di avviamento professionale a tipo industriale maschile.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo 12. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno – Comunicazioni telefoniche interurbane – Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'« Agenzia Stefani » – Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno.

Capitolo 15. Spese di liti.

Capitolo 22. Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.

Capitolo 25. Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati e salariati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra – (Regio decreto-legge 16 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293; Parte I articolo 45 e Parte II articolo 1; Regio decreto 1º maggio 1930, n. 680, articolo 45).

Capitolo 26. Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, per i medici in servizio presso il corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Capitolo 27. Indennità per una sola volta invece di pensione, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (articoli 3, 4 e 10, del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19).

Capitolo 28. Foglio degli annunzi nelle provincie – Spese di stampa, distribuzione e spedizione – Retribuzione agli amministratori.

Capitolo 33. Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. – Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. – Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione – Contributo annuo all'Associazione internazionale ospedaliera.

Capitolo 34. Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

Capitolo 36. Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali – Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei – Consorzi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali – Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree (articoli 297 e 300, 303, 304 e 306 cel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

Capitolo 54. Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani, nei periodi di siccità.

Capitolo 83. Spese per l'intervento nella consegna dei benefici in caso di vacanza (articolo 30, comma 3º del Concordato Lateranense).

Capitolo 90. Somme da erogare a favore degli enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 301).

Capitolo 93. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guer-

resche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218, e 18 maggio 1919, n. 843).

Capitolo 99. Spesa per la preparazione dei vaccini immunizzanti per le Forze Armate dello Stato.

MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo 11. Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e tubercolosi) degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Capitolo 12. Premi da corrispondere all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Capitolo 17. Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche.

Capitolo 18. Spese di liti e per arbitraggi.

Capitolo 25. Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade e dei porti alle disposizioni di polizia idraulica ed alle norne antisismiche.

Capitolo 28. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 31. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO
DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo 8. Spese di telegrammi.

Capitolo 9. Spese di liti, arbitraggi, coazioni ed altre accessorie.

Capitolo 15. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 17. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 18. Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.

Capitolo 21. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880) – Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 122 e 190 del Codice per la marina mercantile) – Spese per assistenza e rimpatrio di marinai nazionali ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi nazionali (articoli 56, 75 e 114 del Codice per la marina mercantile).

Capitolo 22. Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzioni di Londra 20 gennaio 1915 e 31 maggio 1929).

Capitolo 54. Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche.

Capitolo 56. Spese per liti e per arbitraggi.

Capitolo 60. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 62. Indennità per una sola volta invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, ai termini degli articoli 3, 4 9 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 63. Quota a carico dello Stato italiano, della spesa riguardante la delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15).

Capitolo 65. Sovvenzioni chilometriche per la costruzione, e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 per lavori ed incrementi patrimoniali per trasformazione del sistema di trazione di ferrovie concesse (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio

1912, n. 1447, decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e articoli 30 e 35 del Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1260).

Capitolo 66. Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (articolo 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo 67. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, m. 659, e 8 giugno 1913, n. 631).

Capitolo 70. Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio pubblico (legge 23 giugno 1927, n. 1110).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 11. Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n.1144, n. 453 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e Regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1923.

Capitolo 40. Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle amministrazioni militari (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (Regio decreto 13 maggio 1929, n. 928).

Capitolo 44. Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore; in dipendenza di esercitazioni militari e per fatto dell'Amministrazione – Spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti.

Capitolo 48. Spese di giustizia penale militare.

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo 5. Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Capitolo 6. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 7. Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo 8. Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni

Capitolo 20. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 44. Spese di giustizia – Spese inerenti ai reati di renitenza e diserzione – Spese per le carceri militari marittime – Soprassoldi ai giudici istruttori – Contributo per il funzionamento del tribunale supremo militare.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Capitolo 2. Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Capitolo 3. Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo 4. Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporti in genere.

Capitolo 16. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 19. Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni.

Capitolo 38. Spesa per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro del personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Capitolo 9. Spese per telegrammi e canoni varî dovuti all'Amministrazione postelegrafica.

Capitolo 10. Spese di liti.

Capitolo 11. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'arti-

colo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 17. Contributi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi) e rimborsi all'Istituto nazionale fascista contro gl'infortuni sul lavoro. (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Indennità, in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario.

Capitolo 28. Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante. Servizio fitopatologico. Osservatori regionali di fitopatologia – Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle (legge 18 giugno 1931, n. 987).

Capitolo 65. Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario ed altre spese per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione o comunque eseguite col contributo dello Stato (articolo 95 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215).

Capitolo 67. Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi provinciali per la viticoltura in forza del testo unico 23 agosto 1917, numero 1474, e delle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987.

Capitolo 74. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed Enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Capitolo 110. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto-legge luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.

Capitolo 111. Quota d'interessi a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno e sui mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni).

Capitolo 116. Prezzo dei terreni espropriati (articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni).

Capitolo 121. Somme dovute dai Consorzi provinciali per la viticultura e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, ed alle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987.

Capitolo 123. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per il bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni.

Capitolo 124. Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari (ora Istituto di Credito agrario per la Sardegna) a' termini dell'articolo 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Capitolo 9. Spese per telegrammi e canoni varî dovuti all'Amministrazione postale.

Capitolo 10. Spese di liti.

Capitolo 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1144), modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 15. Contributo all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione), e assicurazioni presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore di personali vari – Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie.

Capitolo 30. Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (articolo 21 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904).

Capitolo 31. Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Capitolo 35. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione.

Capitolo 45. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.

Capitolo 46. Rimborso all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale della quota a carico dello Stato per gli assegni di puerperio (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1502).

Capitolo 49. Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere ed agli ispettori corporativi per missioni compiute ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonchè dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443 e 20 luglio 1934, n. 1303. – Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate.

Capitolo 64. Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria.

Capitolo 65. Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2032, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA.

Capitolo 15. Spese di liti.

Capitolo 16. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, a' termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo 125. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione, agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori.

Capitolo 152. Spese per i servizi del Tesoro, pel trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casse forti, armadi di sicurezza e recipienti per la conservazione di valori; per il funzionamento della cassa speciale dei biglietti di Stato presso la Tesoreria centrale; per l'abbruciamento dei biglietti di Stato; per la Commissione tecnica di cui all'articolo 15 del regolamento approvato col Regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393; pel servizio di vigilanza per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite. Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro. Reintegrazioni di eventuali deficienze di fondi.

Capitolo 159. Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del Debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.

Capitolo 163. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio – Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in con-

fronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Capitolo 174. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza della Amministrazione nei procedimenti penali. (Finanza locale).

Capitolo 176. Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi – Spese per il trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi, e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi di accensione e dei fiammiferi – Spese pei giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Capitolo 177. Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio – Indennità e spese pel funzionamento delle commissioni di cui all'articolo 6 del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione ed allo articolo 12 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356.

Capitolo 214. Spese di coazione e di liti, risarcimento ed altri accessori.

Capitolo 215. Restituzioni e rimborsi (Tasse e imposte indirette sugli affari).

Capitolo 216. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di scambio; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo 228. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di scambio, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse ed imposte indirette sugli affari, nonchè, premi per la scoperta delle relative violazioni; spese generali pel funzionamento delle Commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1920, n. 742.

Capitolo 232. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori. (Aziende patrimoniali).

Capitolo 233. Restituzioni e rimborsi. (Aziende patrimoniali).

Capitolo 245. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori. (Provveditorato – Demanio).

Capitolo 246. Restituzioni e rimborsi. (Provveditorato – Demanio).

Capitolo 253. Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie. (Imposte dirette).

Capitolo 254. Compensi e spese pei messi notificatori, informatori e indicatori (articolo 3 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 259). (Imposte dirette).

Capitolo 255. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 17 ottobre 1922, numero 1401.

Capitolo 257. Spese di coazioni e di liti – Spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia d'imposte dirette, approvate con Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Capitolo 260. Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).

Capitolo 264. Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane ed imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione.

Capitolo 267. Spese per liti civili compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri ac-

cessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali, da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali. (Dogane e imposte indirette).

Capitolo 268. Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo 269. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Capitolo 276. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo 280. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggi per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo 384. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessorî e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo 424. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

ELENCO N. 3.

Capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo 32. Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei Ministri – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo 39. Personale di ruolo – Stipendi ed assegni fissi. (Servizio speciale riservato).

Capitolo 45. Personale della Consulta Araldica – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo 52. Personale civile di ruolo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo 58. Personale di ruolo – Stipendi ed assegni fissi. (Commissariato migrazioni e colonizzazione).

Capitolo 68. Assegni fissi al personale in servizio permanente. (M. V. S. N.).

Capitolo 83. Personale di ruolo – Stipendi ed assegni fissi. (Consiglio di Stato).

Capitolo 88. Personale di ruolo – Stipendi ed assegni fissi. (Corte dei conti).

Capitolo 97. Personale di ruolo – Stipendi ed assegni fissi. (Avvocatura dello Stato).

Capitolo 121. Pensioni ordinarie.

Capitolo 122. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.

Capitolo 124. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 125. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori.

Capitolo 126. Assegni di medaglie al valore militare, diretti e di riversibilità, concessi per fatti estranei alle guerre italo-turca ed europea.

Capitolo 127. Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo 132. Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria dello Stato – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo 133. Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex-regime austriaco ed ex-Stato Fiumano addetto alle ragionerie delle Intendenze – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo 150. Personale delle sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli Uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo 163. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti, o prima di dette condanne, o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio – Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali, in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia

istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Capitolo 185. Vincite al lotto.

Capitolo 186. Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281.

Capitolo 199. Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio, delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette, delle dogane e delle imposte indirette – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo 215. Restituzioni e rimborsi (Tasse).

Capitolo 233. Restituzioni e rimborsi (Aziende patrimoniali).

Capitolo 235. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico Demanio.

Capitolo 243. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del Demanio.

Capitolo 246. Restituzioni e rimborsi (Provveditorato – Demanio).

Capitolo 260. Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).

Capitolo 269. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Capitolo 280. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona. (Dogane).

Capitolo 348. Assegni per una volta tanto per ferite, lesioni, e infermità contratte in guerra (articolo 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e articolo 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491).

Capitolo 349. Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, numero 426 e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo 350. Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito Austro-Ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.

Capitolo 351. Pensioni dei caduti per la Causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 359).

Capitolo 352. Pensioni ed assegni di guerra comprese le indennità per una volta tanto, di cui all'articolo 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e soprassoldi di medaglie al valore militare in dipendenza delle operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi.

Capitolo 353. Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse.

Capitolo 354. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, numero 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Capitolo 355. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, escluse la Ragioneria generale dello Stato e le Ragionerie delle Intendenze (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232; Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379; Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853 e Regi decreti-legge: 7 maggio 1927, n. 694, convertito nella legge 5 aprile 1928, n. 716, e 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325).

Capitolo 356. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti.

Capitolo 370. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo 373. Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232; Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379; Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, e Regi decreti-legge 7 maggio 1927, n. 694, convertito nella legge 5 aprile 1928, n. 716, e 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325). (Pensioni di guerra).

Capitolo 387. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca.

Capitolo 417. Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto-legge; articolo 3 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Regio decreto 11 aprile 1926, n. 736; e Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 37, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1425 e 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43).

Capitolo 418. Pensioni ed assegni di guerra, soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi di servizio verificatisi durante la guerra dal 1911 al 1918 e negli anni successivi escluse le operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Capitolo 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale – Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*).

Capitolo 16. Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (*Spese fisse*).

Capitolo 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, e assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 18. Magistrature giudiziarie – Personale – Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza (*Spese fisse*).

Capitolo 19. Cancellerie e segreterie giudiziarie – Personale – Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*).

Capitolo 20. Uscieri giudiziari – Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*).

Capitolo 41. Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena – Stipendi indennità ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*).

Capitolo 42. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo; paghe, premi di rafferma ed indennità varie agli agenti di custodia; retribuzione, indennità al personale aggregato e salariato e premi di economia e rendimento al personale salariato – Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Capitolo 49. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (*Spese fisse*).

Capitolo 51. Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo ed a quello avventizio (*Spese fisse*).

Capitolo 53. Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli Istituti di prevenzione e di pena.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo 1. Ministero – Personale di ruolo – Stipendi ed assegni varî continuativi (*Spese fisse*).

Capitolo 2. Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione (*Spese fisse*).

Capitolo 3. Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862).

Capitolo 22. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo 23. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4, e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto

1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 24. Stipendi ed assegni varî continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri (*Spese fisse*).

Capitolo 25. Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri.

Capitolo 26. Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero.

Capitolo 28. Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.

Capitolo 41. Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione.

Capitolo 50. Competenze per il personale delle scuole e per i servizi dell'educazione fisica all'estero.

Capitolo 61. Indennità temporanea mensile al personale avventizio in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici periferici nel Regno (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni) (*Spese fisse*).

Capitolo 72. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379 e Regio decreto 5 aprile 1923, numero 853).

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Capitolo 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale. Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo (*Spese fisse*).

Capitolo 24. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo 25. Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificata col Regio decreto legislativo 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Capitolo 1. Ministero – Personale di ruolo – Stipendi e assegni varî continuativi (*Spese fisse*).

Capitolo 14. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante le pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 18. Personale di ruolo dei Regi Provveditorati agli studi – Personale ispettivo e direttivo – Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo 23. Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole elementari – Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle sussidiate.

Capitolo 55. Regi Istituti medi di istruzione – Stipendi ed assegni al personale di ruolo – Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*).

Capitolo 68. Convitti nazionali ed educandati femminili – Personale di ruolo – Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo 73. Regi Istituti dei sordomuti – Regia scuola di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordo-muti – Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi – Personale di ruolo – Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche – Rimunerazioni per supplenze (*Spese fisse*).

Capitolo 76. Regi Istituti tecnici agrari – Stipendi, assegni e retribuzioni al personale (*Spese fisse*).

Capitolo 92. Personale dei Regi Istituti tecnici nautici – Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*).

Capitolo 95. Regie Università ed altri Istituti superiori – Stabilimenti scientifici universitari – Personale di ruolo – Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo 98. Stipendi ed altri assegni da corrispondersi al personale dirigente del Consiglio Nazionale delle ricerche, ai sensi del Regio decreto-legge 10 aprile 1936, n. 821 (*Spese fisse*).

Capitolo 110. Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche – Personale di

ruolo – Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo 124. Soprintendenze all'arte medievale e moderna, alle antichità, alle opere di antichità e d'arte, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti – Gabinetto fotografico nazionale – Accademie di belle arti e licei artistici – Conservatori di musica – Regia Accademia d'arte drammatica – Regio opificio delle pietre dure – Regia calcografia – Personale di ruolo – Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche – Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie; compensi ed indennità a maestri di arte ed aiuti ed assistenti (*Spese fisse*).

Capitolo 154. Assegni di disponibilità e maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*).

Capitolo 156. Indennità mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni (*Spese fisse*).

Capitolo 157. Indennità di caroviveri al personale salariato.

Capitolo 159. Indennità mensile dovuta al personale insegnante delle scuole elementari giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni.

Capitolo 174. Spesa per il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni ed assegni varî dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della educazione nazionale con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641 (*Spese fisse*).

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo 1. Stipendi e assegni varî al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni comandato in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (*Spese fisse*).

Capitolo 24. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo 27. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480; Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19) (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 57. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza – Stipendi, paghe ed assegni varî (*Spese fisse*).

Capitolo 82. Stipendi ed assegni varî al personale ecclesiastico palatino (*Spese fisse*).

Capitolo 85. Retribuzioni e indennità di caroviveri al personale straordinario ed avventizio (articolo 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; articolo 61 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 20 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) e indennità di buonuscita a quello licenziato (articolo 1 del Regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 14 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898).

Capitolo 86. Stipendi e assegni varî agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1º del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2044, converrtito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 (*Spese fisse*).

Capitolo 88. Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (*Spese fisse*).

Capitolo 89. Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napolitane e siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1, 2, 7 e 8, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2, e legge 18 luglio 1911, n. 850) (*Spese fisse*).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo 1. Amministrazione centrale – Personale di ruolo e personale di altre amministrazioni, comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale – Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo (*Spese fisse*).

Capitolo 2. Genio civile – Personale di ruolo – Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*).

Capitolo 3. Ufficiali idraulici – Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*).

Capitolo 4. Incaricati stabili – Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caro-viveri e indennità fisse continuative (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto ministeriale 1º ottobre 1925) (*Spese fisse*).

Capitolo 30. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo 31. Indennità per una sola volta invece di pensione a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 124. Personale di ruolo: stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse (costruzione di strade ferrate).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale – Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*).

Capitolo 16. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo 17. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 24. Ufficiali delle capitanerie di porto – Stipendi, indennità militare ed assegni varî di carattere continuativo.

Capitolo 25. Personale d'ordine delle capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie – Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo (*Spese fisse*).

Capitolo 34. Stipendi, paghe ed indennità varie di carattere continuativo al personale militare – Contributi per assicurazione – Premi di rafferma – Spese per mantenimento in luoghi di cura e di pena (Milizia Portuaria).

Capitolo 43. Personale di ruolo della Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione – Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. (*Spese fisse*).

Capitolo 61. Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili (*Spese fisse*).

Capitolo 62. Indennità per una sola volta invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 71. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, avventizio e salariato.

Capitolo 72. Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria indennità e assegni (*Spese fisse*).

Capitolo 74. Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione della marina mercantile.

Capitolo 87. Personale di ruolo – Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Costruzione di strade ferrate).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo 1. Ministero – Personale civile di ruolo – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo 2. Ministero e Stato Maggiore del Regio esercito – Personale militare – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo 13. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo 14. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, n. 453 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e Regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1923 (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 16. Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari. Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo 17. Stipendi, ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la segreteria generale della Commissione suprema di difesa, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, l'Ufficio speciale combustibili liquidi e presso gli osservatori industriali.

Capitolo 18. Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo 19. Sottufficiali, caporali e soldati – Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti,

caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma, di congedamento e di riassoldamento.

Capitolo 46. Pensioni dell'ordine militare di Savoia – Spese d'ufficio del Consiglio dell'ordine (*Spese fisse*).

Capitolo 51. Carabinieri Reali – Ufficiali – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 52 Carabinieri Reali – Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri – Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.

Capitolo 60. Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1947).

Capitolo 61. Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047).

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo 1. Ministero – Personale (carriera amministrativa e subalterni) – Stipendi ed assegni varî continuativi (*Spese fisse*).

Capitolo 18. Pensioni ordinarie (personali militari e civili) (*Spese fisse*).

Capitolo 19. Pensioni ordinarie (personale lavorante) (*Spese fisse*).

Capitolo 20. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 21. Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo – Stipendi, paghe ed assegni varî continuativi (*Spese fisse*).

Capitolo 24. Ufficiali della Regia marina – Stipendi ed assegni varî continuativi (*Spese fisse*).

Capitolo 25. Ufficiali in posizione ausiliaria – Indennità annua (*Spese fisse*).

Capitolo 27. Corpo Reale equipaggi marittimi – Stipendi ed assegni varî continuativi, paghe e rafferme.

Capitolo 28. Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Capitolo 34. Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali – Stipendi, assegni varî continuativi, paghe, indennità e soprassoldi.

Capitolo 43. Istituti di marina – Stipendi ed assegni vari continuativi ai professori civili (*Spese fisse*).

Capitolo 45. Servizio idrografico – Stipendi ed assegni varî continuativi al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (*Spese fisse*).

Capitolo 48. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*).

Capitolo 51. Personali civili della Regia marina (ragioneria, contabili, chimici, tecnici, diseg atori tecnici, d'ordine) – Stipendi ed assegni varî continuativi (*Spese fisse*).

Capitolo 71. Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio – Assegni ed indennità relative (*Spese fisse*).

Capitolo 72. Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia.

Capitolo 73. Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.

Capitolo 75. Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri – Assegni ed indennità militare (*Spese fisse*).

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Capitolo 1. Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale – Stipendi ed assegni varî (*Spese fisse*).

Capitolo 17. Pensioni ai personali civili e militari (*Spese fisse*).

Capitolo 18. Pensioni al personale lavorante (*Spese fisse*).

Capitolo 19. Indennità per una sola volta in luogo di pensione (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 20. Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, in servizio della Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali), in servizio attivo permanente, e richiamati dal congedo – Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio – Stipendi ed assegni varî (*Spese fisse*).

Capitolo 21. Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica – Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, soprassoldi e premi di rafferma.

Capitolo 43. Personale degli aeroporti civili – Stipendi e assegni varî (*Spese fisse*).

Capitolo 48. Indennità temporanea di caroviveri al personale militare ed al personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Capitolo 1. Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e compartimentale ed al personale di altre Ammini-

strazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (*Spese fisse*).

Capitolo 15. Pensioni ordinarie ai personali civili e militari. (*Spese fisse*).

Capitolo 16. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 46. Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed indennità agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141 e 24 dicembre 1928, n. 3207, e regolamento approvato con Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997).

Capitolo 50. Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio nella Milizia nazionale forestale – Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141).

Capitolo 59. Indennità temporanea mensile al personale avventizio ed assimilato, (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte).

Capitolo 103. Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale.

Capitolo 104. Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Capitolo 1. Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale. (*Spese fisse*).

Capitolo 2. Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato corporativo. (*Spese fisse*).

Capitolo 3. Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali. (*Spese fisse*).

Capitolo 13. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1144) modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo 48. Indennità tenporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte).

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA.

Capitolo 1. Personale di ruolo – Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*).

ELENCO N. 4.

Capitoli pei quali è concessa al Ministro delle finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo 165. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641). (*Spesa d'ordine*).

Capitolo 166. Somma da versare alla Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, in ragione del 60 per cento del provento dei diritti di cui all'articolo 108 del testo unico delle leggi per la tutela delle strade e la circolazione approvato con Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Capitolo 219. Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale e ai diritti erariali e demaniali spettante all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (articolo 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1° maggio 1930, n. 450) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (leggi 9 febbraio 1931, n. 156, e 9 luglio 1931, n. 1008). (*Spesa d'ordine*).

Capitolo 220. Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessorî radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri Enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi dei Regi decreti-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355. (*Spesa d'ordine*).

Capitolo 221. Quota del 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radioelettrici (articolo 10 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988). (*Spesa d'ordine*).

Capitolo 222. Quote sui canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla società concessionaria e alla Reale Accademia di Santa Cecilia (articolo 2 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857 e articolo 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1184). (*Spesa d'ordine*).

Capitolo 223. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276). (*Spesa d'ordine*).

Capitolo 226. Somma da corrispondersi per proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti alla Azienda autonoma statale della strada. (*Spesa d'ordine*).

Capitolo 238. Spese di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte, donata allo Stato dalla Signora Henriette Tower vedova Wurts da sostenersi coll'annua rendita proveniente dal legato di 50,000 dollari dalla stessa disposto a favore del Regio Governo.

Capitolo 252. Somma da corrispondersi per diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dagli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 e del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996 e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte e delle sezioni tecniche catastali.

Capitolo 419. Quote dovute ai funzionari dell'Avvocatura dello Stato sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime. (*Spesa d'ordine*).

Capitolo 424. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (*Spesa d'ordine*).

Capitolo 425. Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623). (*Spesa d'ordine*).

Capitolo 426. Arretrati di rendita pubblica dovuti al Fondo pel culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili assoggettati a conversione e spese per ricostituzione di doti di enti morali riconosciuti insopprimibili (legge 22 gennaio 1931, n. 28).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1937-38.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937 al 30 giugno 1938. — Tabella *C*. — Titolo I. *Parte ordinaria.* — *Tabacchi.* — Capitolo 1. Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno esclusi i prodotti secondari, lire 640,000,000.

Capitolo 2. Provento dei tabacchi esportati, di quelli destinati alle provviste di bordo e di quelli venduti nel Regno a tariffa extra-monopolio, nonchè dei prodotti secondari e degli indennizzi per deficienze nei trasporti ferroviari, lire 90,000,000.

Capitolo 3. Canoni delle rivendite, lire 22,500,000.

Capitolo 4. Proventi diversi e ricupero fondi, lire 11,500,000.

Sali. — Capitolo 5. Proventi industriali della vendita dei sali commenstibili, lire 80,300,000.

Capitolo 6. Proventi della vendita dei sali sofisticati e di quelli ceduti a prezzo di eccezione alla industria, lire 27,000,000.

Capitolo 7. Proventi diversi e ricupero fondi, lire 500,000.

Capitolo 8. Rimborso dallo Stato dell'ammontare delle restituzioni dell'imposta sul sale, concesse per i quantitativi impiegati nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi esportati (articolo 27 della legge 21 gennaio 1929, n. 67), lire 1,000,000.

Chinino. — Capitolo 9. Provento della vendita del chinino di Stato, proventi diversi e ricupero fondi, lire 29,000,000.

Capitolo 10. Diritto di monopolio da corrispondersi all'Amministrazione per i prodotti chinacei importati da privati, lire 1,000,000.

Cartine e tubetti per sigarette. — Capitolo 11. Provento della vendita nel Regno delle cartine e tubetti per sigarette, lire 27,500,000.

Capitolo 12. Proventi diversi e ricupero fondi, *per memoria.*

Entrate diverse. — Capitolo 13. Fitti dovuti dai locatari di stabili di proprietà dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, lire 250,000.

Capitolo 14. Proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di Monopolio (legge 1° maggio 1930, n. 610), *per memoria.*

Titolo II. *Parte straordinaria.* — *Vendita di beni.* — Capitolo 15. Proventi dell'alienazione degli immobili già adibiti ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e resi disponibili in seguito all'acquisto o alla costruzione di nuovi edifici (Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1075), *per memoria.*

Entrate diverse eventuali. — Capitolo 16. Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 10 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474), *per memoria.*

Capitolo 17. Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti nei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ed integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi, *per memoria.*

PRESIDENTE. *Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Parte ordinaria.* — Tabacchi, lire 764,000,000.

Sali, lire 108,800,000.

Chinino, lire 30,000,000.

Cartine e tubetti per sigarette, 27,500,000 lire.

Entrate diverse, lire 250,000.

Totale delle entrate ordinarie, 930,550,000 lire.

Titolo II. *Parte straordinaria.* — Vendita di beni, *per memoria.*

Entrate diverse eventuali, *per memoria.*

Totale generale dell'entrata, 930,550,000 lire.

Pongo a partito questo totale.

(*È approvato*).

Passiamo allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938. — Tabella *D.* — Titolo I. *Parte ordinaria.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato – Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, lire 29,000,000.

Capitolo 2. Premi di prolungamento d'orario al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, lire 1,560,000.

Capitolo 3. Premi di operosità e rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e compensi ad estranei per incarichi, studi e servizi nell'interesse dell'Amministrazione stessa, lire 1,670,000.

Capitolo 4. Indennità di missione, di tramutamento, di giro ed indennità varie comprese quelle relative ai componenti del Consiglio d'amministrazione ed al direttore generale, lire 2,650,000.

Capitolo 5. Sussidi al personale: impiegati e salariati, in servizio, o già appartenenti all'Amministrazione e relative famiglie, lire 120,000.

Capitolo 6. Rimborso al Tesoro delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e della Ragioneria centrale in servizio presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonchè per l'ufficio di controllo della Corte dei conti istituito giusta l'articolo 6 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, detratte le spese degli emolumenti al personale dei ruoli della stessa Amministrazione dei monopoli in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, lire 300,000.

Capitolo 7. Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per il mantenimento della Regia guardia di finanza, lire 57,100,000.

Capitolo 8. Spese casuali, lire 17,000.

Capitolo 9. Spese per assistenza medica, di medicinali e di visite medico-collegiali – Spese per il mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili – Spese per l'impianto o ampliamento di cucine economiche – Spese di trasporto degli impiegati e degli operai per piccoli servizi e per raggiungere dal centro abitato gli stabilimenti – Spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle saline, lire 1,240,000.

Capitolo 10. Contributo per il Dopolavoro del personale dei monopoli a termine dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2941, lire 450,000.

Capitolo 11. Importo dei proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo dei condi-

zionamenti dei generi di monopolio da devolvere a beneficio degli Enti od istituti di cui all'articolo 1 della legge 1° maggio 1930, n. 610, *per memoria*.

Capitolo 12. Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione e riscaldamento – Spese postali, telegrafiche e telefoniche – Spese per stampati ed affini – Acquisto di libri – Abbonamenti a giornali e pubblicazioni periodiche – (Servizi centrali e provinciali), lire 1,650,000.

Capitolo 13. Spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie – Spese varie di rappresentanza, pubblicità e propaganda, lire 6,500,000.

Capitolo 14. Fitto di locali di proprietà privata, lire 1,000,000.

Capitolo 15. Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie, lire 100,000.

Capitolo 16. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati ed ampliamento dei fabbricati medesimi in uso dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, anche per abitazione del personale – Canoni, contributi e spese di costruzione, adattamento, manutenzione di aree e strade di accesso, canali e fogne annesse od in uso agli edifici, lire 4,400,000.

Capitolo 17. Imposte, sovrimposte, canoni, livelli ed altri oneri gravanti sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione, lire 400,000.

Capitolo 18. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238), lire 20,000.

Capitolo 19. Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali e didattici degli istituti propri dell'Amministrazione dei monopoli e spese varie inerenti all'incremento degli studi e delle ricerche e sperimentazioni interessanti l'Amministrazione stessa, lire 250 mila.

Capitolo 20. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Debito vitalizio. — Capitolo 21. Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex operai od ai loro superstiti – Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione (Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898), lire 28,800,000.

Capitolo 22. Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni compreso l'assegno temporaneo mensile e l'indennità in luogo di pensione agli impiegati che appartennero all'Amministrazione od ai loro superstiti, lire 4,000,000.

Spese d'esercizio. Tabacchi. — Capitolo 23. Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni e delle manifatture dei tabacchi e dei depositi tabacchi greggi – Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali – Indennità e compensi per la vigilanza degli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici preindicati, lire 102,000,000.

Capitolo 24. Compra di tabacchi e relative spese accessorie, ivi comprese quelle relative alle perizie – Spese per informazioni e missioni all'estero e per il funzionamento delle Agenzie all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi greggi, lire 335,000,000.

Capitolo 25. Spese per le agenzie, all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati, lire 1,200,000.

Capitolo 26. Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, di materiali ed articoli vari e per quanto altro occorra per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi, lire 34,000,000.

Capitolo 27. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, lire 24,500,000.

Capitolo 28. Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato in esercizio diretto, lire 550,000.

Capitolo 29. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti e rimborsi diversi, lire 250,000.

Capitolo 30. Contributi per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale e per l'esportazione dei tabacchi, lire 600,000.

Sali. — Capitolo 31. Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline – Spese inerenti a prestazioni d'opera stagionali od occasionali – Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali – Indennità e compensi per la vigilanza delle saline, lire 12,000,000.

Capitolo 32. Compra dei sali, compresi i canoni e le spese per i pozzi saliferi di Volterra e per i fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata – Spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sale e lo impiegano a prezzi di costo ed altre per impedire la produzione naturale clandestina del sale, lire 800,000.

Capitolo 33. Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed og-

getti vari e per quanto altro occorra ai servizi delle saline, lire 4,600,000.

Capitolo 34. Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative, lire 44,000,000.

Capitolo 35. Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali, lire 6,200,000.

Capitolo 36, Restituzione dell'imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (articolo 27 della legge 21 gennaio 1929, n. 67), lire 1,000,000.

Capitolo 37. Restituzioni e rimborsi, lire 10,000.

Chinino. — Capitolo 38. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle corteccie di china. lire 20,000,000.

Capitolo 39. Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato – Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali – Indennità e compensi per la vigilanza degli stabilimenti e magazzini, lire 1,000,000.

Capitolo 40. Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi del chinino di Stato, lire 2,900,000.

Capitolo 41. Trasporto dei preparati chinacei, lire 150,000.

Capitolo 42, Aggio di vendita dei preparati chinacei ai ricevitori dei Monopoli, ai magazzinieri di vendita ed ai farmacisti, medici e rivenditori, lire 380,000.

Capitolo 43. Restituzione del diritto di monopolio per i prodotti chinacei esportati e contenenti alcaloidi, assoggettati al diritto stesso all'atto dell'importazione, lire 150,000.

Capitolo 44. Restituzioni e rimborsi, lire 10,000.

Cartine e tubetti per sigarette. — Capitolo 45. Acquisto di cartine e tubetti per sigarette e di materie prime per la produzione di cartine e di tubetti per sigarette nelle fabbriche in gestione diretta e spese accessorie relative, ivi comprese quelle per perizie, collaudi e per la vigilanza permanente delle fabbriche, lire 11,000,000.

Capitolo 46. Paghe, indennità e soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto alla produzione delle cartine e tubetti per sigarette – Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali, *per memoria.*

Capitolo 47. Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi di produzione delle cartine e tubetti per sigarette, *per memoria.*

Capitolo 48. Trasporto cartine e tubetti per sigarette e relative spese accessorie – Spese varie inerenti ai servizi di distribuzione e vendita, lire 2,000,000.

Capitolo 49. Aggio agli organi incaricati della vendita all'ingrosso delle cartine e tubetti per sigarette, lire 2,500,000.

Capitolo 50. Restituzioni e rimborsi, lire 200,000.

Spese promiscue per i servizi di distribuzione e vendita.

Capitolo 51. Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio – Assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita – Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dei depositi dei generi di monopolio – Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali – Spese per la vigilanza notturna – Acquisto, nolo e riparazione di strumenti da pesare, e spese varie inerenti ai servizi di vendita, lire 16,000,000.

Capitolo 52. Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio, lire 5,137,000.

Totale delle spese d'esercizio delle quattro Aziende, lire 628,137,000.

Titolo II. *Parte straordinaria.* — *Servizi diversi.* — Capitolo 53. Assegni e sussidi di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi, lire 21,000.

Capitolo 54. Acquisto di edifici ad uso di manifattura e di magazzini di tabacchi – Acquisto di aree per nuovi edifici da destinare al medesimo uso e spese per le costruzioni relative (Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1075 e articolo 9 della legge 8 giugno 1933, n. 646), *per memoria.*

Capitolo 55. Ampliamento e miglioramento degli stabilimenti saliferi (legge 7 giugno 1928, n. 1336) (ultima delle 11 annualità), lire 1,800,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 56. Versamento e costituzione dei fondi di riserva per le spese impreviste delle Aziende dei tabacchi, dei sali, del chinico di Stato e delle cartine e tubetti per sigarette (articolo 10 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, numero 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e articolo 22 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70 convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342), lire 1,363,000.

Avanzo finanziario di gestione. — Capitolo 57. Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione (articolo 9 del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, con-

vertito nella legge 13 marzo 1930, n. 158), lire 158,002,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Parte ordinaria.* — Spese generali, lire 108,427,000.

Debito vitalizio, lire 32,800,000.

Spese d'esercizio: (tabacchi, lire 498,100,000; sali, lire 68,610,000; chinino, lire 24,590,000; cartine e tubetti, lire 15,700,000; promiscue, lire 21,137,000), lire 628,137,000.

Totale delle spese ordinarie, lire 769,364,000.

Titolo II. *Parte straordinaria.* — Servizi diversi, lire 1,821,000.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 771,185,000.

Fondi di riserva, lire 1,363,000.

Totale generale delle spese, lire 772,548,000.

Avanzo finanziario di gestione, lire 158,002,000.

Totale a pareggio coll'entrata, lire 930,550,000.

Pongo a partito questo totale.

(*È approvato*).

Passiamo allo stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937 al 30 giugno 1938. — Tabella *E.* — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Massa del Corpo.* — *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Interessi sui titoli di debito pubblico intestati al Fondo di Massa, lire 2,458,870.

Capitolo 2. Interessi compresi nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) (5º annualità), lire 82,540.56.

Capitolo 3. Fitto ricavabile dall'edificio destinato a sede del Comando generale del corpo, lire 265,100.

Entrate diverse. — Capitolo 4. Quote di mute dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'articolo 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917, lire 2,300,000.

Capitolo 5. Somma corrispondente allo aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria.*

Capitolo 6. Vendita di libretti, scontrini ferroviari e oggetti fuori uso, lire 20,000.

Capitolo 7. Ricupero di somme indebitamento pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi, lire 150,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Massa del Corpo.* — Capitolo 8. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria.*

Capitolo 9. Capitale compreso nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso della anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (articolo 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) (5ª annualità), lire 21,345.18.

Capitolo 10. Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati ai militari del Corpo, lire 8,400,000.

Capitolo 11. Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti, lire 100,000.

Partite che si compensano nella spesa. — *Massa individuale.* — Capitolo 12. Somme da accreditare ai militari per assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario; depositi volontari; versamenti in conto o a saldo debiti di massa dei militari usciti dal Corpo, lire 16,000,000.

Premi di rafferma. — Capitolo 13. Premi di rafferma versati alla Massa dallo Stato e da accreditarsi ai militari ed interessi a carico della Massa sul relativo importo da accreditare parimenti ai militari, lire 8,080,000.

Entrate diverse. — Capitolo 14. Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali e marescialli, lire 10,000.

Capitolo 15. Ricupero di assegni di corredo per i militari incorporati nella Compagnia di correzione, e di assegni per acquisto viveri per i reparti del Corpo posti in località disagiate e montuose e per tuitoli vari, lire 450,000.

Capitolo 16. Quote di contravvenzione e di premi su prodotti contravvenzionali depositate interinalmente alla Massa, lire 25,000.

Capitolo 17. Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrab-

bando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754), lire 88,000.

Capitolo 18. Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758), lire 1,850,000.

Capitolo 19. Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758), lire 46,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Massa del Corpo:

Redditi patrimoniali, lire 2,806,510.56.
Entrate diverse, lire 2,470,000.

Totale della categoria I, lire 5,276,510.56.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria II. *Movimento di capitali.* — Massa del Corpo, lire 8,521,345.18.

Partite che si compensano nella spesa:
Massa individuale, lire 16,000,000.
Premi di rafferma, lire 8,080,000.
Entrate diverse, lire 2,469,000.

Totale della categoria II, lire 35,070,345.18.

Totale dell'entrata straordinaria, lire 35 milioni 070,345.18.

Totale generale, lire 40,346,855.74.

Pongo a partito questo totale.

(*È approvato*).

Passiamo allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937 al 30 giugno 1938. — Tabella *F.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Massa del Corpo.* — *Spese d'amministrazione e diverse.* — Capitolo 1. Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'ufficio amministrativo del Comando generale (*Spese fisse*), lire 68,700.

Capitolo 2. Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario – Indennità al direttore del magazzino, al controllore, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caroviveri agli inservienti del magazzino centrale del vestiario, lire 113,000.

Capitolo 3. Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'Amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed indennità di missione alla Commissione di collaudo, lire 46,000.

Capitolo 4. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria.*

Capitolo 5. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa, lire 100,000.

Capitolo 6. Manutenzione dei locali pei magazzini del vestiario, lire 5,000.

Capitolo 7. Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo (*Spesa obbligatoria*), lire 180,000.

Capitolo. 8. Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della Massa, lire 74,800.

Capitolo 9. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (*Spesa d'ordine*), lire 5,000.

Capiolo 10. Residuti passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), *per memoria.*

Capitolo 11. Spese casuali, lire 45,000.

Capitolo 12. Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa. (*Spesa obbligatoria*, lire 265,000.

Capitolo 13. Interessi sui premi di rafferma versati dallo Stato alla Massa ed accreditati ai militari nei rispettivi conti correnti (*Spesa obbligatoria*), lire 350,000.

Capitolo 14. Diritti dovuti alla Cassa depositi e prestiti per la custodia dei titoli

di debito pubblico di proprietà della Massa (*Spesa obbligatoria*), lire 63,600.

Capitolo 15. Imposte e spese di manutenzione, relative all'edificio di proprietà della Massa destinato a sede del comando generale del corpo, lire 62,000.

Spese d'istituto. (Erogazione degli utili netti patrimoniali). — Capitolo 16. Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa, da erogarsi in concessioni ai termini dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 874. (*Spesa obbligatoria*), lire 2,500,000.

Capitolo 17. Assegnazione corrispondente ad un decimo degli utili netti patrimoniali del Fondo Massa, da erogarsi in contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari per l'assistenza sanitaria antitubercolare agli ex-militari del Corpo (articoli da 17 a 21 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568) (*Spesa obbligatoria*), lire 312,500.

Fondi di riserva. — Capitolo 18. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 1,070,910.56.

Capitolo 19. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 15,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria II. *Movimento di capitali. Massa del Corpo.* — Capitolo 20. Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria.*

Capitolo 21. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo; spese di imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (*Spesa obbligatoria*), lire 8,000,000.

Partite che si compensano con l'entrata. Massa individuale. — Capitolo 22. Pagamento di acconti di Massa; spese varie, compreso l'importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati; e saldi delle somme accreditate ai militari (*Spesa d'ordine*), lire 16,000,000.

Premi di rafferma. — Capitolo 23. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (*Spesa d'ordine*), lire 8,080,000.

Spese diverse. — Capitolo 24. Pagamenti per conto di ufficiali e marescialli (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 25. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di correzione ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (*Spesa obbligatoria*), lire 450,000.

Capitolo 26. Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa (*Spesa d'ordine*), lire 25,000.

Capitolo 27. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (*Spesa d'ordine*), lire 88,000.

Capitolo 28. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 16 dell'entrata (*Spese d'ordine*), lire 1,850,000.

Capitolo 29. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 17 dell'entrata (*Spesa d'ordine*), lire 46,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Massa del Corpo:

Spese d'amministrazione e diverse, lire 1,378,100.

Spese d'istituto, lire 2,812,500.

Fondi di riserva, lire 1,085,910.56.

Totale della Categoria I, lire 5,276,510.56.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria II. *Movimento di capitali.* — Massa del Corpo, lire 8,000,000.

Partite che si compensano nell'entrata:

Massa individuale, lire 16,000,000.

Premi di rafferma, lire 8,080,000.

Spese diverse, lire 2,469,000.

Totale della Categoria II, lire 34,549,000.

Totale della spesa straordinaria, 34,549,000 lire.

Totale generale, lire 39,825,510.56.

Pongo a partito questo totale.

(*È approvato*).

Si dia lettura dei riassunti degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938. — Tabelle *E* ed *F*. — Titolo I. — Categoria 1. *Entrate e*

spese effettive. — Parte ordinaria. — Entrata, lire 5,276,510.56.

Spesa, lire 5,276,510.56.

Differenza, nulla.

Titolo II. — Categoria I. *Entrate e spese effettive. — Parte straordinaria.* — Entrata, nulla.

Spesa, nulla.

Differenza, nulla.

Riepilogo della categoria prima. — Parte ordinaria e straordinaria. — Entrata, lire 5,276,510.56.

Spesa, lire 5,276,510,56.

Differenza, nulla.

Categoria II. *Movimento di capitali. — Parte straordinaria.* — Entrata, lire 35,070,345 e centesimi 18.

Spesa, lire 34,549,000.

Differenza in più, lire 521,345.18

Riassunto generale delle differenze. — Differenza della Categoria I, nulla.

Differenza della Categoria II, lire 521,345 e centesimi 18.

Differenza totale, lire 521,345.18.

PRESIDENTE. Pongo a partito questa differenza totale.

(*È approvata*).

Si dia la lettura degli elenchi.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ELENCO *A*.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937 al 30 giugno 1938, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo 7. Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo 9. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo 10. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo 12. Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo 13. Interessi sui premi di rafferma versati dallo Stato alla Massa ed accreditati ai militari nei rispettivi conti correnti.

Capitolo 14. Diritti dovuti alla Cassa depositi e prestiti per la custodia dei titoli di debito pubblico di proprietà della Massa.

Capitolo 16. Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa, da erogarsi in concessioni ai termini dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 874.

Capitolo 17. Assegnazione corrispondente ad un decimo degli utili netti patrimoniali del Fondo Massa, da erogarsi in contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari per la assistenza sanitaria antitubercolare agli ex militari del Corpo (articoli da 17 a 21 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568).

Capitolo 21. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo 22. Pagamento di acconti di Massa; spese varie, compreso l'importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati; e saldi delle somme accreditate ai militari.

Capitolo 23. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Capitolo 24. Pagamenti per conto di ufficiali e marescialli.

Capitolo 25. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di correzione ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo 26. Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa.

Capitolo 27. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Capitolo 28. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di

quote indebitamente versate al capitolo 16 dell'entrata.

Capitolo 29. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 17 dell'entrata.

ELENCO *B*.

Spese per indennità ed altre, inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937 al 30 giugno 1938, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo 5. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampa, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.

Capitolo 7. Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo 9. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo 12. Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo 16. Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di massa, da erogarsi in concessioni ai termini dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 874.

Capitolo 21. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo 22. Pagamenti di acconti di Massa; spese varie, compreso l'importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati e saldi delle somme accreditate ai militari.

Capitolo 25. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di correzione, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo 26. Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa.

PRESIDENTE. Si dia lettura del riepilogo.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio finanziario dal 1° lugli

	PARTE ORDINARIA — Entrate e spese effettive 1	PARTE STRAORDINARIA — Entrate e spese effettive 2	PARTE STRAORDINARIA — Movimento di capitali 3	PARTE STRAORDINARIA — TOTALE (Colonne 2 e 3) 4	Entrate e spese effettive 5
SPESA:					
Ministero delle finanze	8,223,703,153. 05	2,417,945,692. 51	1,375,646 873. 85	3,793,592,566. 36	10,641,618.845. 56
» di grazia e giustizia	473,309,800. »	850,000. »	»	850,000. »	474,159,800. »
» degli affari esteri	258,918,923. 75	13,303,500. »	148,664,576. 25	161,968,076. 25	272,222,423. 75
» delle colonie	11,010,000. »	1,603,323,954. 32	5,595,487. 68	1,608,919,442. »	1,614,333,954. 32
» dell'educazione nazionale	1,713,618.140. 64	81,269,382. 60	»	81,269,382. 60	1,794,887,523. 24
» dell'interno	667,151,704. »	69,480,652. »	71,612. »	69,552,264. »	736,632,356. »
» dei lavori pubblici	368,601,000. »	710,042,500. »	663,270. »	710,705,770. »	1,078,643,500. »
» delle comunicazioni	555,800,550. »	107,086,043. 83	»	107,086,043. 83	662,886,593. 83
» della guerra	2,485,914,200. »	5,152,746. 88	21,500,000. »	26,652,746. 88	2,491,066,946. 88
» della marina	1,606,449,500. »	186,441,500. »	65,000,000. »	251,441,500. »	1,792,891,000. »
» dell'aeronautica	1,157,240,500. »	92,759,500. »	20.000,000. »	112,759,500. »	1,250,000,000. »
» dell'agricoltura e foreste	142,082,980. »	599,306,174. »	31,587,885. 26	630,894,059. 26	741,389,154. »
» delle corporazioni	74,109,700. »	85,150,360. 80	»	85,150,360. 80	159,260,060. 80
» della stampa e propaganda	46,150,000. »	13,375.000. »	10,000,000. »	23,375,000. »	59,525,000. »
Totali	17,784,060,151. 44	5,985,487,006. 94	1,678,729,705. 04	7,664,216,711. 98	23,769,547,158. 38
ENTRATA	20,428,575,847. 55	168,019,567. 52	5,439,365.251. 60	5,607,384,819. 12	20,596,595,415. 07
Differenze	+ 2,644,515,696. 11	— 5,817,467,439. 42	+ 3,760,635,546. 56	— 2,056,831,892. 86	— 3,172,951,743. 31

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie ed a fare affluire, nelle Casse dello Stato, le somme ed i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937 al 30 giugno 1938 giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

È altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

(*È approvato*).

ART. 2.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 e dell'articolo 22 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1937-38 nelle seguenti misure:

a) in ragione dell'80 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile;

c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e tubetti per sigarette.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *B*).

(*È approvato*).

ART. 4.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 5.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 6.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro delle finanze, in applicazione del disposto dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 7.

L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1937-1938, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1937.

(*È approvato*).

ART. 8.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1937-1938.

(*È approvato*).

ART. 9.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1937-38 – nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1936-37 – la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e del Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1937-38 l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'articolo 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 10.

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, per l'esercizio finanziario 1937-38, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

(*È approvato*).

ART. 11.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei varî Ministeri, per l'esercizio finanziario 1937-38, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso, debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

(*È approvato*).

ART. 12.

Ferma la devoluzione degli altri proventi assegnati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, a norma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711, modificato con l'articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, è sospeso, per l'esercizio 1937-1938, il versamento del maggior introito per imposta sul consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 6 del predetto Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424 e 2 del Regio decreto-legge 5 gennaio 1931, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 365.

(*È approvato*).

ART. 13.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1937-38, a favore dell'Istituto Centrale di Statistica, le seguenti assegnazioni straordinarie:

di lire 610,000, per contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto;

di lire 5,000,000 per l'esecuzione del censimento industriale e commerciale dell'anno 1938.

(*È approvato*).

ART. 14.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1937-1938, l'assegnazione di lire 40,000,000 da erogarsi per il servizio delle polizze ai combattenti.

(*È approvato*).

ART. 15.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 16.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi,

secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937 al 30 giugno 1938, ai termini del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle *C* e *D*).

(*È approvato*).

ART. 17.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (*Appendice* n. 2, tabella *E*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella *F*).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco *A*, annesso ai detti stati di previsione.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco *B*, annesso ai medesimi stati di previsione, potrà l'Amministrazione del Fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore di funzionarî delegati.

(*È approvato*).

ART. 18.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937 al 30 giugno 1938, cioè:

RIEPILOGO.

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata	L.	20,596,595,415,07
Spesa	»	23,769,547,158.38
disavanzo effettivo .	— L.	3,172,951,743.31

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	5,439,365,251.60
Spesa	»	1,678,729,705.04
Avanzo . . .	+ L.	3,760,635,546.56

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	26,035,960,666.67
Spesa	»	25,448,276,863.42
Avanzo finale . . .	+ L.	587,683,803.25

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Manifestazione al Duce.

S. E. il Capo del Governo lascia il Suo seggio — La Camera sorge in piedi applaudendo fervidamente al grido ripetuto di: Duce! Duce! — *Il Presidente ordina il* Saluto al Duce — *La Camera risponde*: A noi! — *Nuove vibranti acclamazioni, che accompagnano il Duce fino alla Sua uscita dall'Aula.*

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione. (*Stampato* n. 1758-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-1938 e del servizio dei buoni d'albergo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-38 e del servizio dei buoni d'albergo. (*Stampato* n. 1759-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-1938 e del servizio dei buoni d'albergo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che reca norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che reca norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana. (*Stampato* n. 1760-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che detta le norme per la costituzione delle Commissioni per gli esami di avanzamento degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 571, concernente la istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un « Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 571, concernente la istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un « Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione ». (*Stampato* n. 1761-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 571, concernente la istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un « Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 613, concernente l'agevolezza della riesportazione di semole e paste a scarico di bollette di temporanea importazione di grano tenero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile

1937-XV, n. 613, concernente l'agevolezza della riesportazione di semole e paste a scarico di bollette di temporanea importazione di grano tenero. (*Stampato* n. 1762-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 613, concernente l'agevolezza della riesportazione di semole e paste a scarico di bollette di temporanea importazione di grano tenero ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 579, contenente norme per disciplinare la risoluzione, da parte dei comuni ed enti pubblici in genere, dei condomini teatrali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 579, contenente norme per disciplinare la risoluzione, da parte dei comuni ed enti pubblici in genere, dei condomini teatrali. (*Stampato* n. 1763-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 579, contenente norme per disciplinare la risoluzione, da parte dei comuni ed enti pubblici in genere, dei condomini teatrali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 595, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 595, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica. (*Stampato* n. 1764-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 595, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo di invertire l'ordine del giorno, procedendosi subito alla discussione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1935-36.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Approvazione del disegno di legge: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935-XIII al 30 giugno 1936-XIV.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 Anno XIII al 30 giugno 1936-XIV. (*Stampato* n. 1580-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1935-36.

ART. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . L. 60,802,292,875.09
delle quali furono riscosse . . . . . » 57,012,788,106.44

e rimasero da riscuotere. L. 3,789,504,768.65

(*È approvato*).

ART. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1935-1936, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . L. 66,923,399,011.43
delle quali furono pagate . . . . . » 61,494,161,527.54

e rimasero da pagare . L. 5,429,237,483.89

(*È approvato*).

ART. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1935-36 rimase così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata . . . . . L. 20,370,747,539.99
Spesa . . . . . » 33,056,921,638.41

Disavanzo effettivo — L. 12,686,174,098.42

Movimento di capitali.

Entrata . . . . . L. 40,431,545,335.10
Spesa . . . . . » 33,866,477,373.02

Avanzo per movimento di capitali . . + L. 6,565,067,962.08

Riepilogo generale.

Entrata . . . . . L. 60,802,292,875.09
Spesa . . . . . » 66,923,399,011.43

Disavanzo finale. . — L. 6,121,106,136.34

(*È approvato*).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1934-35 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

ART. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . L. 4,188,455,720.83
delle quali furono riscosse . . . . . » 2,500,816,589.36

e rimasero da riscuotere. L. 1,687,639,131.47

(*È approvato*).

ART. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . L. 6,593,895,658.60
delle quali furono pagate . . . . . » 4,185,619,262.68

e rimasero da pagare . L. 2,408,276,395.92

(*È approvato*).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1935-36.

ART. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (articolo 1) . . . . . L. 3,789,504,768.65
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . . . . » 1,687,639,131.47
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna *s* del riassunto generale) . . . . » 528,162,844.70

Residui attivi al 30 giugno 1936 . . . . . L. 6,005,306,744.82

(*È approvato*).

ART. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (articolo 2) . .	L.	5,429,237,483.89
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	2,408,276,395.92
Residui passivi al 30 giugno 1936	L.	7,837,513,879.81

(*È approvato*).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

ART. 8.

È accertato nella somma di lire 22,259,910,472.25 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1935-1936, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1935-36 .	L.	60,802,292,875.09
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1934-35, cioè:		
Accertati:		
al 1° luglio 1935 L. 6,865,984,257.47		
al 30 giugno 1936 » 6,593,895,658.60	»	272,088,598.87
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1936 . .	»	22,259,910,472.25
	L.	83,334,291,946.21

Passività:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1935 . . .	L.	16,340,345,981.02
Spese dell'esercizio finanziario 1935-36 .	»	66,923,399,011.43
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1934-35, cioè:		
Accertati:		
al 1° luglio 1935 L. 4,233,445,095.81		
al 30 giugno 1936 » 4,188,455,720.83	»	44,989,374.98
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale.	L.	25,557,578.78
	L.	83,334,291,946.21

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

ART. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 25,557,578.78 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1935-36, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(*È approvato*).

ART. 10.

L'avanzo di gestione accertato al 30 giugno 1936 sul capitolo 46 octies della spesa del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per i servizi della Autocamionale Genova-Valle del Po, è destinato ad eventuali opere di completamento della Autocamionale stessa.

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

ART. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero

delle finanze, in . . .	L.	905,511,591.86
delle quali furono riscosse	»	892,205,586.14
e rimasero da riscuotere.	L.	13,306,005.72

(*È approvato*).

ART. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . L. 905,511,591.86
delle quali furono pagate . . . . . » 759,419,007.89

e rimasero da pagare . L. 146,092,583.97

(*È approvato*).

ART. 13.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-35, restano determinate in . . . . . L. 20,975,045.05
delle quali furono riscosse . . . . . » 19,018,700.73

e rimasero da riscuotere. L. 1,956,344.32

(*È approvato*).

ART. 14.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35, restano determinate in . . . . . L. 174,631,382.35
delle quali furono pagate . . . . . » 161,033,507.39

e rimasero da pagare . L. 13,597,874.96

(*È approvato*).

ART. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (articolo 11) . . . . . L. 13,306,005.72
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) . . . . . » 1,956,344.32
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . . . . . L. 41,559,539.47

Residui attivi al 30 giugno 1936 . . . . . L. 56,821,889.51

(*È approvato*).

ART. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (articolo 12) . . . . . L. 146,092,583.97
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) . . . . . » 13,597,874.96

Residui passivi al 30 giugno 1936 . . . . L. 159,690,458.93

(*È approvato*).

ART. 17.

È accertata nella somma di lire 4,277.10 la differenza attiva nel conto finanziario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1935-36, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1935 . . . . L. 4,277.10
Entrate dell'esercizio 1935-36 . . . . . » 905,511,591.86
Residui attivi lasciati dall'esercizio 1934-1935:

Accertati:
al 1° luglio 1935 L. 20,975,045.05
al 30 giugno 1936 » 20,975,045.05
» . .

L. 905,515,868.96

Passività:

Differenze passive al 1° luglio 1935 . . . . L. —
Spese dell'esercizio 1935-1936 . . . . . » 905,511,591.86

Residui passivi lasciati dall'esercizio 1934-1935:		
Accertati:		
al 1° luglio 1935 L. 174,631,382.35		
al 30 giugno 1936 » 174,631,382.35		—
Differenza attiva al 1° luglio 1936	L.	4,277.10
	L.	905,515,868.96

(*È approvato*).

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

ART. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . . . . . L. 28,292,830.73

delle quali furono riscosse . . . . . » 19,914,317.28

e rimasero da riscuotere. L. 8,378,513.45

(*È approvato*).

ART. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . L. 28,940,166.73

delle quali furono pagate . . . . . » 14,066,429.37

e rimasero da pagare . L. 14,873,737.36

(*È approvato*).

ART. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, restano determinate in L. 6,007,775.47

delle quali furono riscosse . . . . . » 5,999,331.47

e rimasero da riscuotere. L. 8,444 —

(*È approvato*).

ART. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, restano determinate in . . . . . L. 21,049,215.92

delle quali furono pagate . . . . . » 16,283,614.34

e rimasero da pagare . L. 4,765,601.58

(*È approvato*).

ART. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (articolo 18) . . L. 8,378,513.45

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) . . . . . » 8,444 —

Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . . . . . » . .

Residui attivi al 30 giugno 1936 . . . . . L. 8,386,957.45

(*È approvato*).

ART. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (articolo 19) . . L. 14,873,737.36

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21) . . . . . » 4,765,601.58

Residui passivi al 30 giugno 1936 . . . . L. 19,639,338.94

(*È approvato*).

ART. 24.

È accertata nella somma di lire 8,961,155.20 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia

guardia di finanza, alla fine dell'esercizio 1935-1936, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1935-36. .	L.	28,292,830.73
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1934-35:		
Accertati:		
al 1° luglio 1935 L. 21.099,258.64		
al 30 giugno 1936 » 21,049,215.92	»	50,042.72
Differenza passiva al 30 giugno 1936	»	8,961.155.20
	L.	37,304,028.65

Passività:

Differenza passiva al 30 giugno 1934	L.	8,363,861.92
Spese dell'esercizio finanziario 1934-35 .	»	28,940,166.73
Pareggio nei residui attivi	»	..
	L.	37,304,028.65

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

ART. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno,

in	L.	85,104,267.40
delle quali furono riscosse	»	84,383,497.21
e rimasero da riscuotere.	L.	720,770.19

(*È approvato*).

ART. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite

in	L.	88,103,223.91
delle quali furono pagate	»	79,215,460.73
e rimasero da pagare .	L.	8,887,763.18

(*È approvato*).

ART. 27.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate

in	L.	18,497,251.31
delle quali furono riscosse	»	969,597.93
e rimasero da riscuotere.	L.	17,527,653.38

(*È approvato*).

ART. 28.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate

in .	L.	18,663,373.59
delle quali furono pagate	»	10,727,794.16
e rimasero da pagare .	L.	7,935,579.43

(*È approvato*).

ART. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (articolo 25) . .	L.	720,770.19
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27)	»	17,527,653.38
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	1,356.92
Residui attivi al 30 giugno 1936	L.	18,249,780.49

(*È approvato*).

ART. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (articolo 26)	L.	8,887,763.18
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	»	7,935,579.43
Residui passivi al 30 giugno 1936	L.	16,823,342.61

(*È approvato*).

ART. 31.

È accertata nella somma di 4,671,657.78 lire la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1935-36, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1935	L.	7,392,677.37
Entrate dell'esercizio finanziario 1935-36 .	»	85,104,267.40
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1934-35, cioè:		
Accertati:		
al 1° luglio 1935 L. 19,822,412.88		
al 30 giugno 1936 » 18,663,373.59		
	»	1,159,039.29
	L.	93,655,984.06

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1935-36 .	L.	88,103,223.91
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1934-35, cioè:		
Accertati:		
al 1° luglio 1935 L. 19,378,353.68		
al 30 giugno 1936 » 18,497,251.31		
	»	881,102.37
Differenza attiva al 30 giugno 1936	»	4,671,657.78
	L.	93,655,984.06

(*È approvato*).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

ART. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in . . . . . L. 3,314,332.24

delle quali furono riscosse . . . . . » 2,943,349.10

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 370,983.14

(*È approvato*).

ART. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 3,416,638.79

delle quali furono pagate . . . . . » 2,040,262.40

e rimasero da pagare . . L. 1,376,376.39

(*È approvato*).

ART. 34.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate in . . . . . L. 30,064.21

delle quali furono riscosse . . . . . » 5,595.35

e rimasero da riscuotere L. 24,468.86

(*È approvato*).

ART. 35.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate in . . L. 1,808,170.78

delle quali furono pagate . . . . . » 1,019,076.89

e rimasero da pagare . . L. 789,093.89

(*È approvato*).

ART. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (articolo 32) . .	L.	370,983.14
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34)	»	24,468.86
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	1,404.84
Residui attivi al 30 giugno 1936	L.	396,856.84

(*È approvato*).

ART. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-1936 (articolo 33) . .	L.	1,376,376.39
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35)	»	789,093.89
Residui passivi al 30 giugno 1936	L.	2,165,470.28

(*È approvato*).

ART. 38.

È accertata nella somma di lire 22,421.85 la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1935-36, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1935-36 .	L.	3,314,332.24
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1934-35:		
Accertati:		
al 1° luglio 1935 L. 1,954,179.14		
al 30 giugno 1936 » 1,808,170.78		
	»	146,008.36
	L.	3,460,340.60

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1935	L.	16,942.94
Spese dell'esercizio finanziario 1935-36 .	»	3,416,638.79
Diminuzioni nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1934-35:		
Accertati:		
al 1° luglio 1935 L. 34,401.23		
al 30 giugno 1936 » 30,064.21		
	»	4,337.02
Differenza attiva al 30 giugno 1936	»	22,421.85
	L.	3,460,340.60

(*È approvato*).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI.

ART. 39.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero

dell'interno, in	L.	5,069,206.32
delle quali furono riscosse	»	4,615,598.50
e rimasero da riscuotere.	L.	453,607.82

(*È approvato*).

ART. 40.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo

in	L.	5,431,794.07
delle quali furono pagate	»	4,285,509.97
e rimasero da pagare .	L.	1,146,284.10

(*È approvato*).

ART. 41.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano de-

terminate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in	L.	1,283,694.11
delle quali furono riscosse	»	251,420.93
e rimasero da riscuotere.	L.	1,032,273.18

(*È approvato*).

ART. 42.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35, restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . L. 1,316,770.83
delle quali furono pagate . . . . . » 933,702.28

e rimasero da pagare . L. 383,068.55

(*È approvato*).

ART. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (articolo 39)	L.	453,607.82
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41)	»	1,032,273.18
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *s* del conto consuntivo)	» —	2,383.05
Residui attivi al 30 giugno 1936	L.	1,483,497.95

(*È approvato*).

ART. 44.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (articolo 40). . .	L.	1,146,284.10
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42)	L.	383,068.55
Residui passivi al 30 giugno 1936	L.	1,529,352.65

(*È approvato*).

ART. 45.

È accertata nella somma di 1,069,701.48 lire, la differenza attiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1935-36, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1935	L.	1,246,617.86
Entrate dell'esercizio finanziario 1935-36 .	»	5,069,206.32
Diminuzione nei residui passivi lasciati dallo esercizio 1934-35:		
Accertati:		
al 1° luglio 1935 L. 1,584,193.48		
al 30 giugno 1936 » 1,316,770.83		
	»	267,422.65
	L.	6,583,246.83

Passività:

Spese dell'esercizio 1935-1936	L.	5,431,794.07
Diminuzione nei residui attivi lasciati dallo esercizio 1934-35:		
Accertati:		
al 1° luglio 1935 L. 1,365,445.39		
al 30 giugno 1936 » 1,283,694.11		
	»	81,751.28
Differenza attiva al 30 giugno 1936	»	1,069,701.48
	L.	6,583,246.83

(*È approvato*).

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

ART. 46.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario

1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabiliti in . L. 473,269,095.70
delle quali furono riscosse . . . . . » 433,633,729.43

e rimasero da riscuotere. L. 39,635,366.27

(*È approvato*).

ART. 47.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 473,269,095.70
delle quali furono pagate . . . . . » 403,848,405.07

e rimasero da pagare . L. 69,420,690.63

(*È approvato*).

ART. 48.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-1935 restano determinate in . . . . . L. 154,642,355.73
delle quali furono riscosse . . . . . » 117,925,697.98

e rimasero da riscuotere. L. 36,716,657.75

(*È approvato*).

ART. 49.

Le spese rimasta da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate in . L. 179,919,575.30
delle quali furono pagate . . . . . » 111,251,569.10

e rimasero da pagare . . L. 68,668,006.20

(*È approvato*).

ART. 50.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (articolo 46) . L. 39,635,366.27

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48) . . . . » 36,716,657.75

Somme riscosse e non versate (colonna *s* del conto consuntivo). » . .

Residui attivi al 30 giugno 1936 . . . . L. 76,352,024.02

(*È approvato*).

ART. 51.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-1935 (articolo 47) . . L. 69,420,690.63

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49) . . . . » 68,668,006.20

Residui passivi al 30 giugno 1936 . . . . L. 138,088,696.83

(*È approvato*).

AZIENDA DI STATO
PER LE FORESTE DEMANIALI.

ART. 52.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, in . . L. 24,053,981.30
delle quali furono riscosse . . . . . » 16,438,558.17

e rimasero da riscuotere. L. 7,615,423.13

(*È approvato*).

ART. 53.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . L. 24,053,981.30
delle quali furono pagate . . . . . » 17,839,734.88

e rimasero da pagare . L. 6,214,246.42

(*È approvato*).

ART. 54.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate in . . . . . L. 19,904,559.13
delle quali furono riscosse . . . . . » 13,160,005.80

e rimasero da riscuotere. L. 6,744,553.33

(*È approvato*).

ART. 55.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate in . L. 27,203,487.43
delle quali furono pagate . . . . . » 9,778,156.43

e rimasero da pagare . L. 17,425,331 —

(*È approvato*).

ART. 56.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-1936 (articolo 52) . . . L. 7,615,423.13

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 54) . . . . . » 6,744,553.33

Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo della entrata) . . . . . » 2,488,424.26

Residui attivi al 30 giugno 1936 . . . . . L. 16,848,400.72

(*È approvato*).

ART. 57.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (articolo 53) . . . . . L. 6,214,246.42

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 55) . . . . . » 17,425,331 —

Residui passivi al 30 giugno 1936 . . . . L. 23,639,577.42

(*È approvato*).

ART. 58.

È accertata nella somma di 7,885,083.11 lire la differenza passiva del conto finanziario della Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1935-36, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1935-36. . L. 24,053,981.30

Diminuzione nei residui passivi lasciati dallo esercizio 1934-35:

Accertati:

al 1° luglio 1935 L. 27,582,776.29
al 30 giugno 1936 » 27,203,487.43 » 379.288.86

Differenza passiva al 30 giugno 1936 . . . . » 7,885,083.11

L. 32,318,353.27

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1935 . . . . L. 7,842,066.32

Spese dell'esercizio finanziario 1935-36 . » 24,053,981.30

Diminuzione nei residui attivi lasciati dallo esercizio 1934-35:

Accertati:

al 1° luglio 1935 L. 20,326,864.78
al 30 giugno 1936 » 19,904,559,13 » 422,305.65

L. 32,318,353.27

(*È approvato*).

ARCHIVI NOTARILI.

ART. 59.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1935-36, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	11,044,014.75
Spesa	»	10,467,256.58
Differenza . .	+ L.	576,758.17

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Per il viaggio dei Reali in Ungheria.

PRESIDENTE (*Sorge in piedi — I Ministri e i Deputati si alzano — Segni di vivissima attenzione*). Camerati, ho ritenuto di interpretare il vostro unanime pensiero, manifestando a S. E. il Presidente della Camera dei Deputati ungherese, il vivissimo compiacimento destato nel Paese e fra noi per le spontanee calorosissime accoglienze ricevute dai Reali d'Italia a Budapest. (*Vivissimi generali prolungati applausi — Grida ripetute di:* Viva l'Ungheria! — *Nuove vibranti acclamazioni*).

Do lettura del telegramma inviato:

« La Camera Fascista fervidamente condivide il giubilo di tutto il Popolo italiano per le indimenticabili accoglienze tributate ai suoi amati Sovrani dalla nobile Nazione magiara; e nell'occasione lietissima che avvicina ancora una volta i due popoli, italiano e ungherese, tiene a confermare profondi sentimenti d'amicizia e di simpatia ». (*Vivissime prolungate acclamazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle finanze. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome di Sua Eccellenza l'onorevole Ministro dell'interno, il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 634, concernente l'aggregazione del comune di Rebbio a quello di Como. (1770)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Commissione competente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. (1551)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, riguardante il conferimento al Segretario del Partito Nazionale Fascista del titolo e delle funzioni di Ministro Segretario di Stato. (1652)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, ecncernente nuove concessioni di temporanea importazione. (1758)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-1938 e del servizio dei buoni d'albergo. (*Approvato dal Senato*). (1759)

Conversione in legge del Regio decreto legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che reca norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana. (*Approvato dal Senato*). (1760)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 571, concernente la istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione. (1761)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 613, concernente l'agevolezza della riesportazione di semole e paste a scarico di bollette di temporanea importazione di grano tenero. (1762)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 579, contenente norme per disciplinare la risoluzione, da parte dei comuni ed enti pubblici in genere, dei condomini teatrali. (1763)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 595, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica. (1764)

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935-XIII al 30 giugno 1936-XIV. (1580)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*)

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI: (1551)

Presenti e votanti. . . . 322
Maggioranza 162
Voti favorevoli . . . 322
Voti contrari . . . . —

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, riguardante il conferimento al Segretario del Partito Nazionale Fascista del titolo e delle funzioni di Ministro Segretario di Stato: (1652)

Presenti e votanti. . . . 322
Maggioranza 162
Voti favorevoli . . . 322
Voti contrari . . . . —

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, concernente nuove concessioni di temporanea importazione: (1758)

Presenti e votanti. . . . 322
Maggioranza 162
Voti favorevoli . . . 322
Voti contrari . . . . —

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-1938 e del servizio dei buoni d'albergo (*Approvato dal Senato*): (1759)

Presenti e votanti. . . . 322
Maggioranza 162
Voti favorevoli . . . 320
Voti contrari 2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che reca norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana (*Approvato dal Senato*): (1760)

Presenti e votanti. . . . 322
Maggioranza 162
Voti favorevoli . . . 321
Voti contrari 1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 571, concernente la istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione: (1761)

Presenti e votanti. . . . 322
Maggioranza 162
Voti favorevoli . . . 320
Voti contrari 2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 613, concernente l'agevolezza della riesportazione di semole e paste a scarico di bollette di temporanea importazione di grano tenero: (1762)

Presenti e votanti. . . . 322
Maggioranza 162
Voti favorevoli . . . 321
Voti contrari 1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 579, contenente norme per disciplinare la risoluzione, da parte dei comuni ed enti pubblici in genere, dei condomini teatrali: (1763)

Presenti e votanti. . . . 322
Maggioranza 162
Voti favorevoli . . . 322
Voti contrari . . . . —

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 595, contente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica: (1764)

Presenti e votanti. . . . 322
Maggioranza 162
Voti favorevoli . . . 321
Voti contrari 1

(*La Camera approva*).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935-XIII al 30 giugno 1936-XIV: (1580)

Presenti e votanti. . . . 322
Maggioranza 162
Voti favorevoli . . . 319
Voti contrari 3

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Alberici — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Ardissone — Arias — Arnoni — Ascenzi — Ascione.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Barbiellini Amidei — Bardanzellu — Barni — Belelli — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Calza Bini — Cao di San Marco — Capialbi — Capoferri — Capri Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Cristini — Cro — Crollalanza — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — De Marsico — De Regibus — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Dolfin — Donegani — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Folliero — Formenton — Foschini — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Igliori.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — La Rocca — Lembo — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Madia — Maffezzoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mazzucotelli — Melchiori — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efisio — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pala — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari — Pentimalli — Perna — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Rispoli — Rocca — Roncoroni — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tumedei.

Urso — Usai.

Varzi — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

Fioretti Ermanno.
Macarini Carmignani — Motta.
Tullio.

Sono ammalati:

Aprilis.
De Carli Nicolò.
Orano — Orlandi.
Panunzio.

Assenti per ufficio pubblico:

Arcidiacono — Asquini.
Basile — Begnotti — Bertagna.
Cilento — Coselschi — Costamagna.
Del Croix — Del Giudice — Diaz.
Fancello — Fossa Davide.
Giglioli — Gorio.
Maraini — Mendini.
Olivetti.
Pavolini — Pesenti Antonio.
Sertoli — Silva.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 la Camera si riunirà in Comitato segreto; alle ore 17 seguirà la seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 624, che accorda l'esenzione dalla imposta di fabbricazione a quintali 10.000 di zucchero impiegati nella produzione della glicerina entro il 30 settembre 1937. (1765)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 625, che stabilisce norme per l'assetto fiscale degli alcoli diversi dall'etilico e che introduce nella tariffa generale dei dazi doganali le modificazioni necessarie per metterla in relazione al regime degli alcoli. (1766)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 622, concernente il trattamento economico del Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo, Conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Regio Ambasciatore. (1767)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 623, relativo alla determinazione della misura della tassa di esportazione sulle cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico. (1768)

5 — Fondazione in Roma dell'Istituto di Studi Garibaldini. (1769)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 634, concernente l'aggregazione del comune di Rebbio a quello di Como. (1770)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1937-XV, n. 226, che reca modicazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici. (1682).

La seduta termina alle 17,45.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
DOTT. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI